Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 210 del 10 settembre 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 193

BANCA D'ITALIA

Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (7º aggiornamento).

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (7º aggiornamento) . . . . . . *Pag.* 5

ALLEGATI . . . . . . » 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (7º aggiornamento)

La nuova normativa prudenziale internazionale ha introdotto rilevanti novità per quanto riguarda l'operatività degli intermediari finanziari.

In particolare, le banche possono assimilare - a fini prudenziali - i crediti verso intermediari finanziari a quelli verso altre banche, ove tali intermediari: (i) siano autorizzati a operare dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche; (ii) siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale «equivalenti» a quelle delle banche e delle imprese di investimento.

Con le presenti istruzioni viene realizzata la vigilanza «equivalente», prevedendo per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario una regolamentazione prudenziale basata sui medesimi istituti previsti per le banche, modulata però in funzione delle caratteristiche operative di tali intermediari.

Le accluse istruzioni modificano l'attuale capitolo V delle «Istruzioni di vigilanza degli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale», che viene ora articolato in 12 sezioni: I) disposizioni di carattere generale; II) patrimonio di vigilanza; III) requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito; IV) attenuazione del rischio di credito; V) cartolarizzazione; VI) rischio di controparte; VII) requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato; VIII) rischio di cambio; IX) requisiti patrimoniali a fronte dei rischi operativi; X) concentrazione dei rischi; XI) processo di controllo prudenziale; XII) informativa al pubblico.

Tra le principali innovazioni, rilevano le seguenti:

— sono state disciplinate in dettaglio le opzioni meno complesse tra quelle previste dalla normativa internazionale, consentendo comunque agli intermediari finanziari di adottare, ove ricorrano i requisiti, i metodi più avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischio;

— sono stati stabiliti requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito differenziati in funzione della circostanza che l'intermediario raccolga o meno risparmio tra il pubblico. In particolare, il requisito viene fissato ad un livello analogo a quello delle banche (patrimonio di vigilanza pari all'8% dell'attivo a rischio) per gli intermediari che si avvalgono della possibilità di raccolta del risparmio. È invece previsto un requisito patrimoniale inferiore (pari al 6% dell'attivo a rischio) per tutti gli altri intermediari;

— per gli intermediari appartenenti a gruppi, in quanto sottoposti a vigilanza consolidata, è stata prevista una riduzione di tutti i coefficienti prudenziali individuali pari al 25 per cento;

— sono stati previsti limiti alla concentrazione dei rischi che tendono gradualmente a quelli previsti dalla disciplina bancaria (limite individuale pari al 25% del patrimonio di vigilanza, definizione di «grande rischio» per le posizioni che superano il 10% del patrimonio di vigilanza e limite globale pari a 8 volte il patrimonio di vigilanza). In particolare, è stato previsto un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2011) durante il quale gli intermediari finanziari possono mantenere un limite di fido individuale pari al 40% e definire «grandi rischi» le posizioni che superano il 15% del patrimonio di vigilanza;

— sono state introdotte specifiche discipline riguardanti l'informativa al pubblico e il processo di controllo prudenziale, quest'ultimo comprensivo del processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Tali discipline sono state opportunamente graduate per tenere conto della dimensione e delle specificità operative degli intermediari finanziari.

Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal 1º gennaio 2008.

Gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia la prima rendicontazione completa relativa al processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) riferita alla situazione al 31 dicembre 2008 entro il 31 marzo 2009.

Omissis

Il direttore generale: SACCOMANNI

BANCA D'ITALIA

Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»

Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 – 7° aggiornamento del 9 luglio 2007

CAPITOLO V
VIGILANZA PRUDENZIALE

SEZIONE I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo contiene la nuova disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB, organicamente rivista a seguito delle modifiche intervenute nella regolamentazione internazionale ([1]).

Le disposizioni si basano sulle modifiche apportate al Testo Unico Bancario (TUB) dal decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006 ([2]) e sui criteri contenuti nel decreto adottato in via d'urgenza dal Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, su proposta della Banca d'Italia, in data 27 dicembre 2006.

Il nuovo assetto regolamentare ha, tra l'altro, ampliato il novero degli intermediari finanziari che possono essere trattati, a fini prudenziali, come le banche a condizione che: (i) siano autorizzati a operare dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche; (ii) siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale "equivalenti" a quelle delle banche e delle imprese di investimento.

La nuova regolamentazione prudenziale si basa su "tre pilastri" previsti dalla disciplina di Basilea. In particolare, il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività finanziaria (di credito, di controparte, di mercato, di cambio e operativi); a tal fine sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo; il secondo richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive; il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti

---

([1]) Si richiamano, in particolare, il documento del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria "*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A revised Framework. Comprehensive Version*", giugno 2006 (cd. Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale, Basilea 2), e le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006 (pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L177 del 30 giugno 2006), relative, rispettivamente, all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (CRD) e all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (CAD).

([2]) Il decreto-legge è stato pubblicato, con il numero 297, nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006.

Luglio 2007

l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

Tale impianto normativo, basato su un rinnovato sistema di regole e incentivi, consente di realizzare per gli intermediari finanziari la vigilanza c.d. "equivalente" a quella bancaria.

La disciplina si articola in un sistema di regole modulari per la determinazione dei requisiti patrimoniali. In attuazione del principio di proporzionalità, che informa tutta la nuova disciplina, la regolamentazione tiene conto delle diversità degli intermediari – in termini di dimensioni, complessità e altre caratteristiche – prevedendo regole differenziate e sollecitando, in via più generale, un'applicazione delle disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario.

L'ambito di applicazione della regolamentazione prevede la riduzione degli istituti prudenziali riferiti a intermediari appartenenti a un gruppo (bancario o di SIM).

La normativa consente agli intermediari l'adozione dei metodi più avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischio. Pur avendo presente che le dimensioni degli intermediari finanziari non appaiono, in generale, compatibili con l'adozione di metodi avanzati, è possibile che qualche operatore possa richiedere di poter adottare tali metodi. In questo caso, le allegate istruzioni rimandano a quanto previsto dalle "Nuove disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27.12.2006).

Il patrimonio di vigilanza (cfr. Sezione II) rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attività degli intermediari finanziari e il principale parametro di riferimento per gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell'Autorità di vigilanza. La disciplina detta le modalità di determinazione del patrimonio di vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo compongono. Specifiche disposizioni (cosiddetti "filtri prudenziali") hanno l'obiettivo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilità connessa all'adozione dei nuovi principi contabili internazionali IFRS/IAS.

Per il rischio di credito (cfr. Sezione III) sono previsti diversi metodi di calcolo del requisito: il metodo Standardizzato, il metodo Standardizzato semplificato, che raggruppa tutte le opzioni più semplici del metodo Standardizzato e non prevede il ricorso ai giudizi delle agenzie esterne di rating, il metodo dei rating interni (*Internal Rating Based*, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB avanzato.

Nell'ambito del metodo Standardizzato, il più favorevole trattamento prudenziale riservato alle esposizioni rientranti nel portafoglio *retail*, cogliendo l'effettivo grado di rischio di tale portafoglio, è di particolare rilievo per gli intermediari che operano, ad esempio, nel settore del credito al consumo.

Un'organica disciplina è dettata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit Risk Mitigation*, CRM) (cfr. Sezione IV) e per le

operazioni di cartolarizzazione (cfr. Sezione V). Con riferimento alle prime, da un lato, risulta ampliata la possibilità di utilizzo a fini prudenziali degli strumenti di CRM, dall'altro, vengono più puntualmente indicati i requisiti di ammissibilità – giuridici, economici e organizzativi – e le modalità di calcolo della riduzione del rischio.

Quanto alle operazioni di cartolarizzazione, "tradizionali" e "sintetiche", sono disciplinati sia gli effetti per i cedenti, soprattutto sotto il profilo dell'esclusione delle attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti, sia il trattamento prudenziale per gli intermediari acquirenti.

Il rischio di controparte (cfr. Sezione VI) attiene al rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione. E' previsto un trattamento uniforme del rischio di controparte indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni (immobilizzato o di negoziazione a fini di vigilanza).

Con riferimento ai rischi di mercato e al rischio di cambio (cfr. Sezione VII e VIII), la cui misurazione è richiesta solo agli intermediari che abbiano un portafoglio di negoziazione di vigilanza o un'operatività in cambi significativa, il requisito patrimoniale è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. La normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (rischi di posizione, regolamento e concentrazione) e all'intero bilancio dell'intermediario (rischio di cambio, rischio di posizione su merci). La metodologia standardizzata adotta un approccio a *building block* per il calcolo del requisito.

La regolamentazione prevede un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo (cfr. Sezione IX) con l'obiettivo di accrescere i presidi gestionali e di controllo degli intermediari. Sono previsti diversi metodi per la determinazione del requisito. Il metodo Base (*Basic Indicator Approach*, BIA) è quello esplicitamente previsto per gli intermediari finanziari; esso è calcolato applicando un unico coefficiente regolamentare all'indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione.

Il requisito patrimoniale complessivo si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio (cd. *building block*). Gli intermediari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata beneficiano di una riduzione del 25% del requisito patrimoniale su base individuale.

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi (cfr. Sezione X) rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilità degli intermediari connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al

patrimonio di vigilanza. Sono previsti limiti con riferimento sia all'entità dei rischi nei confronti di ciascuna controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo.

La disciplina del "secondo pilastro" (cfr. Sezione XI) richiede agli intermediari finanziari di dotarsi di processi e strumenti (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo ("primo pilastro"), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo agli organi di governo societario.

All'Autorità di vigilanza spetta, invece, il compito di riesaminare l'ICAAP, verificarne la coerenza dei risultati, formulare un giudizio complessivo sull'intermediario e attivare, ove necessario, le opportune misure correttive (*Supervisory Review and Evaluation Process*, SREP). Tale processo si svolge attraverso il confronto con gli intermediari e l'utilizzo del sistema di analisi e di valutazione dei soggetti vigilati adottato dall'Autorità di Vigilanza. Il confronto tra Vigilanza e intermediari consente alla prima di acquisire una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche ad esso sottostanti, agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni in tema di adeguatezza patrimoniale. L'Autorità di vigilanza, ove necessario, adotta le opportune misure correttive, di carattere organizzativo e patrimoniale, individuando tra i vari strumenti a disposizione quelli più appropriati in relazione al caso specifico.

Nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico ("terzo pilastro") (cfr. Sezione XII), volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi degli intermediari. Sono stati predisposti appositi quadri sinottici, in cui sono classificate le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. Tale modalità accresce la trasparenza e la comparabilità dei dati, contiene gli oneri connessi con l'individuazione delle informazioni da fornire, garantisce maggiori condizioni di parità competitiva. In base al principio di proporzionalità, gli intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. La disciplina individua le modalità e la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall'articolo 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico bancario – TUB), in particolare:

— il comma 2, prima parte, che stabilisce che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

— il comma 2, seconda parte, che stabilisce che la Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio;

— il comma 2-*bis*, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-*bis*, lettera *a*);

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia;

— il comma 3, che stabilisce che gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto;

— il comma 4, che prevede che la Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari;

— il comma 4-*bis*, che prevede che la Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

Rileva inoltre il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006 e, in particolare:

— l'art. 8, comma 1, che prevede che le disposizioni della Banca d'Italia stabiliscono per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB, ovvero per determinate categorie di questi, un regime di vigilanza equivalente a quello previsto per le banche, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle diverse configurazioni di rischio degli intermediari in relazione all'attività svolta e alle caratteristiche organizzative e dimensionali. Resta ferma la facoltà della Banca d'Italia di dettare per gli

intermediari finanziari disposizioni specifiche in relazione ai rischi che ne caratterizzano l'attività;

— l'art. 8, comma 2, che stabilisce che, ai fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia emana disposizioni volte a realizzare, secondo criteri di gradualità, la convergenza dei limiti di concentrazione dei rischi assunti dagli intermediari finanziari con quelli applicabile alle banche.

Vengono, infine, in rilievo:

— la direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;

— la direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

— l'Accordo internazionale denominato "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione", pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

3. Definizioni generali

Ai fini della disciplina del presente Capitolo si definiscono, in via generale:

— *"Circolare 263"*, la circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006 ("Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche");

— *"esposizione"*, la somma delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio nei confronti di una controparte;

— *"gruppo bancario"*, il gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'art. 64 del TUB;

— "*intermediari vigilati*", le banche, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), le imprese di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB ([1]), le società di gestione del risparmio;

— *"partecipazione"*, il possesso da parte dell'intermediario di azioni o quote:

a) nel capitale di società controllate ([2]) o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre società, sono destinate a sviluppare le attività del partecipante o;

([1]) Compresi i soggetti aventi sede in un altro Paese a condizione che: 1) sono sottoposti a requisiti patrimoniali prudenziali equivalenti a quelli previsti per le banche dalla direttiva 2006/48/CE; 2) sono soggetti a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste per le banche italiane.

([2]) A tali fini rilevano anche situazioni di controllo congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi.

b) che comunque attribuiscono la titolarità dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento, nel caso di partecipazioni in intermediari vigilati o al 20 per cento, nel caso di partecipazioni in società di assicurazione. Ai fini del calcolo dei diritti di voto o delle quote di capitale possedute si considerano anche le azioni o quote eventualmente rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza;

— *"portafoglio immobilizzato"*, il complesso delle posizioni non contabilizzate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza;

— *"portafoglio di negoziazione di vigilanza"*, il portafoglio definito come segue.

Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle, intenzionalmente destinate a una successiva dismissione a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare di differenze tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse. Per posizioni si intendono le posizioni in proprio e le posizioni derivanti da servizi alla clientela o di supporto agli scambi (*market making*).

Il portafoglio di negoziazione di vigilanza è costituito dalle posizioni in strumenti finanziari ([1]) e su merci detenute a fini di negoziazione o di copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio. Gli strumenti devono essere esenti da qualunque clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, devono poter essere oggetto di copertura. L'intermediario deve disporre di strategie, politiche e procedure per gestire la posizione o il portafoglio che rispettino i requisiti stabiliti nella "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 4, All. A, parte A.

L'intermediario istituisce e mantiene sistemi e controlli per la gestione del portafoglio di negoziazione di vigilanza conformemente a specifici criteri. In particolare, l'intermediario è tenuto a effettuare la valutazione al *fair value* delle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza in base a sistemi di misurazione robusti e soggetti a adeguate procedure di controllo (cfr. "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 4, All. A, parte B);

— *"società finanziaria"*: le società che svolgono le attività di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario ([2]);

— *"valore equo" (fair value)*: il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti; è determinato secondo quanto previsto nell'art. 2427-*bis* del codice civile.

([1]) Sono comunque esclusi i crediti classificati nel portafoglio "attività finanziarie per la negoziazione".

([2]) Si rammenta che tra le società finanziarie non sono ricomprese le imprese di assicurazione.

4. Ambito di applicazione

Le regole di vigilanza prudenziale del presente Capitolo si applicano a tutti gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB ad eccezione delle società veicolo di cartolarizzazione.

5. Rispetto dei requisiti

Gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare costantemente le regole di vigilanza prudenziale e i requisiti patrimoniali descritti nel presente Capitolo.

A livello individuale, il requisito patrimoniale degli intermediari appartenenti a gruppi bancari o a gruppi di SIM è ridotto del 25 per cento a condizione che il gruppo di appartenenza dell'intermediario rispetti i requisiti patrimoniali nel loro intero ammontare.

6. Misure particolari

La Banca d'Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di un intermediario finanziario lo richieda, l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale in materia di regole di vigilanza prudenziale (cfr. Sezione XI del presente Capitolo).

7. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo è il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

SEZIONE II. PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Premessa

La disciplina sul patrimonio riveste un ruolo centrale nella normativa di vigilanza. Il patrimonio rappresenta infatti il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività finanziaria.

Il patrimonio, inoltre, costituisce il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell'autorità di vigilanza in merito alla solidità degli intermediari. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di vigilanza prudenziale (requisiti patrimoniali e regole sulla concentrazione dei rischi).

La presente disciplina indica le modalità di calcolo del patrimonio utile a fini di vigilanza. Quest'ultimo è costituito dalla somma del patrimonio di base – ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione – e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tali aggregati vengono dedotte le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, detenuti in altre banche e società finanziarie. Vengono altresì dedotte le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse da queste ultime.

Le presenti disposizioni recepiscono gli orientamenti emersi a livello internazionale per tenere conto dell'impatto derivante dall'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) sul calcolo del patrimonio di vigilanza. In tale ottica sono stati introdotti alcuni "filtri prudenziali", da applicare ai dati di bilancio, al fine di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei nuovi principi contabili. Per le attività diverse da quelle di negoziazione, viene adottato il c.d. "approccio asimmetrico" che prevede la deduzione integrale dal patrimonio di base delle minusvalenze da valutazione al *fair value* e il computo parziale delle plusvalenze da valutazione al *fair value* nel patrimonio supplementare.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"impresa di assicurazione"*, l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa;

— *"plusvalenza (minusvalenza) implicita"*, la differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono.

3. Struttura del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.

3.1. Patrimonio di base

Costituiscono elementi patrimoniali di qualità primaria:

1) il capitale versato ([1]);
2) le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
3) gli strumenti innovativi di capitale;
4) l'utile del periodo;
5) i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base.

Da tali elementi vanno dedotti:

6) le azioni o quote di propria emissione in portafoglio;
7) l'avviamento;
8) le immobilizzazioni immateriali ([2]);
9) le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
10) le rettifiche di valore calcolate sul portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza ([3]);
11) i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

([1]) Nel capitale possono essere ricompresse anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari, ad eccezione di quelle il cui diritto alla maggiorazione sia esercitabile senza limiti temporali, che possono essere computate nel patrimonio supplementare tra gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.

([2]) Se valutate al *fair value*, al netto delle relative riserve.

([3]) Tale voce ricomprende le rettifiche di valore di rilevante entità calcolate a fini di vigilanza che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di fine e metà esercizio.

La differenza tra la somma degli elementi da 1) a 5) e la somma degli elementi da 6) a 11) costituisce il patrimonio di base.

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione elementi che, per le loro caratteristiche, possono determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

3.2. Patrimonio supplementare

Nei limiti di computabilità di cui al par. 3.4 gli elementi positivi del patrimonio supplementare sono:

i) le riserve da valutazione ([1]);

ii) gli strumenti innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base;

iii) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate;

iv) le plusvalenze nette su partecipazioni;

v) i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare;

vi) l'eventuale eccedenza delle rettifiche di valore nette complessive rispetto alle perdite attese ([2]);

vii) altri elementi positivi ([3]).

Da tali elementi vanno dedotti:

viii) le minusvalenze nette su partecipazioni;

ix) i filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare;

x) altri elementi negativi ([4]).

La differenza tra la somma degli elementi da i) a vii) e la somma degli elementi da viii) a x) costituisce il patrimonio supplementare.

([1]) Le riserve da valutazione riguardano: a) le attività materiali: i) riserve per le leggi speciali da rivalutazione; ii) attività materiali ad uso funzionale; b) le riserve positive su titoli disponibili per la vendita: i) titoli di debito; ii) titoli di capitale e quote di OICR.

([2]) Questa voce rileva esclusivamente per gli intermediari autorizzati all'utilizzo dei sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito che effettuano le rettifiche in aumento o in diminuzione al patrimonio di vigilanza, secondo quanto previsto nella "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 8, per tenere conto del confronto fra le perdite attese e le rettifiche di valore nette complessive (la computabilità è ammessa nei limiti dello 0,6 per cento delle attività a rischio ponderate).

([3]) Si fa riferimento alle "differenze di cambio" quando presentano segno positivo.

([4]) Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, gli altri elementi negativi sono costituiti dalle eventuali riduzioni di valore del portafoglio crediti richieste a fini di vigilanza. Tra tali riduzioni di valore rientrano le perdite sui crediti di rilevante entità che dovessero emergere al di fuori delle valutazioni di metà e fine esercizio.

3.3. *Attività dedotte dal patrimonio di vigilanza*

Gli elementi di seguito indicati sono dedotti per il 50 per cento dal patrimonio di base e per il 50 per cento dal patrimonio supplementare:

a) le partecipazioni in banche, società finanziarie e IMEL ([1]) superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti, qualunque sia il portafoglio contabile di allocazione ([2]);

b) le partecipazioni in imprese di assicurazione nonché le attività subordinate emesse dalle medesime imprese partecipate, se computate dall'emittente a fini patrimoniali;

c) le partecipazioni in titoli nominativi ([3]) di società di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni ([4]);

d) le partecipazioni in banche, società finanziarie e IMEL ([5]) pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso banche e società finanziarie, diverse da quelli indicati al precedente punto a), anche se non partecipate. Tali interessenze sono dedotte, qualunque sia il portafoglio contabile di allocazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare;

e) le posizioni verso cartolarizzazioni ([6]);

f) per gli intermediari autorizzati all'utilizzo dei sistemi IRB per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore nette complessive (cfr. "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione IV, par. 8).

Le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate sono dedotti in

---

([1]) Ai fini della presente normativa si prendono in considerazione anche le partecipazioni di tipo finanziario verso società estere.

([2]) Vengono dedotti anche le azioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate eventualmente allocati nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

([3]) Non vengono dedotte le partecipazioni rappresentate da azioni non nominative.

([4]) Non vengono dedotte le partecipazioni in SICAV incluse nel perimetro di consolidamento a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia.

([5]) Ai fini della presente normativa si prendono in considerazione anche le partecipazioni di tipo finanziario verso società estere.

([6]) Si fa riferimento alle posizioni verso le cartolarizzazione ponderate al 1250% o al 1666,67% (cfr. Sezione V del presente Capitolo) per le quali gli intermediari, in alternativa al calcolo dei requisiti patrimoniali, possono dedurre dal patrimonio di vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% dal patrimonio supplementare) il valore delle relative posizioni.

base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attività di cui ai precedenti punti da *a)* a *d)* classificate in bilancio nel portafoglio "attività disponibili per la vendita", l'importo da dedurre è al lordo (al netto) della riserva negativa (positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attività.

Gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicate ai precedenti punti *a)* e *d)*, sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti ([1]). Vengono dedotti anche le azioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate eventualmente allocati nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

In deroga a quanto previsto in via generale, sino al 31 dicembre 2012 gli elementi di cui al punto *b)* acquistati dagli intermediari prima del 20 luglio 2006 sono dedotti dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare.

3.3.1 Attività non dedotte

Non vengono dedotte dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni nonché gli strumenti innovativi di capitale, le attività irredimibili e subordinate nei confronti di banche, società finanziarie e IMEL consolidate con il metodo dell'integrazione globale o proporzionale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza.

Gli intermediari, inoltre, non deducono dal patrimonio di vigilanza:

- le partecipazioni in banche, società finanziarie e IMEL che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti non di capitale. Tale facoltà viene concessa purché, in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilità di indebitamento dell'emittente di quote di capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo ([2]);
- gli investimenti in azioni di società bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali l'Autorità di vigilanza bancaria del paese abbia consentito esplicitamente tale facoltà.

3.4. Limiti di computabilità

Il patrimonio di base viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

([1]) Sono dedotti anche i prestiti subordinati di 3° livello emessi da intermediari vigilati.

([2]) In questo modo, infatti, non viene a determinarsi una duplicazione delle attività di rischio assumibili (c.d. *double gearing*).

Luglio 2007

Gli strumenti innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base entro un limite pari al 20 per cento dell'ammontare del patrimonio di base, comprensivo degli strumenti innovativi stessi. Nell'ambito di tale limite gli strumenti che prevedono clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) connesse con la facoltà di rimborso o clausole di altro tipo atte ad incentivare il rimborso da parte dell'emittente devono essere contenuti nel limite pari al 15 per cento dell'ammontare del patrimonio di base comprensivo degli strumenti stessi. L'eventuale ammontare in eccesso può essere computato nel patrimonio supplementare, alla stregua di uno strumento ibrido di patrimonializzazione.

Il patrimonio supplementare è computabile nel patrimonio di vigilanza entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base.

Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo del 50 per cento del patrimonio di base. L'eventuale ammontare in eccesso può essere computato nel patrimonio di terzo livello.

3.5. Strumenti innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi di capitale che rispettano le condizioni di cui all'All. A, par. 1, possono essere ricompresi tra le componenti del patrimonio di base, nel rispetto dei limiti di computabilità di cui al par. 3.4. La parte eccedente tali limiti può essere computata nel patrimonio supplementare.

3.6. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente ancora a sua disposizione, nel rispetto dei limiti di computabilità di cui al par. 3.4 – gli strumenti ibridi di patrimonializzazione (quali le passività irredimibili e gli altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia) e le passività subordinate che rispettano le previsioni di cui all'All. A, paragrafi da 2 a 4.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dagli intermediari finanziari anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari.

3.7. Patrimonio di 3° livello

Gli elementi rientranti nel patrimonio di 3° livello possono essere utilizzati soltanto a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato – esclusi i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del

rischio di regolamento relativi al "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" – ed entro il limite pari al 71,4 per cento di detti requisiti.

Il patrimonio di 3° livello è costituito dai prestiti subordinati di 3° livello (cfr. Allegato A, par. 5) e dalle passività subordinate non computate nel patrimonio supplementare. Tali ultime passività non possono eccedere il limite del 50 per cento del patrimonio di base.

4. Filtri prudenziali

Le componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio degli intermediari, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati ([1]).

4.1. Attività finanziarie disponibili per la vendita

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di OICR) detenuti nel portafoglio di "attività finanziarie disponibili per la vendita" si applicano le seguenti disposizioni:

- gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.
- gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame ([2]).

Sono escluse dal computo di tali differenze le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate a conto economico.

4.2. Immobili

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

([1]) Per le istruzioni relative alla rilevazione dei filtri prudenziali nelle segnalazioni di vigilanza si fa rinvio a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006.

([2]) Sono escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, inclusi quelli di terzo livello, emessi da banche, IMEL, società finanziarie e di assicurazione classificati nel portafoglio "attività finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza dell'intermediario.

Il saldo tra le plus/minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

4.3. *Altri filtri prudenziali*

Nel patrimonio di base è inoltre computato:

- il saldo negativo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (ivi compresi i prestiti subordinati di 3° livello) emessi dall'intermediario computabili nel patrimonio di vigilanza del medesimo (o deducibili dal requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato), qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli "passività finanziarie di negoziazione" oppure "passività finanziarie valutate al *fair value*" ovvero siano oggetto di copertura.

Dal patrimonio di base è dedotto:

- il saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze cumulate relative agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati (ivi compresi i prestiti subordinati di 3° livello) emessi dall'intermediario computabili nel patrimonio di vigilanza del medesimo (o deducibili dal requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato), qualora tali strumenti siano classificati in bilancio nei portafogli "passività finanziarie di negoziazione" oppure "passività finanziarie valutate al *fair value*" ovvero siano oggetto di copertura.

5. Altri elementi negativi

Gli altri elementi negativi sono costituiti dalle eventuali riduzioni di valore del portafoglio crediti richieste ai fini di vigilanza ([1]). Fra tali riduzioni di valore rientrano le perdite sui crediti di rilevante entità che dovessero emergere nei mesi successivi a quelli di dicembre e di giugno.

Fra gli elementi negativi rientrano altresì le "differenze di cambio" rilevate in bilancio, quando presentano segno negativo nonché le rettifiche connesse con insussistenze dell'attivo, ammanchi e rapine non ancora addebitate al conto economico.

([1]) La disciplina in materia di bilanci degli intermediari finanziari prescrive infatti che le perdite di valore dei crediti – di tipo analitico o forfettario – sono portate in diretta diminuzione del valore dei crediti stessi esposto nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006).

6. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nelle partecipazioni detenute in società diverse da quelle bancarie, finanziarie, assicurative quotate in un mercato regolamentato e non valutate al *fair-value* in bilancio si compensano.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo, esso contribuisce per una quota pari al 35 per cento alla determinazione del patrimonio supplementare.

Le plusvalenze nette su partecipazioni sono computate nel patrimonio supplementare nel limite del 30 per cento del patrimonio di base.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va dedotto dal patrimonio supplementare per una quota del 50 per cento.

7. Patrimonio di vigilanza minimo per specifici intermediari

Gli intermediari finanziari che prestano l'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione devono disporre di un patrimonio di vigilanza almeno pari a:

- 1 milione di euro se le operazioni di cartolarizzazione per le quali viene svolta l'attività di *servicing* sono complessivamente di importo compreso tra 100 e 500 milioni di euro;
- 1,5 milioni di euro se le operazioni di cartolarizzazione per le quali viene svolta l'attività di *servicing* sono complessivamente di importo superiore a 500 milioni di euro.

8. Requisito patrimoniale complessivo

Gli intermediari finanziari detengono costantemente un ammontare di patrimonio di vigilanza non inferiore al requisito patrimoniale complessivo, che è pari alla somma dei requisiti patrimoniali prescritti a fronte dei rischi di credito (cfr. Sez. III), controparte (cfr. Sez. VI), mercato (cfr. Sez. VII), di cambio (cfr. Sez. VIII) ed operativo (cfr. Sez. IX).

A livello individuale, il requisito patrimoniale degli intermediari appartenenti a gruppi bancari o a gruppi di SIM è ridotto del 25 per cento a condizione che il gruppo di appartenenza dell'intermediario rispetti i requisiti patrimoniali nel loro intero ammontare.

9. Modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre è calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato da parte dell'assemblea dei soci. A tal fine gli

amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali, risultanti dalla situazione al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

La quantificazione del risultato reddituale da includere nel patrimonio deve essere effettuata dal competente organo amministrativo, il quale con l'approvazione del "progetto di bilancio" delibera in ordine alla previsione di attribuzione dell'utile o di sistemazione della perdita. In assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andrà calcolato senza tener conto dei relativi risultati reddituali (fermo restando che una volta intervenuta tale delibera il dato inizialmente trasmesso dovrà essere rettificato).

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate dalle relative assemblee sociali in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività secondo le modalità a tal fine previste (i dati segnaletici già trasmessi con riferimento alla data contabile del 31 dicembre dovranno essere rettificati di conseguenza).

Le predette disposizioni si applicano anche agli intermediari che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve avendo riguardo alla situazione riferita a tale data.

Relativamente al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno, gli amministratori procedono, ai soli fini del calcolo patrimoniale, e in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile semestrale.

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopraindicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza è preventivamente verificato dall'organo di controllo o – se il bilancio dell'intermediario è soggetto a revisione – anche dai revisori esterni.

ALLEGATO A

REQUISITI PER LA COMPUTABILITÀ NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DEGLI STRUMENTI "IBRIDI"

Gli intermediari finanziari possono computare nel patrimonio di vigilanza gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate che abbiano le caratteristiche descritte nei successivi paragrafi.

Gli intermediari finanziari trasmettono alla Banca d'Italia copia delle delibere dell'Organo amministrativo che comprovano la computabilità di detti strumenti nel patrimonio di vigilanza e di quelle che dispongono il rimborso anticipato degli strumenti in questione.

1. Strumenti innovativi di capitale

Gli strumenti innovativi di capitale, quali le *preference shares*, possono essere computati nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilità della base patrimoniale dell'intermediario. Tali condizioni sono le seguenti:

a) la società bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo di riferimento, deve essere insediata in un paese dell'UE o appartenente al Gruppo dei Dieci;

b) i titoli devono essere irredimibili. L'eventuale facoltà di rimborso da parte dell'emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 10 anni dall'emissione; il rimborso deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia;

c) eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. *step-up*) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; l'ammontare dello *step-up* non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello *spread* rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso;

d) il contratto deve prevedere la possibilità di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se, nell'esercizio precedente, l'intermediario emittente o l'intermediario che controlla direttamente o indirettamente la società emittente non ha avuto profitti distribuibili e/o non ha pagato dividendi agli azionisti, ordinari e di risparmio. La corresponsione degli interessi deve essere sospesa, qualora il coefficiente patrimoniale complessivo dell'intermediario scenda al di sotto del 4% per effetto di perdite di esercizio;

e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente;

Luglio 2007

f) il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilità dell'intermediario, qualora il coefficiente patrimoniale scenda al di sotto del 4% per effetto di perdite di esercizio;

g) in caso di liquidazione dell'intermediario, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori;

h) nel caso in cui l'emissione avvenga tramite una controllata estera vi sia un apposito contratto (*on-lending*) che determini il trasferimento delle somme raccolte all'intermediario a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione.

2. Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che:

a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del limite per l'iscrizione fissato dall'art. 106 TUB, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al nulla osta della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto *a)*.

3. Passività subordinate

Le passività subordinate emesse dagli intermediari concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

a) in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;

c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti *a)* e *c)*, il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.

I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione connesse con la facoltà di rimborso anticipato (c.d. *step-up*) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare dello *step-up* sia inferiore a 100 punti base. Per i prestiti che presentino livelli di *step-up* prossimi a tale massimo, la Banca d'Italia si riserva di ammetterne la computabilità nel patrimonio supplementare limitatamente a una quota del prestito stesso.

Sui titoli rappresentativi delle passività subordinate è richiamato il contenuto della clausola indicata alla precedente lettera *a)*.

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione dell'intermediario. Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

4. Disposizioni comuni agli strumenti ibridi di patrimonializzazione a alle passività subordinate

4.1. Garanzie prestate all'emissione e conseguenti operazioni di "on-lending"

Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate, indicate nelle presenti istruzioni, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

– con il primo l'intermediario assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);

- con il secondo l'intermediario emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prenditore finale (operazione di *"on-lending"*).

Il rilascio della garanzia non deve obbligare l'intermediario a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di *"on-lending"*.

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre che:

- la garanzia prestata dall'intermediario abbia anch'essa carattere subordinato;
- l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di *"on-lending"* a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dall'intermediario in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

4.2. Riacquisto da parte dell'intermediario emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate

L'intermediario può liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate dallo stesso emessi, per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione ([1]).

Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio supplementare ([2]).

Nel caso di riacquisto di quote del prestito subordinato, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Le anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su prestiti subordinati nonché le operazioni di finanziamento concesse dall'intermediario per finalità di riacquisto di tali passività sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione della passività dell'intermediario con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a

([1]) Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito.

([2]) Le passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione riacquistati sono dedotti dal patrimonio di vigilanza al valore di bilancio.

beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e cadenze, un atto coordinato.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

5. Prestiti subordinati di 3° livello

I "prestiti subordinati di 3° livello" devono soddisfare le seguenti condizioni:

- hanno durata originaria pari o superiore a due anni; qualora la scadenza sia indeterminata, deve essere previsto un preavviso per il rimborso di almeno 2 anni;
- sono stati interamente versati;
- rispondono alle altre condizioni previste per le analoghe passività computabili nel patrimonio supplementare, ad eccezione, ovviamente, di quella concernente la durata del prestito;
- non rientrano nel calcolo del patrimonio supplementare;
- sono soggetti alla "clausola di immobilizzo" (c.d. "clausola di *lock-in*"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali dell'intermediario a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali.

Luglio 2007

SEZIONE III. REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEL RISCHIO DI CREDITO

1. Premessa

Il rischio di credito rappresenta, in prima approssimazione, il rischio di incorrere in perdite a motivo dell'inadempienza o dell'insolvenza della controparte. In senso più ampio il rischio di credito è il rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte nei confronti della quale esiste un'esposizione generi una corrispondente diminuzione del valore della posizione creditoria.

A fronte del rischio di credito gli intermediari finanziari sono tenuti a mantenere una dotazione patrimoniale minima.

Per il calcolo del rischio di credito, gli intermediari possono utilizzare diverse metodologie.

La metodologia "standardizzata" associa a ogni posizione esposta al rischio di credito una specifica ponderazione, determinata in funzione della tipologia della controparte e del rating attribuito da un'agenzia specializzata; l'utilizzo della metodologia standardizzata presuppone una struttura organizzativa idonea a rilevare il rischio di credito nell'ambito dell'operatività aziendale e a valutare tale esposizione con frequente periodicità.

La metodologia "standardizzata semplificata" raggruppa tutte le opzioni più semplici della metodologia standardizzata e consente di calcolare la propria esposizione al rischio di credito senza utilizzare i giudizi delle agenzie di rating. L'utilizzo di tale metodologia è consigliata per quegli operatori con un'attività non particolarmente esposta al rischio di credito.

Le metodologie basate sui rating interni (*internal rating based*, IRB) consentono di calcolare l'esposizione al rischio di credito mediante l'utilizzo di un sistema interno di valutazione del merito creditizio della controparte. Tale metodologia, indirizzata agli operatori più evoluti, implica l'avvio di un processo di valutazione da parte della Banca d'Italia.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"agenzia esterna di valutazione del merito di credito" o "External Credit Assessment Institution (ECAI)"*, un'agenzia di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (cfr. All. B della presente Sezione);

— *"amministrazione centrale"*, il governo centrale di uno Stato sovrano;

— *"enti del settore pubblico"*, gli enti pubblici, diversi dallo Stato e dagli enti territoriali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro, gli altri organismi pubblici nazionali o locali privi di personalità giuridica. Non rientrano fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinati alla vendita o alla commercializzazione, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative;

— *"enti territoriali"*, regioni, province, città metropolitane ([1]), comuni e unioni di comuni ([2]);

— *"esposizioni"*, le attività per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate). Sono escluse dalle esposizioni le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza e quelle che costituiscono il portafoglio di negoziazione di vigilanza assoggettate ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (cfr. Capitolo 4);

— "*OICR*", gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di diritto italiano o estero, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

— "*piccole e medie imprese*", le imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro (il limite del fatturato va calcolato avendo riguardo all'insieme di soggetti connessi) ([3]);

— "*rating*", la valutazione del merito creditizio rilasciata da una ECAI;

— "*solicited rating*", il rating rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo. Sono equiparati ai *solicited rating* i rating rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il soggetto abbia ottenuto un *solicited rating;*

— "*unsolicited rating*", il rating rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

([1]) Costituite ai sensi del d.lgs. 267/2000.

([2]) Come previste dal d.lgs. 267/2000.

([3]) Si fa riferimento alla definizione di "clienti connessi" prevista dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi. In particolare, sono considerati "gruppo di clienti connessi" due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto: *a*) uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica"); ovvero: *b*) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera *a*), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione "economica").

Luglio 2007

3. Disciplina

Gli intermediari finanziari mantengono costantemente, quale requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, un ammontare del patrimonio di vigilanza pari ad almeno:

– l'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio, qualora l'intermediario finanziario raccolga risparmio tra il pubblico ([1]);

– il 6 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio, qualora l'intermediario finanziario non raccolga risparmio tra il pubblico.

Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato secondo uno dei metodi descritti nei paragrafi seguenti. Nel paragrafo 3.1. viene descritto il metodo "standardizzato"; nel paragrafo 3.2, il metodo "standardizzato semplificato"; nel paragrafo 3.3 viene stabilito che gli intermediari che intendono utilizzare i metodi IRB devono applicare la disciplina prevista per le banche.

3.1. Metodo standardizzato

L'applicazione del metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito comporta:

1) la suddivisione delle esposizioni in diverse classi ("portafogli"), a seconda della natura della controparte ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto o delle modalità di svolgimento di quest'ultimo.

2) l'applicazione a ciascun portafoglio di coefficienti di ponderazione diversificati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio rilasciate da un soggetto terzo riconosciuto dalla Banca d'Italia (ECAI, cfr. Allegato B) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (*Export Credit Agencies*, ECA) riconosciute dalla Banca d'Italia o da un'autorità competente di altro Stato comunitario.

In particolare, per il portafoglio "amministrazioni centrali e banche centrali", la ponderazione dipende dal rating attribuito dalle ECAI o dalle ECA ai singoli Stati; per il portafoglio "intermediari vigilati", la ponderazione dipende dal rating dello Stato nel quale ha sede l'intermediario vigilato; per il portafoglio "enti del settore pubblico" le regole della ponderazione sono le medesime previste per gli intermediari vigilati; per le imprese la ponderazione si basa sul rating specifico dell'impresa.

E' poi previsto un portafoglio al dettaglio (*retail*) nel quale confluiscono le esposizioni verso persone fisiche e piccole e medie imprese che rispettano specifici requisiti; tali esposizioni sono ponderate al 75 per cento.

([1]) Cfr. Cap. IX delle presenti Istruzioni.

In un apposito portafoglio confluiscono le esposizioni garantite da ipoteca su immobili: a seconda della natura, residenziale o non residenziale, dell'immobile, la ponderazione delle esposizioni è, rispettivamente, del 35 per cento e del 50 per cento.

Specifiche ponderazioni sono previste per gli OICR, le esposizioni scadute, le obbligazioni bancarie garantite, le esposizioni ad alto rischio.

3.1.1 Calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito

Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, determinato tenendo conto dei filtri prudenziali, dell'esistenza di forme di protezione del credito di tipo reale e personale (soggetti garanti/venditori di protezione).

Le esposizioni nei confronti di un soggetto residente o avente sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato appartenente al G-10, ove non sia diversamente previsto, sono classificate nel portafoglio equivalente a quello in cui sono classificate nello Stato di appartenenza del debitore; l'equivalenza dei portafogli viene stabilita avendo riguardo all'allegato VI della direttiva 2006/48/CE.

Per le esposizioni nei confronti di un soggetto residente o avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea o al G-10, si applicano in via analogica, ai fini della riconduzione a un portafoglio, i criteri previsti per i soggetti italiani.

Fermo restando che le esposizioni riconducibili al portafoglio "posizioni scadute" sono sempre incluse in questo portafoglio, nel caso in cui un'esposizione sia riconducibile a più portafogli, si applicano le seguenti regole di imputazione:

— le esposizioni nei confronti di persone fisiche e piccole e medie imprese sono classificate nel portafoglio "esposizioni verso imprese e altri soggetti" qualora non ricorrano le condizioni per ricondurle nel portafoglio al "dettaglio";

— le esposizioni riconducibili sia al portafoglio "esposizioni garantite da ipoteca su immobili" sia ad altro portafoglio individuato sulla base della natura del debitore sono inserite nel portafoglio che comporta l'applicazione del fattore di ponderazione più basso.

3.1.2 Ponderazione delle esposizioni

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Alle esposizioni nei confronti delle amministrazioni centrali e banche centrali sono applicate ponderazioni differenziate sulla base del rating attribuito a tali soggetti da ECAI secondo quanto indicato dalla Tabella 1.

Tabella 1

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	0%
2	20%
3	50%
4 e 5	100%
6	150%

Qualora un intermediario non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero le ECAI prescelte non attribuiscano un rating al debitore, si applicano alternativamente:

– ponderazioni differenziate, secondo quanto indicato nella Tabella 2, sulla base dei punteggi assegnati dalla SACE s.p.a. o da altra ECA riconosciuta da Autorità di vigilanza di altri Stati membri dell'Unione Europea, se l'intermediario finanziario ha dichiarato che intende avvalersi di tali punteggi;
– un fattore di ponderazione del 100 per cento.

Tabella 2

Punteggi	Ponderazioni
0 – 1	0%
2	20%
3	50%
4 – 6	100%
7	150%

Tra le esposizioni nei confronti dello Stato italiano rientrano quelle nei confronti degli organi costituzionali, dei ministeri, della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Le esposizioni nei confronti della Banca Centrale Europea sono ponderate a zero ([1]).

2. Esposizioni verso intermediari vigilati

Alle esposizioni verso gli intermediari vigilati è assegnato un fattore di ponderazione del rischio determinato in base alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato nel quale tali intermediari hanno la sede principale, conformemente a quanto indicato nella Tabella 3.

Qualora l'intermediario non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero non sia stato attribuito un rating, si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

Tabella 3

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	100%
4 e 5	100%
6	150%

Alle esposizioni a breve termine si applicano i seguenti fattori di ponderazione preferenziali:

- esposizioni nei confronti di intermediari vigilati aventi durata originaria pari o inferiore a tre mesi: 20 per cento;
- esposizioni verso intermediari vigilati aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate nella valuta del paese di appartenenza del debitore, a condizione che la provvista corrispondente sia denominata nella medesima valuta: 20 per cento;
- esposizioni verso intermediari vigilati aventi sede in Stati diversi da Stati membri dell'Unione Europea con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate nella valuta del paese di appartenenza del debitore, a condizione che la provvista corrispondente sia denominata nella medesima valuta: fattore di ponderazione immediatamente meno

([1]) Le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali di Stati membri dell'Unione Europea denominate nella valuta locale sono ponderate a zero se la corrispondente provvista è denominata nella medesima valuta (fattore di ponderazione preferenziale). Qualora l'Autorità di vigilanza di un altro Stato assegni un fattore di ponderazione inferiore a quello previsto ai sensi della tabella 1 alle esposizioni denominate e finanziate nella valuta locale verso la propria amministrazione centrale o la propria banca centrale (fattore di ponderazione preferenziale), gli intermediari assegnano alle esposizioni in questione il medesimo fattore di ponderazione.

favorevole, secondo quanto previsto dalla tabella 1, rispetto a quello applicato alle esposizioni verso le corrispondenti amministrazioni centrali.

Le azioni, gli strumenti innovativi di capitale nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e subordinati emessi da intermediari vigilati sono ponderati al 100 per cento se non dedotti dal patrimonio di vigilanza ([1]).

Le esposizioni verso gli intermediari vigilati, le società di gestione del risparmio e le società strumentali appartenenti al medesimo gruppo bancario aventi sede in Italia sono ponderate a zero, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali su base individuale, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la controparte sia soggetta a procedure di gestione e misurazione del rischio a livello consolidato;

b) la transazione sia documentata per iscritto ([2]).

3. *Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico*

Alle esposizioni nei confronti degli enti di cui al libro I, capi II e III, del codice civile (associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute, comitati) e alle imprese sociali ([3]) si applica la ponderazione del 100 per cento.

Alle esposizioni verso gli enti del settore pubblico sono applicate le ponderazioni previste per le esposizioni verso gli intermediari vigilati appartenenti al medesimo Stato (cfr. par. 2), con l'esclusione dei fattori di ponderazione preferenziale previsti per le esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi.

La Banca d'Italia può stabilire per gli enti del settore pubblico l'applicazione della medesima ponderazione dell'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza in presenza di un'idonea garanzia dell'amministrazione centrale.

Le esposizioni nei confronti di un ente del settore pubblico avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero del G-10, per il quale sia prevista nello Stato di appartenenza la medesima ponderazione prevista per gli intermediari vigilati oppure per le amministrazioni centrali dello Stato, sono ponderate secondo il medesimo fattore impiegato nello

([1]) Sono escluse le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.

([2]) L'espressione "per iscritto" si intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia.

([3]) Sono imprese sociali le organizzazioni cui si applica il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale.

Stato in cui l'ente ha sede. La Banca d'Italia può estendere questo trattamento agli enti del settore pubblico aventi sede in altri Stati che abbiano un regime di vigilanza equivalente a quello italiano.

4. Esposizioni verso enti territoriali

Agli enti territoriali si applica il medesimo fattore di ponderazione previsto per gli enti del settore pubblico dello Stato di appartenenza.

La Banca d'Italia può consentire l'applicazione agli enti territoriali di un fattore di ponderazione pari a quello applicato all'amministrazione centrale dello Stato di appartenenza qualora tale ente abbia poteri di imposizione tali che non vi sia nessuna significativa differenza di rischio.

Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero appartenente al G-10 applichi agli enti territoriali rientranti nella propria giurisdizione la stessa ponderazione prevista per l'amministrazione centrale dello Stato, gli intermediari possono impiegare tale ponderazione.

5. Esposizioni verso organizzazioni internazionali

Le esposizioni verso organizzazioni internazionali sono ponderate con un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

Le esposizioni nei confronti della Comunità europea, della Banca dei Regolamenti Internazionali e del Fondo Monetario Internazionale sono ponderate a zero.

6. Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

Le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo (BMS) ([1]) sono ponderate in base al rating ad esse attribuito da un'ECAI, in base alla tabella 4 ([2]). Qualora non sia stato attribuito un rating ovvero l'intermediario non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI, si applica un fattore di ponderazione pari al 50 per cento.

([1]) Rientrano tra le banche banche multilaterali di sviluppo la *Inter-American Investment Corporation*, la *Black-Sea Trade and Development Bank*, e la *Central American Bank for Economic Integration*.

([2]) Alle esposizioni verso le seguenti BMS, indipendentemente dall'eventuale rating esterno assegnato, si applica la ponderazione "zero":
a) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS);
b) Società finanziaria internazionale;
c) Banca interamericana di sviluppo;
d) Banca asiatica di sviluppo;
e) Banca africana di sviluppo;
f) Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
g) Nordic Investment Bank;
h) Banca di sviluppo dei Caraibi;
i) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);
j) Banca europea per gli investimenti (BEI);
k) Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (la quota non versata del capitale sottoscritto nel FEI è ponderata al 20%);
l) Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.

Luglio 2007

Tabella 4

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	50%
4 e 5	100%
6	150%

Le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale nonché gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e subordinati sono ponderati al 100 per cento ([1]).

7. Esposizioni verso imprese e altri soggetti

Rientrano in questo portafoglio le esposizioni nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1) a 6) nonché le esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese che non possono essere classificate nel portafoglio al dettaglio secondo quanto previsto dal paragrafo 8.

Le esposizioni verso imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono ponderate in base al rating, attribuito da una ECAI, relativo al merito di credito, conformemente a quanto indicato nella Tabella 5. Qualora l'intermediario non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero non sia attribuito un rating, si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento. La ponderazione di tali imprese non può comunque essere più favorevole di quella assegnata all'amministrazione centrale dello Stato in cui l'impresa ha sede.

Tabella 5

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3 e 4	100%
5 e 6	150%

Le rimanenti esposizioni classificate in questo portafoglio sono ponderate al 100 per cento.

([1]) Sono escluse le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitali, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato.

Luglio 2007

7.1 Crediti commerciali acquistati verso imprese ("factoring")

Nel caso di crediti commerciali acquistati verso imprese non finanziarie gli intermediari applicano le regole previste dal presente paragrafo. Possono rientrare in questa categoria di esposizioni, tra gli altri, i crediti commerciali acquistati da terzi mediante operazioni di factoring oppure di sconto effettuate "pro soluto" o "pro solvendo". Sono invece esclusi gli anticipi su fatture "salvo buon fine".

Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio (cfr. par. 3.1.1).

Ai fini dell'intestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. Pertanto:

a) nel caso di operazioni "pro solvendo" oppure di operazioni "pro soluto" che non abbiano superato il test per la "*derecognition*" previsto dallo IAS 39, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole contemplate dal portafoglio di pertinenza di quest'ultimo;

b) nel caso di operazioni "pro soluto" che abbiano superato il test per la "*derecognition*" previsto dallo IAS 39 ("pro soluto effettivo"), le relative esposizioni vanno imputate in capo ai debitori ceduti e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole contemplate dai portafogli di pertinenza di questi ultimi.

Con riferimento al caso *a)*, le esposizioni possono essere alternativamente intestate al debitore ceduto qualora siano soddisfatti i requisiti operativi di seguito indicati, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti.

a) <u>Certezza giuridica</u>

Gli intermediari verificano che la struttura delle operazioni creditizie poste in essere assicuri in tutte le prevedibili circostanze il mantenimento della proprietà e del controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti commerciali. Essi dispongono di procedure volte a garantire che il diritto sui crediti e sui pagamenti ricevuti sia protetto nel caso di situazioni di fallimento del cedente oppure di controversie legali che possano ostacolare significativamente la capacità degli intermediari di riscuotere o cedere i crediti commerciali o di conservare il controllo sui connessi pagamenti.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio del rischio, gli intermediari finanziari tengono conto del rischio di revocatoria dovuto al fallimento del cedente.

Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente, gli intermediari si assicurano che gli incassi siano loro retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. I contratti devono prevedere

che la retrocessione all'intermediario delle somme incassate avvenga entro un contenuto periodo di tempo.

b) Efficacia dei sistemi di controllo

L'intermediario controlla la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria del cedente. In particolare, l'intermediario che potrà operare su un campione di cedenti definito sulla base di procedure formalizzate:

i. valuta il grado di correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria del cedente;

ii. dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per selezionare i cedenti;

iii. valuta le caratteristiche dei portafogli di crediti commerciali acquistati;

iv. qualora i crediti commerciali siano gestiti per pool, si dota di efficaci politiche e procedure per controllare il grado di concentrazione delle esposizioni verso singoli debitori (o gruppo di debitori connessi) all'interno di ciascun pool e tra pool differenti.

Ove invece le cessioni non siano portate a conoscenza dei debitori ceduti e l'attività d'incasso sia delegata ai cedenti o ad un *servicer*, tali controlli andranno condotti presso ciascun cedente o *servicer* in modo sistematico e con periodicità prestabilita.

c) Efficacia dei sistemi per la risoluzione di situazioni problematiche

L'intermediario dispone di sistemi e procedure che consentono di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria dei cedenti e della qualità dei crediti commerciali acquistati, nonché di gestire in modo adeguato i problemi che emergono. In particolare, l'intermediario dispone di sistemi informativi adeguati e di strategie e di procedure chiare ed efficaci per controllare il rispetto delle clausole contrattuali, la gestione dei crediti anomali, l'avvio di azioni di recupero.

d) Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la disponibilità di credito e gli incassi

L'intermediario specifica in formali documenti interni tutti gli aspetti sostanziali dei programmi di acquisto di crediti commerciali, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili, la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi ([1]). Tali elementi sono definiti tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi inclusi la situazione finanziaria dei cedenti, i rischi di concentrazione, l'evoluzione della qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela dei cedenti.

([1]) Ad esempio, sono concordate con il cedente modalità di gestione degli incassi volte a rafforzare le tutele per il cessionario (ad esempio, canalizzazione degli incassi su conti vincolati a favore del cessionario medesimo; accesso on-line ai conti medesimi).

I sistemi interni assicurano che i fondi siano erogati soltanto contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

e) Conformità con le politiche e le procedure interne dell'intermediario

L'intermediario dispone di un efficace processo interno volto a verificare la conformità dell'operatività in crediti commerciali con le anzidette strategie e procedure interne. Il processo interno prevede regolari revisioni delle principali fasi del programma di acquisto di crediti commerciali nonché verifiche finalizzate ad evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse tra le funzioni coinvolte nel programma.

7.2 Crediti commerciali al dettaglio

I crediti commerciali acquistati sono trattati come esposizioni al dettaglio di cui al par. 8 ove rispettino i requisiti previsti per tale classe di attività, nonché i requisiti operativi di cui al punto 7.1.

7.3 Trattamento come cartolarizzazione

Alle operazioni di factoring o di sconto che prevedono clausole contrattuali che danno origine a un meccanismo di "*tranching*" gli intermediari possono applicare il trattamento prudenziale previsto per le posizioni verso la cartolarizzazione (Cfr. Sezione IV del presente Capitolo).

8. Esposizioni al dettaglio (retail)

Rientrano in questo portafoglio le esposizioni non garantite ([1]) che soddisfano le seguenti condizioni:

a) l'esposizione è nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese;

b) l'esposizione verso un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) ([2]) non supera l'1 per cento del totale del portafoglio;

c) il totale degli importi dovuti all'intermediario (o all'eventuale gruppo di appartenenza) da un singolo cliente (o da un gruppo di clienti connessi), ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non supera il valore di 1 milione di euro. Si calcolano a tal fine anche le esposizioni scadute (cfr. par. 3.1.4).

Alle esposizioni classificate nel portafoglio al dettaglio si applica un fattore di ponderazione pari al 75 per cento.

([1]) Per esposizione non garantita si intende un'esposizione non coperta da forme di protezione del credito, così come definite nella Sezione IV del presente capitolo.

([2]) Per la definizione di "gruppo di clienti connessi", cfr. la disciplina sulla concentrazione dei rischi (cfr. sez. VIII del presente Capitolo).

Non sono ricompresi nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio le obbligazioni, gli altri titoli di debito e gli strumenti finanziari emessi in serie, previsti dal codice civile.

9. Esposizioni con rating a breve termine

Alle esposizioni a breve termine verso intermediari vigilati e imprese per le quali sia disponibile una specifica valutazione del merito di credito a breve termine di una ECAI, gli intermediari – che si avvalgono delle valutazioni di tale ECAI – applicano un fattore di ponderazione del rischio individuato in conformità alla tabella 6, anche se diverso dal fattore di ponderazione preferenziale per gli intermediari vigilati previsto dal punto 2.

Tabella 6

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3	100%
da 4 a 6	150%

10. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

10.1 Metodo basato sulle valutazioni del merito di credito

Le esposizioni verso OICR sono ponderate in base al rating attribuito da una ECAI, conformemente a quanto indicato nella Tabella 7.

Tabella 7

Classe di merito di credito	Ponderazione
1	20%
2	50%
3 e 4	100%
5 e 6	150%

Qualora l'intermediario (o l'eventuale gruppo di appartenenza) non si avvalga di valutazioni rilasciate da ECAI ovvero non sia stato attribuito un rating, si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

La Banca d'Italia può stabilire – per esposizioni in singoli OICR associate a rischi particolarmente elevati – una ponderazione del 150 per cento.

10.2 Metodo del fattore medio di ponderazione

Nel caso in cui l'intermediario sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti a un OICR, si può applicare a tale esposizione un fattore medio di ponderazione del rischio dato dalla somma dei prodotti tra l'incidenza di ogni singola esposizione sul totale e il corrispondente fattore di ponderazione.

Qualora l'intermediario non sia a conoscenza delle effettive esposizioni sottostanti a un OICR, ma possa rilevare dal regolamento del fondo o da documenti equiparabili le informazioni circa i limiti massimi dell'investimento nelle diverse classi di attività di rischio, essa può applicare alla sua esposizione un fattore medio di ponderazione del rischio, calcolato in base a tali informazioni: in tal caso, la ponderazione viene calcolata mediante l'applicazione progressiva, in ordine discendente, delle ponderazioni delle classi di esposizioni con il requisito patrimoniale più elevato, nella misura massima consentita dal regolamento dell'OICR, fino al raggiungimento del limite massimo degli investimenti totali ([1]).

Gli intermediari possono applicare il fattore medio di ponderazione del rischio di un OICR se sono soddisfatti i seguenti criteri di ammissibilità:

a) l'OICR è gestito da una società soggetta alla vigilanza di un'autorità di vigilanza di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero appartenente al G-10.

b) il regolamento dell'OICR o un documento ad esso equivalente include:
   - le categorie delle attività nelle quali l'OICR è autorizzato a investire;
   - se vigono limiti agli investimenti, i relativi limiti e le metodologie per calcolarli;

c) una relazione sull'attività dell'OICR viene presentata quanto meno su base annuale per consentire una valutazione delle attività e delle passività, del risultato della gestione e delle operazioni nel periodo considerato.

Gli intermediari possono avvalersi di soggetti terzi per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito relativo a quote di OICR. In particolare, tale compito può essere attribuito alla SGR che gestisce l'OICR ovvero alla banca depositaria o sub-depositaria. Gli intermediari valutano

---

([1]) Ad esempio, se il regolamento prevede una composizione degli investimenti secondo la quale l'OICR può investire al massimo il 20 per cento in azioni di imprese prive di rating (ponderazione 100 per cento) e il resto in titoli pubblici italiani (ponderazione 20 per cento), la ponderazione media sarebbe data da: MEDIA (20%*100% + 80%*20%) = 36%.

attentamente tale scelta, tenendo conto della dimensione e della complessità degli OICR per i quali si conferisce l'incarico ([1]).

11. Posizioni verso cartolarizzazioni

Per le posizioni verso cartolarizzazioni gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente a quanto indicato nella Sezione V del presente Capitolo.

3.1.3 Esposizioni garantite da immobili

1. Regole generali

Sono inserite nel portafoglio "esposizioni garantite da immobili" le esposizioni connesse a contratti di leasing immobiliare o totalmente garantite da un'ipoteca su un immobile, secondo le modalità indicate in questa Sezione, purché siano soddisfatte, oltre a quelle previste dai punti da 2 a 5, le seguenti condizioni:

a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore ([2]);

b) l'immobile sia stimato da un perito indipendente ([3]) ad un valore non

---

([1]) Gli intermediari che intendono incaricare un altro soggetto per calcolare il requisito devono:

- valutare l'adeguatezza di tale soggetto a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti dell'OICR;
- stipulare una convenzione nella quale sono definiti con precisione i compiti relativi al calcolo del requisito; sono disciplinati le modalità, i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui il soggetto incaricato del calcolo fornisce alla banca delegante ogni elemento informativo, la documentazione e le risultanze dell'attività di calcolo effettuata;
- verificare con continuità il rispetto dei termini della convenzione.

La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia dall'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuità nel calcolo del requisito patrimoniale.

Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento dei compiti del soggetto che calcola il requisito, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultimo è disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che, ove l'incarico sia conferito a tempo indeterminato, lo stesso possa essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinunzia del "soggetto delegato" occorrerà un termine di preavviso non inferiore a sei mesi; inoltre nella stessa convenzione deve essere previsto che l'efficacia della revoca o della rinunzia sia sospesa sino a che un altro soggetto idoneo accetti l'incarico in sostituzione del precedente.

([2]) Questo requisito non esclude le situazioni in cui fattori puramente macroeconomici influenzino sia il valore dell'immobile che la regolarità dell'adempimento del debitore.

([3]) Per perito indipendente si intende una persona che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per effettuare una valutazione, che non abbia preso parte al processo di decisione del credito né sia coinvolto nel monitoraggio del medesimo.

superiore al valore di mercato ([1]) ([2]);

c) la garanzia è opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e può essere escussa in tempi ragionevoli.

d) vi è un'adeguata sorveglianza sul bene immobile ([3]).

e) le tipologie di immobili accettati in garanzia e le connesse politiche creditizie devono essere chiaramente documentate;

f) il bene oggetto della garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni.

La parte di un finanziamento che eccede i limiti regolamentari di *loan-to-value* previsti dal presente paragrafo è classificata in un altro portafoglio in conformità dei criteri stabiliti dal presente Sezione.

Qualora l'esposizione sia assistita da una garanzia reale su un immobile situato in altro Stato membro dell'Unione europea e, per i finanziamenti assistiti da garanzia su un immobile residenziale, in un altro Stato del G-10, la medesima è classificata nel portafoglio "esposizioni garantite da immobili" se l'autorità di vigilanza del Paese in cui è situato l'immobile considera tale garanzia idonea per la riconduzione al portafoglio omologo.

2. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili residenziali

Alle operazioni di leasing su immobili di tipo residenziale nelle quali il locatario ha un'opzione di acquisto si applica una ponderazione pari al 35 per cento, a condizione che:

([1]) Per valore di mercato si intende l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza costrizioni. Il valore di mercato è documentato in modo chiaro e trasparente.

([2]) La valutazione può essere effettata a un valore non superiore al "valore del credito ipotecario" (come definito dall'allegato VIII, parte III, punto 64, della direttiva 2006/48/CE), qualora l'immobile sia ubicato in uno Stato membro dell'Unione europea che consente tale valutazione.

([3]) A tal fine: i) il valore dell'immobile deve essere verificato almeno una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali e una volta l'anno per gli immobili non residenziali, ovvero più frequentemente nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. E' possibile anche utilizzare metodi statistici per sorvegliare il valore degli immobili e individuare quelli che necessitano di una verifica; ii) qualora le verifiche di cui al punto i) indichino una diminuzione rilevante del valore dell'immobile, viene svolta una stima da parte di un perito indipendente, basata su un valore non superiore a quello di mercato. La valutazione del valore dell'immobile deve essere comunque rivista da parte di un perito indipendente almeno ogni tre anni per esposizioni di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento del patrimonio di vigilanza dell'intermediario. La prima valutazione peritale dovrà essere effettuata alla data di entrata in vigore della presente normativa per tutte le operazioni in essere da più di 3 anni.

La valutazione può essere effettata a un valore non superiore al "valore del credito ipotecario" (come definito dall'allegato VIII, parte III, punto 64, della direttiva 2006/48/CE), qualora l'immobile sia ubicato in uno Stato membro dell'Unione europea che consente tale valutazione.

a) l'opzione di acquisto possa essere esercitata solo qualora siano stati corrisposti tutti i canoni;

b) il locatore mantenga la proprietà del bene immobile fino al momento del pagamento del prezzo di acquisto a seguito dell'esercizio dell'eventuale opzione di acquisto da parte del locatario;

c) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti;

d) il finanziamento sia contenuto entro l'80 per cento del valore di mercato dell'immobile (condizione del *loan-to-value*). A tale fine, l'ammontare del finanziamento è pari al valore attuale netto della somma dei "canoni di leasing minimi", definiti come i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e il corrispettivo di qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un'opzione il cui esercizio sia ragionevolmente certo).

3. Esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali

Alle esposizioni totalmente garantite da ipoteca su immobili residenziali si applica una ponderazione del 35 per cento a condizione che:

a) si tratti di immobili residenziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in locazione o destinati a essere dati in locazione dal proprietario;

b) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti;

c) l'importo dell'esposizione non ecceda l'80 per cento del valore dell'immobile ([1]); tale limite può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative (cfr. punto 3.1) (condizione del *loan-to-value*).

La condizione sub *b)* non è necessaria nel caso di esposizioni pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati in Stati membri dell'Unione Europea per i quali le singole autorità di vigilanza hanno accertato che nel rispettivo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi.

([1]) Il valore dell'immobile è pari al valore di mercato (o al valore del credito ipotecario), ridotto eventualmente per tener conto dei risultati della sorveglianza nonché di precedenti iscrizioni ipotecarie sul medesimo immobile.

3.1 Garanzie integrative idonee

E' possibile applicare la ponderazione del 35 per cento all'intero ammontare del finanziamento garantito da ipoteca su immobili residenziali, secondo quanto previsto dal paragrafo 3, qualora l'ammontare del finanziamento sia superiore all'80 per cento del valore del bene immobile ipotecato e non superi il 100 per cento di tale valore (condizione del *loan-to-value*), in presenza di idonee garanzie integrative ([1]). Le garanzie integrative possono essere offerte dal debitore o da una parte terza.

Le garanzie vanno acquisite in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite dell'80 per cento.

Per essere idonee a consentire alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di contenimento del rischio di credito, le garanzie integrative devono rispettare i requisiti previsti dalla disciplina in materia di attenuazione sul rischio di credito (cfr. Sezione IV del presente Capitolo).

4. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali

Alle operazioni di leasing su immobili non residenziali (immobile destinato a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) nelle quali il locatario ha un'opzione di acquisto si applica una ponderazione pari al 50 per cento.

Il fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento si applica alla parte del prestito che non supera il 50 per cento del valore di mercato del bene immobile locato; alla restante parte del finanziamento si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento ([2]).

Tale trattamento è riconosciuto a condizione che:

a) l'opzione di acquisto possa essere esercitata solo qualora siano stati corrisposti tutti i canoni;

b) il locatore mantenga la proprietà del bene immobile fino al momento del pagamento del prezzo di acquisto a seguito dell'esercizio dell'eventuale opzione di acquisto da parte del locatario;

c) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile sottostante che funge da

---

([1]) Le garanzie integrative possono essere costituite da: fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato.

([2]) Fino al 31.12.2012 la ponderazione del 50 per cento si applica all'intero ammontare del prestito.

garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti ([1]).

La ponderazione del 50 per cento è ammessa anche per le esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali situati in altri Stati membri dell'Unione Europea purché le competenti autorità di vigilanza consentano tale trattamento prudenziale.

5. *Esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali*

Le esposizioni pienamente garantite da ipoteca su beni immobili non residenziali (immobili destinati a uffici, al commercio o ad altre attività produttive) situati in Italia possono essere ponderati al 50 per cento a condizione che:

a) la capacità di rimborso del debitore non dipenda in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall'immobile che funge da garanzia, ma dalla capacità del debitore di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti;

b) l'importo dell'esposizione non ecceda il 100 per cento del valore dell'immobile ([2]);

La condizione sub a) non è necessaria nel caso di esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati in Stati membri dell'Unione Europea per i quali le singole autorità di vigilanza hanno accertato che nel rispettivo territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi.

Il fattore di ponderazione del rischio del 50 per cento si applica alla parte del prestito che non supera il 50 per cento del valore di mercato dell'immobile; alla restante parte del finanziamento si applica un fattore di ponderazione pari al 100 per cento.

La ponderazione del 50 per cento è ammessa anche per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati in Stati membri dell'Unione Europea purché le competenti autorità di vigilanza consentano tale trattamento prudenziale.

([1]) Per le operazioni di leasing già in essere al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni il requisito in discorso va verificato solo per le operazioni il cui servizio del debito non sia regolare e per le operazioni per le quali il rapporto tra esposizione residua e valore di mercato dell'immobile sia superiore al 50 per cento.

([2]) Il valore dell'immobile è pari al valore di mercato (o al valore del credito ipotecario), ridotto eventualmente per tener conto dei risultati della sorveglianza nonché di eventuali diritti di prelazione di terzi sul medesimo immobile.

3.1.4 Operazioni con ponderazioni particolari

1. Esposizioni scadute (past due loans)

La parte non garantita ([1]) delle posizioni scadute è ponderata come segue:

a) 150 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono inferiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore;

b) 100 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono pari o superiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore.

Per "esposizioni scadute" si intendono:

1) le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni ristrutturate;

2) le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 180 giorni ([2]), come definite nella normativa sul bilancio ([3]), per le quali è prevista la deroga al limite dei 90 giorni ([4]);

3) le esposizioni, diverse da quelle per le quali è ammessa la deroga dei 90 giorni, scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni ([5]); in questo caso può essere applicato un approccio per transazione.

Per la definizione delle nozioni di cui al punto 1) si deve fare riferimento alla disciplina di bilancio ([6]). Con riferimento alle esposizioni di cui al punto 2), limitatamente alle "esposizioni al dettaglio", gli intermediari possono adottare, in alternativa all'approccio per controparte, un approccio per transazione se coerente con le proprie prassi gestionali.

Alle esposizioni scadute garantite da operazioni di leasing su immobili residenziali o da ipoteche sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100 per cento ovvero, se le rettifiche di valore sono pari o superiori al 20 per cento dell'ammontare lordo dell'esposizione, del 50 per cento.

([1]) Per parte non garantita di un'esposizione scaduta si intende la parte non coperta da forme di protezione del credito, così come definite nella Sezione III, del presente Capitolo.

([2]) Le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti del settore pubblico ed enti territoriali si considerano scadute quando il debitore non abbia effettuato alcun pagamento per nessuna delle posizioni di debito verso l'intermediario finanziario da oltre 180 giorni.

([3]) Per le definizioni, si veda il Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006.

([4]) Cfr. articolo 154, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE. Fino al 31.12.2011, il limite dei 90 giorni è spostato a 180 giorni unicamente per le esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico, imprese nonché per le esposizioni che rientrano nel portafoglio al dettaglio.

([5]) I criteri di determinazione dello scaduto e/o sconfinamento sono quelli previsti per le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 180 giorni.

([6]) Per le definizioni, si veda il Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006.

Alle esposizioni scadute garantite da operazioni di leasing su immobili non residenziali o da ipoteche sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100%.

Le esposizioni scadute, totalmente coperte da garanzie reali non riconosciute nell'ambito della disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito ([1]), sono ponderate al 100 per cento a condizione che l'intermediario disponga di rigorosi criteri operativi volti ad assicurare la qualità e la certezza giuridica delle garanzie reali e le relative rettifiche di valore siano pari ad almeno il 15 per cento dell'ammontare dell'esposizione lorda ([2]).

2. Esposizioni ad alto rischio

La ponderazione per le esposizioni derivanti da investimenti in *venture capital* e in *private equity* è pari al 100 per cento.

Le esposizioni in OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (*hedge funds*) sono ponderate con un fattore pari al 150 per cento.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di applicare una ponderazione più elevata nel caso di condizioni di mercato non favorevoli.

3. Altre esposizioni

Sono ponderati al 100 per cento:

- le immobilizzazioni materiali come definite dalla normativa di bilancio;
- i ratei attivi non imputati ad altro specifico portafoglio;
- le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati, emessi da soggetti diversi dagli "intermediari vigilati".

La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione pari a zero.

I crediti commerciali al dettaglio derivanti dalla gestione di carte di credito con saldo mensile ricevono una ponderazione pari a zero.

4. Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite (covered bonds)

Sono inserite nel portafoglio "esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite":

([1]) Cfr. Sezione IV del presente Capitolo.

([2]) A tali fini, alle garanzie è equiparata la proprietà del bene nel caso di leasing.

- le obbligazioni emesse da banche italiane, in conformità, degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, e della relativa normativa di attuazione;
- le obbligazioni emesse da banche con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea se conformi alle caratteristiche previste dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE (come sostituito dall'art. 1 della direttiva 2001/108/CE), a condizione che l'autorità di vigilanza dell'emittente ne consenta l'inserimento nel portafoglio omologo.

Alle esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite si applica una ponderazione inferiore rispetto a quella riconosciuta alle esposizioni ordinarie verso la banca emittente, secondo quanto indicato nella Tabella 8.

Tabella 8

Ponderazione delle esposizioni verso la banca emittente	Ponderazione delle esposizioni in *covered bonds*
20%	10%
50%	20%
100%	50%
150%	100%

3.1.5 Operazioni fuori bilancio

1. *Garanzie e impegni*

Per calcolare il rischio di credito associato alle garanzie e agli impegni rilasciati occorre calcolare, in primo luogo, l'"equivalente creditizio" dell'esposizione; successivamente, va calcolato il requisito patrimoniale moltiplicando l'"equivalente creditizio" per la ponderazione specifica della controparte.

L'"equivalente creditizio" è calcolato mediante l'applicazione di fattori di conversione creditizia diversificati per tenere conto della maggiore o minore probabilità che le garanzie rilasciate o l'impegno concesso possano trasformarsi in un'esposizione per cassa.

In particolare, alle esposizioni va applicato uno dei seguenti fattori di conversione creditizia, secondo quanto previsto nell'Allegato B: (i) rischio basso, 0 per cento; (ii) rischio medio-basso, 20 per cento; (iii) rischio medio, 50 per cento; (iv) rischio pieno, 100 per cento.

Nel caso di operazioni pronti contro termine, di altre vendite con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine, i fattori di

ponderazione da considerare sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.

Quando un intermediario fornisce protezione di credito per una pluralità di esposizioni (cd. *basket)* alla condizione che l'*n*-mo *default* tra le esposizioni determini il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, se per lo strumento esiste una valutazione esterna del merito di credito di una ECAI, si applicano i fattori di ponderazione del rischio previsti dalla normativa in materia di cartolarizzazione (Cfr. Sezione IV del presente Capitolo). Se lo strumento è privo del rating di una ECAI o se l'intermediario non si avvale di valutazioni rilasciate da ECAI, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio, i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel *basket* sono aggregati, tranne le esposizioni da 1 a *n*-1, fino a un massimo del 1250 per cento e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le *n*-1 esposizioni da escludere dal *basket* sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna altra esposizione inclusa nell'aggregazione.

2. Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

Il valore dell'esposizione dei contratti derivati e delle operazioni con regolamento a lungo termine deve essere calcolato secondo le modalità previste nella Sezione VI del presente Capitolo.

3.2. Metodo standardizzato semplificato

Il "metodo standardizzato semplificato" rappresenta una versione semplificata del metodo standardizzato, ricavata mediante il raggruppamento delle opzioni più semplici – che non prevedono l'utilizzo delle valutazioni delle agenzie di rating – per calcolare le attività ponderate per il rischio.

Le esposizioni ai fini del "metodo standardizzato semplificato" sono ponderate per il rischio al netto di eventuali accantonamenti specifici.

Rientrano tra le attività di rischio soggette alla copertura patrimoniale per il rischio di credito:

- le posizioni in strumenti finanziari che fanno parte del portafoglio immobilizzato;
- ogni altra attività non dedotta dal patrimonio di vigilanza connessa a voci diverse da quelle comprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza;
- le esposizioni derivanti da operazioni "fuori bilancio" connesse a voci diverse da quelle comprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza per un ammontare pari al loro "equivalente creditizio" (cfr. All. C).

Le operazioni "fuori bilancio" soggette al rischio di credito sono costituite dalle garanzie rilasciate e impegni assunti.

Le ponderazioni da applicare a ciascuna classe di attività sono descritte nella tabella 9.

Tabella 9

Esposizioni verso soggetti sovrani e banche centrali	100%
Esposizioni verso intermediari vigilati	100% (20% se durata inferiore a tre mesi)
Esposizioni verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali	100%
Esposizioni verso Banche Multilaterali di sviluppo	50% ([1])
Esposizioni verso imprese non finanziarie	100%
Esposizioni al dettaglio (retail) ([2])	75%
Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	100%
Esposizioni verso OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (*hedge funds*)	150%
Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili residenziali	35%
Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing su immobili non residenziali	50%
Esposizioni scadute (parte non garantita)	150%
Altre esposizioni	100%

Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali dei Paesi UE denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce una ponderazione pari a zero.

Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano prescrizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie assegnano una ponderazione del rischio pari a zero alle

---

([1]) Sono ponderate a zero le esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo (BMS):
a) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS);
b) Società finanziaria internazionale;
c) Banca interamericana di sviluppo;
d) Banca asiatica di sviluppo;
e) Banca africana di sviluppo;
f) Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
g) Nordic Investment Bank;
h) Banca di sviluppo dei Caraibi;
i) Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);
j) Banca europea per gli investimenti (BEI);
k) Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (la quota non versata del capitale sottoscritto nel FEI è ponderata al 20%);
l) Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.

([2]) Per essere inclusi nel portafoglio "*retail*" i crediti devono soddisfare i quattro criteri di seguito elencati:
- l'esposizione nei confronti di una o più persone fisiche, ovvero di un'impresa di piccole dimensioni;
- l'esposizione aggregata verso un'unica controparte non possa superare l'1% del portafoglio "*retail*" complessivo;
- l'esposizione massima aggregata nei confronti di una singola controparte non può eccedere la soglia di €1 milione.

Luglio 2007

esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli intermediari possono applicare la medesima ponderazione a tali esposizioni.

Le esposizioni verso la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea e la Comunità europea sono ponderate a zero.

Per "esposizioni scadute" si intendono:

1. le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni ristrutturate;
2. le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 180 giorni, come definite nella normativa sul bilancio, per le quali è prevista la summenzionata deroga al limite dei 90 giorni;
3. le esposizioni, diverse da quelle per le quali è ammessa la deroga dei 90 giorni, scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; in questo caso può essere applicato un approccio per transazione.

Fino al 31.12.2011, il limite dei 90 giorni è spostato a 180 giorni unicamente per le esposizioni verso enti senza scopo di lucro, enti del settore pubblico ed enti territoriali, imprese nonché per le esposizioni che rientrano nel portafoglio al dettaglio.

Per la definizione delle nozioni di cui al punto 1) si deve fare riferimento alle disciplina di bilancio. Con riferimento alle esposizioni di cui al punto 2), limitatamente alle "esposizioni al dettaglio", gli intermediari possono adottare, in alternativa all'approccio per controparte, un approccio per transazione se coerente con le proprie prassi gestionali.

3.3. Metodi basati sui rating interni (IRB)

Gli intermediari che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, intendono avvalersi di uno dei metodi basati sui rating interni (IRB) fanno riferimento alla "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda.

ALLEGATO B

APPLICAZIONE DEI RATING DELLE AGENZIE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO (*EXTERNAL CREDIT ASSESSMENT INSTITUTIONS* – ECAI)

1.1 Criteri generali

Gli intermediari che ritengono di impiegare le valutazioni di ECAI o ECA, comunicano alla Banca d'Italia l'elenco delle ECAI e delle ECA di cui intendono avvalersi.

Gli intermediari non possono avvalersi delle valutazioni rilasciate da ECAI alle quali siano legate da rapporti di controllo o collegamento ([1]).

Le valutazioni sono utilizzate in modo continuo nel tempo e in maniera non selettiva: un intermediario che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una ECAI o di un'ECA per una certa classe di esposizioni deve utilizzarle per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe.

Un intermediario può utilizzare solo le valutazioni del merito creditizio delle ECAI e delle ECA che tengono conto degli importi complessivi a essa dovuti, comprensivi di capitale e interessi.

La semplice appartenenza di un'impresa a un gruppo non è condizione sufficiente per poter assimilare il suo complessivo profilo di rischio a quello di qualsiasi altra impresa appartenente al medesimo gruppo. Le valutazioni attribuite a soggetti appartenenti a un gruppo di imprese non possono quindi essere automaticamente associate ad altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

Nel caso in cui per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di una ECAI o di un'ECA prescelte, tale valutazione viene impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione.

Qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di due ECAI e/o ECA prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si applica il fattore più alto.

Qualora per una stessa posizione esistano valutazioni del merito di credito da parte di più di due ECAI e/o ECA, vengono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto dei due. Se i due fattori di ponderazioni più bassi sono identici, si applica tale fattore.

Se tra le ECAI prescelte vi sono più agenzie che hanno ottenuto il riconoscimento per valutazioni *unsolicited*, la valutazione viene richiesta a tutte quelle ECAI che sono in grado, in base alla metodologia prescelta e alle fonti informative cui hanno dichiarato di avere accesso, di rilasciare tale valutazione.

([1]) Ai fini delle nozioni di collegamento o controllo si fa riferimento, rispettivamente, all'articolo 2359 cod. civ. e all'articolo 23 TUB.

Luglio 2007

Qualora un intermediario abbia comunicato di avvalersi dei giudizi di più ECAI e/o ECA e tra queste vi siano agenzie che hanno ottenuto il riconoscimento per i *solicited* rating ovvero per gli *unsolicited* rating, sono presi in considerazione rating *unsolicited* solo qualora non siano disponibili rating *solicited*.

Nel caso in cui sia revocato il riconoscimento di una ECAI, gli intermediari che hanno dichiarato di avvalersi dei rating della ECAI in questione adeguano le ponderazioni delle esposizioni entro 30 giorni.

1.2 Valutazioni del merito creditizio per debitori e per emissione

Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita a uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare all'esposizione.

In mancanza di un rating specifico, se esiste una valutazione su un altro programma di emissione o linea di credito o esiste una valutazione generale del merito di credito del debitore, si applica uno di tali rating:

a) quando l'esposizione è di rango pari o superiore al programma di emissione/linea di credito ovvero è un'esposizione di primo grado (*senior*) non garantita del debitore, se comportano una ponderazione inferiore al 100 per cento;

b) in ogni caso, se uno di essi comporta una ponderazione uguale o superiore al 100 per cento.

Resta fermo quanto previsto dal par. 3.1.4 in materia di obbligazioni bancarie garantite.

1.3 Esposizioni in valuta nazionale e in valuta estera

Una valutazione del merito di credito relativa a una posizione denominata nella valuta nazionale del debitore non può essere utilizzata per ottenere la ponderazione per un'altra esposizione verso lo stesso debitore ma denominata in valuta estera.

In deroga a quanto sopra, se un'esposizione deriva dalla partecipazione dell'intermediario a un prestito accordato da una banca multilaterale di sviluppo, il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto dal mercato, può essere utilizzata ai fini della ponderazione la valutazione del merito di credito relativa alla posizione in valuta nazionale del mutuatario.

Le prescrizioni di cui sopra non ostano all'applicazione della disciplina in tema di obbligazioni garantite.

1.4 Valutazioni del merito creditizio di breve / lungo termine

Le valutazioni di breve termine sono utilizzate per la ponderazione di esposizioni a breve termine nei confronti di intermediari vigilati e imprese.

Ciascuna valutazione di breve termine è associata solamente all'esposizione cui si riferisce e non può essere utilizzata per derivare la ponderazione relativa ad altre tipologie di esposizioni. Tuttavia:

- nel caso in cui a un'esposizione a breve termine venga associata una ponderazione del 150 per cento, tutte le esposizioni prive di rating nei confronti della stessa controparte – a breve o a lungo termine – ricevono una ponderazione del 150 per cento;
- nel caso in cui a un'esposizione a breve termine venga associata una ponderazione del 50 per cento, nessuna esposizione a breve termine priva di rating potrà ricevere una ponderazione inferiore al 100 per cento.

Ai fini del riconoscimento delle ECAI utilizzate dagli intermediari finanziari si applica quanto previsto dalla "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione VII e Allegato A.

ALLEGATO C

Classificazione delle garanzie e degli impegni

Rischio pieno

- Garanzie con carattere di sostituti del credito
- derivati su crediti: impegni derivanti dalla negoziazione di derivati di crediti come *protection seller*
- accettazioni
- girate su effetti
- lettere di credito *stand-by* irrevocabili che assumano la forma di sostituti del credito
- impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute, ad esclusione di quelle appartenenti al portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e assoggettati ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato nonché di quelli aventi come sottostanti strumenti patrimoniali propri ([1])
- depositi e finanziamenti a pronti e a termine da effettuare
- parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti ad esclusione di quelle appartenenti al portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e assoggettati ai rischi di mercato
- attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario ([2])
- altri impegni a utilizzo certo

Rischio medio

- Prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito
- garanzie di esenzione e di indennizzo (comprese le fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e le fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e altre garanzie
- lettere di credito "stand–by" irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito

---

([1]) La controparte alla quale si riferisce il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione.

([2]) La controparte alla quale si riferisce il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione, o in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

Luglio 2007

- aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore a un anno

Rischio medio/basso

- Aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento ad utilizzo incerto ([1]), impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) con durata originaria fino a un anno, non revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso oppure che non siano provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore
- altre attività a rischio medio/basso

Rischio basso

- Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso ovvero provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore. Le linee di credito verso la clientela al dettaglio possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono di revocarle nella misura massima consentita dalla normativa in materia di credito al consumo
- altre aperture di credito a rischio basso.

([1]) Anche nella forma tecnica di titoli.

Luglio 2007

SEZIONE IV. ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

1. Premessa

Nella presente Sezione sono trattate le tecniche di attenuazione del rischio di credito (*Credit risk mitigation* – CRM). Esse sono rappresentate da contratti accessori al credito ovvero da altri strumenti e tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito, riconosciuta in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per l'utilizzo degli strumenti di CRM occorre che siano rispettati determinati requisiti di ammissibilità giuridici, economici e organizzativi.

La disciplina della presente Sezione si applica alle esposizioni del portafoglio immobilizzato e fa riferimento a tutte le classi di attività, fatto salvo quanto specificamente previsto per determinate categorie di esposizioni (come ad es. il *retail*).

L'adozione delle tecniche di CRM è consentita a tutti gli intermediari, indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, sia pure con alcune differenze relative alla tipologia di strumenti riconosciuti e alle modalità di calcolo dell'impatto patrimoniale.

La presente Sezione si applica solo agli intermediari finanziari che intendono utilizzare le tecniche di attenuazione del rischio di credito al fine di beneficiare di una riduzione del requisito patrimoniale calcolato ai sensi della Sezione III del presente Capitolo.

Nell'Allegato D sono descritti, al par. 1, i requisiti generali che devono essere rispettati da tutti gli intermediari, a prescindere dalla metodologia prescelta per il calcolo dell'esposizione al rischio di credito. Nei paragrafi successivi sono riportate le discipline specifiche per il calcolo degli effetti dell'applicazione delle tecniche CRM, a seconda della metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'esposizione al rischio di credito: in particolare, il paragrafo 2 descrive la disciplina per gli intermediari che utilizzano il metodo standardizzato (vedi Sezione III, par. 3.1 del presente Capitolo); il paragrafo 3 descrive la disciplina per il riconoscimento delle tecniche CRM per gli intermediari che utilizzano il metodo "standardizzato semplificato" (vedi Sezione III, par. 3.2. del presente Capitolo) e il paragrafo 4 rinvia alla disciplina stabilita dalla normativa di vigilanza sulle banche per quanto attiene al riconoscimento delle tecniche CRM per gli intermediari che utilizzano le metodologie IRB (vedi Sezione III, par. 3.3. del presente Capitolo).

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"acquirente di protezione" ("protection buyer")*: il soggetto che acquista la protezione dal rischio di credito (ovvero vende il rischio di credito);

— *"attività sottostante" ("underlying asset")*: l'attività iscritta nel bilancio dell'acquirente di protezione oggetto di copertura;

— *"disallineamento di attività" ("asset mismatch")*: si ha quando l'attività sottostante differisce dall'obbligazione di riferimento o quando l'attività sottostante differisce dall'obbligazione utilizzata per accertare se si è verificato un evento creditizio;

— *"derivati first-to-default"*: contratti riferiti a pluralità (*"basket"*) di debitori il cui schema prevede che l'obbligo di pagamento a carico del fornitore di protezione sorga con il primo inadempimento che si riscontra nel basket e che con tale evento creditizio si esaurisca la protezione assicurata dal contratto derivato;

— *"derivati nth-to-default"*: contratti riferiti a pluralità (*"basket"*) di debitori il cui schema prevede che l'obbligo di pagamento a carico del fornitore di protezione sorga con l'n-simo inadempimento che si riscontra nel basket; a ciascun debitore può essere abbinato anche un importo liquidabile differente da quelli assegnati agli altri debitori;

— *"derivati su crediti" ("credit default swaps")*: contratti nei quali l'obbligo per il fornitore di protezione di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto si ha al verificarsi di un determinato evento creditizio; la citata obbligazione consiste nella corresponsione di un importo pari: i) al deprezzamento dell'obbligazione di riferimento rispetto al suo valore iniziale ("*cash settlement variable*"); ii) all'intero valore nozionale dell'obbligazione di riferimento in cambio della consegna ("*physical delivery*") della stessa o di altro strumento finanziario equivalente ("*deliverable obligation*") indicato nel contratto; iii) a un ammontare fisso predeterminato ("*binary payout*");

— *"disallineamento di scadenza" ("maturity mismatch")*: si ha quando la durata residua della protezione di credito è più breve di quella dell'esposizione protetta;

— *"evento creditizio" ("credit event")*: l'evento che, secondo quanto concordato dalle parti, determina l'obbligo da parte del fornitore di protezione di adempiere all'obbligazione prevista dal contratto;

— *"finanziamenti con margini" (margin lending)*: crediti concessi da un intermediario in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli da parte della controparte, per i quali è richiesto lo scambio di margini. Non rientrano in tale categoria di operazioni i tradizionali finanziamenti garantiti da titoli;

Luglio 2007

— *"fornitore di protezione" ("protection seller"):* il soggetto che vende la protezione dal rischio di credito (ovvero acquista il rischio di credito);

— *"obbligazione di riferimento" ("reference obligation"):* obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante o l'obbligazione consegnabile;

— *"operazioni correlate ai mercati finanziari":* operazioni che danno origine a un'esposizione assistita da una garanzia reale finanziaria che includono clausole che conferiscono all'intermediario il diritto di ricevere margini frequentemente. Comprendono i finanziamenti con margini e i derivati "*over the counter*" (OTC) con scambio di margini tra le controparti;

— "*operazioni SFT*" (*securities financing transactions*): comprendono le operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito ed i finanziamenti con margini;

— *"principali indici di borsa":* indici di borsa di Stati comunitari o di Paesi facenti parte dell'O.C.S.E.;

— *"protezione del credito di tipo reale":* le tecniche di attenuazione del rischio di credito che attribuiscono all'acquirente di protezione il diritto al soddisfacimento del credito a valere su attività o somme di denaro specificamente individuate. Comprendono: le garanzie reali finanziarie, immobiliari e su beni mobili (altre garanzie materiali), le *credit linked notes* ([1]), i crediti commerciali, la compensazione delle posizioni in bilancio e fuori bilancio; gli altri tipi di protezione indicati alla Sezione III, par. 4; vi rientrano inoltre le garanzie prestate attraverso le operazioni di pronti contro termine e di concessione e assunzione in prestito di titoli e i relativi accordi-quadro di compensazione (*master netting agreements*), nonché le operazioni di leasing;

— *"protezione del credito di tipo personale":* le tecniche di attenuazione del rischio di credito fondate sull'impegno di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità dell'inadempimento del debitore o del verificarsi di altri specifici eventi connessi con il credito. Comprendono: le garanzie personali, i derivati su crediti, ad eccezione delle *credit linked notes*;

— *"soggetto di riferimento" ("reference entity"):* il nominativo (i nominativi) o il Paese (nel caso di rischio sovrano) cui si riferisce l'obbligazione di riferimento;

([1]) Tra i derivati su crediti le *credit linked notes* sono soggette agli stessi requisiti di ammissibilità specifici delle forme di protezione del credito di tipo personale (derivati su cediti) e sono sottoposti al medesimo trattamento prudenziale delle forme di protezione del credito di tipo reale (le somme versate a fronte della loro emissione alla banca che concede il prestito sono trattate come garanzia in contante).

— *"strumenti assimilabili al contante"*: certificati di deposito o altri strumenti analoghi emessi dalla banca che acquista protezione;

— *"tasso di interesse di riferimento" ("reference rate")*: tasso di interesse di mercato aumentato o diminuito di un determinato *"spread"*;

— *"TROR" ("total rate of return swaps")*: contratti con i quali l'acquirente di protezione (detto anche "*total return payer*") si impegna a cedere tutti i flussi di cassa generati dall'obbligazione di riferimento al fornitore di protezione (detto anche "*total return receiver*"), il quale trasferisce in contropartita all'acquirente di protezione flussi di cassa collegati all'andamento di un "*reference rate*". Alle date di pagamento dei flussi di cassa cedolari (oppure alla data di scadenza del contratto), il "*total return payer*" corrisponde al "*total return receiver*" l'eventuale apprezzamento dell'obbligazione di riferimento (cioè un importo pari alla differenza positiva tra il valore di mercato e quello iniziale dell'obbligazione di riferimento); nel caso di deprezzamento dell'obbligazione di riferimento, sarà invece il "*total return receiver*" a versare il relativo controvalore al "*total return payer*"([1]).

3. Disciplina

Gli intermediari finanziari possono ridurre il proprio requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito in presenza di forme di protezione del rischio di credito di tipo reale o personale. La possibilità di beneficiare di tale riduzione è subordinata al rispetto di requisiti specifici e generali, secondo quanto indicato nell'Allegato D.

Una operazione che beneficia dell'effetto di attenuazione del rischio di credito derivante dall'applicazione di strumenti di CRM non può in nessun caso essere soggetta a un requisito patrimoniale più alto di quello attribuito a una transazione identica per la quale tali strumenti non sono stati utilizzati.

L'utilizzo di strumenti di CRM possono generare rischi residuali in grado di rendere meno efficace l'effetto complessivo della CRM. Qualora questi rischi non siano adeguatamente controllati, la Banca d'Italia può imporre requisiti patrimoniali aggiuntivi o adottare altre misure regolamentari, come previsto nel secondo pilastro.

L'impiego di tecniche di CRM è volto a ridurre o trasferire il rischio di credito, ma può parimenti accrescere altri rischi in capo all'intermediario, come il rischio legale, il rischio operativo, il rischio di

([1]) In sostanza, il TROR configura un prodotto finanziario strutturato, costituito dalla combinazione di un derivato su crediti e di un derivato su tassi di interesse ("*interest rate swap*").

liquidità e il rischio di mercato. Pertanto, è importante che gli intermediari adottino solidi processi e dispositivi per controllare tali rischi ([1]).

Al fine di ottenere un contenimento del capitale richiesto a fini regolamentari per ciascuna forma di CRM, gli intermediari dovranno osservare anche i principi del terzo pilastro.

([1]) Tra questi rilevano piani strategici, analisi dei crediti sottostanti, procedure di valutazione, indirizzi e meccanismi gestionali, sistemi, controllo dei rischi da disallineamento ("*roll-off*"), gestione della concentrazione del rischio derivante dall'uso di tecniche di CRM da parte dell'intermediario e sua interazione con il complessivo profilo di rischio creditizio delle stesse.

ALLEGATO D

APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

1. Requisiti generali

1. Premessa

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, il riconoscimento degli effetti derivanti dall'utilizzo di strumenti di attenuazione del rischio creditizio è condizionato al rispetto delle condizioni illustrate nella presente Sezione (*requisiti generali*) nonché di quelle ulteriori specificamente previste in relazione alle diverse tipologie operative (*requisiti specifici*).

Il rispetto dei requisiti generali e specifici deve sussistere al momento della costituzione della protezione del credito e permanere per tutta la durata della stessa.

2. Certezza giuridica

La protezione del credito acquisita dall'intermediario deve essere giuridicamente valida, efficace, vincolante per il fornitore di protezione e opponibile ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti, e ciò anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale del debitore principale e del fornitore della protezione.

In particolare, l'intermediario che acquista la protezione del credito:

a) si assicura preventivamente che lo strumento utilizzato gli conferisca un diritto pieno e liberamente azionabile in giudizio per l'attivazione della protezione stessa; non sono riconosciuti impegni di tipo morale o sociale;

b) provvede a tutti gli adempimenti richiesti per la validità, l'efficacia, la vincolatività e l'opponibilità della protezione del credito, in base alla legge applicabile tempo per tempo vigente; in tale ambito provvede alla acquisizione e alla conservazione della documentazione idonea ad attestare esplicitamente la sussistenza della protezione del credito;

c) si accerta che il fornitore di protezione non possa opporre, in base alla disciplina applicabile, eccezioni che possano inficiare la validità, l'efficacia, la vincolatività e l'opponibilità della protezione.

Le verifiche in ordine a quanto precede sono effettuate dagli intermediari sulla base delle diverse discipline nazionali applicabili anche alla luce delle norme di diritto internazionale privato – delle convenzioni in materia di diritto civile, delle regolamentazioni comunitarie e di qualsiasi altra fonte normativa rilevante.

Luglio 2007

In linea generale, la possibilità di esercizio dell'azione revocatoria non fa venire meno il requisito della "certezza giuridica" degli strumenti di attenuazione del rischio di credito. Pertanto, i relativi effetti ai fini prudenziali possono essere riconosciuti fin dalla costituzione della protezione del credito, senza attendere il decorso del periodo di consolidamento.

3. Tempestività di realizzo

La protezione dal rischio di credito deve essere realizzabile tempestivamente. A tal fine, gli intermediari adottano tecniche e procedure che consentano di attivare rapidamente le iniziative volte al realizzo delle attività poste a protezione del credito; ciò attraverso la loro liquidazione e l'acquisizione del ricavato ovvero attraverso l'acquisizione diretta delle attività poste a garanzia (ad esempio, assegnazione degli immobili).

4. Requisiti organizzativi

Gli intermediari devono disporre di un sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che presieda all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati ([1]).

([1]) In tale ambito, gli intermediari predispongono politiche e procedure documentate con riferimento alle tipologie di strumenti di CRM utilizzati a fini prudenziali, al loro importo, all'interazione con la gestione del profilo di rischio complessivo. Anche in presenza di strumenti di protezione del credito riconosciuti a fini prudenziali, gli intermediari continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione cui la protezione è riferita. Limitatamente a tale scopo, per le operazioni di pronti contro termine e di prestito, gli intermediari possono riferire tale valutazione all'importo netto dell'esposizione.

L'utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito può determinare l'insorgere di altri rischi, tra i quali assumono rilievo i rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione (cd. "rischi residuali") nonché i rischi di valutazione e di potenziale concentrazione verso specifiche controparti. In relazione a ciò, gli intermediari devono assicurare processi e meccanismi idonei a controllare, gestire e, ove del caso, misurare tali rischi.

Gli intermediari adottano pertanto tecniche e procedure operative adeguate ad assicurare la sussistenza – nel tempo – dei requisiti generali e specifici richiesti per il riconoscimento a fini prudenziali delle tecniche di CRM. In particolare, devono essere condotte verifiche in ordine all'attualità del valore legale della documentazione acquisita, all'impatto di eventuali modifiche del quadro normativo e alle conseguenti iniziative da assumere.

Qualora i compiti di controllo sui profili di certezza giuridica non siano affidati a strutture centralizzate, gli intermediari adottano specifiche misure organizzative per evitare il rischio di disomogeneità nelle valutazioni e nelle procedure operative tra le diverse strutture. In particolare, gli intermediari approvano apposite linee guida cui orientare l'azione delle stesse. Tenuto conto della propria complessità operativa e dell'articolazione assunta dalle strutture di controllo, gli intermediari valutano, altresì, l'opportunità di prevedere forme di standardizzazione della contrattualistica utilizzata.

In ogni caso, al fine di prevenire conflitti di interesse tra funzioni commerciali e di controllo legale, le strutture deputate a tale ultimo compito sono indipendenti dalle unità operative che stipulano i contratti.

L'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati è verificata dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo di revisione prudenziale (cfr. Sezione XI del presente Capitolo).

5 Modalità di imputazione delle diverse forme di protezione del credito

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio, gli intermediari determinano l'attribuzione alle attività di rischio coperte degli effetti dei diversi strumenti di protezione dal rischio di credito acquisiti, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito contrattualmente con il fornitore della protezione con riguardo all'imputazione della stessa ([1]).

2. Metodo standardizzato

2.1. Protezione del credito di tipo reale

1. Garanzie reali finanziarie

Sono riconosciuti come tecniche di attenuazione del rischio creditizio i diritti reali di garanzia e gli altri diritti a contenuto equivalente aventi a oggetto attività connotate da un adeguato grado di liquidità e con valore di mercato sufficientemente stabile nel tempo, quali l'oro, i depositi in contante ovvero gli altri strumenti di natura finanziaria specificamente indicati nell'Allegato E.

Vi rientrano a titolo esemplificativo le garanzie prestate attraverso: il pegno; i contratti di trasferimento della proprietà con funzione di garanzia; le *credit linked notes*; le operazioni di pronti contro termine (attive e passive) e di concessione e assunzione in prestito di titoli, a condizione che esse siano contabilizzate nel portafoglio immobilizzato.

Pertanto, sono ricomprese anche le operazioni rientranti nella definizione di contratti di garanzia finanziaria disciplinati dal d.lgs. n. 170/2004, quando abbiano ad oggetto le attività espressamente indicate dalla presente disciplina (quindi fatta eccezione per le cessioni di crediti).

([1]) In particolare, quando un intermediario dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito che coprono quote diverse di una stessa esposizione, esso suddivide l'esposizione fra le varie quote garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito e per ciascuna quota procede separatamente al calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio. Analogo trattamento si applica nel caso in cui le protezioni del credito fornite da un singolo garante hanno durata diversa.

Nel caso in cui più strumenti di attenuazione del rischio creditizio si riferiscono ad una stessa esposizione o quota di esposizione, l'intermediario può tenere conto degli effetti della protezione di ciascuno di essi.

In nessun caso, a fronte di un'esposizione per la quale sia stata ottenuta un'attenuazione del rischio di credito, si può determinare un importo ponderato per il rischio (o un importo della perdita attesa) superiore a quello di un'identica esposizione per la quale non vi sia attenuazione del rischio di credito.

Qualora gli effetti della protezione del credito siano già presi in considerazione nel calcolo dell'esposizione ponderata per il rischio nel metodo standardizzato (ad esempio, finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari, esposizioni fornite di rating laddove il rating già include l'effetto della riduzione del rischio di credito), non si applicano le disposizioni previste dalla presente Sezione.

1.1. Requisiti specifici

Per essere riconosciute a fini patrimoniali, le garanzie finanziarie devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate.

1) Correlazione. – Non deve esistere una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore.

In ogni caso i titoli emessi dal debitore o da altra entità collegata del gruppo di appartenenza non sono ammessi come garanzie finanziarie idonee. A tal fine gli intermediari fanno riferimento alla nozione di gruppo di clienti connessi di cui alle disposizioni sulla concentrazione dei rischi (cfr. Sezione X del presente Capitolo).

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, possono essere accettate come garanzie finanziarie nell'ambito di operazioni di pronti contro termine le "obbligazioni garantite" emesse da banche facenti parte del medesimo gruppo del debitore, a condizione che le stesse siano conformi ai requisiti stabiliti ai fini dell'applicazione della ponderazione ridotta nell'ambito del metodo standardizzato (cfr. Sezione III del presente Capitolo) e che non vi sia una rilevante correlazione positiva tra valore dell'obbligazione e merito di credito del debitore.

2. Valore equo. – Gli intermediari devono essere in grado di calcolare il *fair value* della garanzia e procedere a rivalutazioni periodiche con cadenza almeno semestrale ovvero ogni qualvolta ritengano che si sia verificata una diminuzione significativa del *fair value* del bene.

3. Separatezza. – Qualora l'attività oggetto della garanzia finanziaria sia detenuta presso terzi, gli intermediari devono assicurarsi che sia rispettata la separatezza tra il patrimonio del depositario e il bene dato in garanzia ("separazione esterna"), nonché la separatezza tra i beni appartenenti a soggetti diversi, depositati presso il medesimo depositario ("separazione interna").

In linea generale, il requisito della separatezza può ritenersi soddisfatto qualora gli strumenti in garanzia siano specificamente individuati e attribuibili al titolare (come ad esempio nel caso di titoli nominativi) ovvero qualora, pur trattandosi di beni fungibili, siano custoditi sulla base di forme contrattuali o secondo modalità atte ad assicurare la separatezza interna ed esterna ([1]).

([1]) A titolo esemplificativo, rientrano in tale fattispecie i contratti di deposito a custodia regolare con registrazione contabile in conti individuali (come avviene per gli strumenti finanziari dematerializzati o comunque detenuti da banche e altri intermediari finanziari nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori, in applicazione dell'art. 22 del TUF) ovvero con segregazione fisica (ad es. nel caso di metalli preziosi custoditi con modalità idonea a ricondurli in modo univoco al proprietario). Il requisito della separatezza non sussiste invece nel caso di contratti di deposito irregolare.

1.2. Metodi di calcolo

Nel calcolo del requisito patrimoniale relativo alle esposizioni creditizie assistite da garanzie finanziarie idonee, gli intermediari possono seguire alternativamente il metodo semplificato (a) o il metodo integrale (b).

Nel metodo a), la garanzia agisce attraverso l'applicazione alla parte di esposizione garantita della ponderazione relativa allo strumento fornito come protezione del credito.

Nel metodo b), l'ammontare dell'esposizione viene ridotto del valore della garanzia ai fini del calcolo del requisito; il valore dell'esposizione e quello della garanzia sono corretti per tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato. Al fine di tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato, ad entrambi gli importi (valore della garanzia e valore dell'esposizione) devono essere applicate adeguate "rettifiche per volatilità" (*haircuts*). A meno che non si tratti di contante, il valore dell'esposizione corretto per la volatilità sarà maggiore di quello dell'esposizione originaria, viceversa per la garanzia.

Qualora l'esposizione e la garanzia siano denominate in valute differenti, l'importo di quest'ultima deve essere ulteriormente ridotto attraverso un'apposita rettifica che rifletta le possibili oscillazioni del tasso di cambio.

Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene adottato per la globalità delle esposizioni.

Nel metodo a) non sono ammessi disallineamenti di scadenza; per il metodo b), si applica la disciplina illustrata al par. 4 del presente Allegato.

Le metodologie illustrate al presente paragrafo si applicano anche alle somme versate all'intermediario che concede il prestito a fronte dell'emissione di *credit linked notes* (cfr. par. 2.2, punto 2.1 del presente Allegato) e alle garanzie ammissibili prestate nell'ambito di operazioni di pronti contro termine attive e passive, di prestito attivo o passivo, a condizione esse siano contabilizzate nel portafoglio immobilizzato.

Per l'applicazione dei metodi di calcolo si rinvia all'Allegato F.

2. Accordi-quadro di compensazione

2.1. Requisiti specifici

Sono riconosciuti gli effetti di riduzione del rischio di credito derivanti da accordi bilaterali di compensazione tra l'intermediario e una singola controparte riguardanti operazioni SFT, a condizione che, oltre ai requisiti generali indicati nella Sezione II, detti contratti:

a) siano efficaci e opponibili in ogni giurisdizione rilevante, anche in caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale della controparte;

b) assicurino alla parte non inadempiente il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi dell'inadempimento, ivi compreso il caso di insolvenza o di sottoposizione a procedura concorsuale della controparte;

c) garantiscano la compensazione, o altro effetto equivalente, delle reciproche posizioni di debito e di credito relative alle operazioni chiuse nell'ambito dell'accordo quadro, in modo che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra ([1]).

Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti specifici stabiliti per le garanzie finanziarie al paragrafo precedente.

La compensazione tra posizioni del portafoglio immobilizzato e del portafoglio di negoziazione è ammessa solo se le transazioni oggetto dell'accordo soddisfano le seguenti condizioni:

a) tutte le operazioni sono rivalutate giornalmente a prezzi correnti di mercato;

b) gli strumenti utilizzati come garanzia per l'operazione rientrano tra quelli ammessi fra le garanzie finanziarie (cfr. Allegato E) ([2]).

La presente disciplina si applica agli accordi-quadro di compensazione relativi a operazioni tra di loro omogenee (cd. *single-product netting* [3]). Gli accordi-quadro di compensazione tra prodotti differenti (cd. *cross-product netting*) sono sottoposti alla disciplina indicata nella Sezione VI del presente Capitolo.

2.2. Metodi di calcolo

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo alle esposizioni in operazioni SFT ricomprese in un accordo-quadro di compensazione riconosciuto ai sensi del precedente paragrafo, gli intermediari possono utilizzare il "metodo integrale" o il "metodo dei modelli interni di tipo VAR" ovvero il "metodo dei modelli interni di tipo EPE".

([1]) Con riferimento ai requisiti di cui ai punti (b) e (c), la compensazione può ritenersi – in via generale e fatte salve le specifiche valutazioni di volta in volta necessarie – efficace e vincolante, anche nei casi di procedure concorsuali, quando le operazioni rientranti nell'accordo tipo di compensazione siano ricomprese: i) nel novero di quelle indicate nell'art. 203 del TUF; ii) nel novero dei contratti di garanzia finanziaria contemplati dal D.Lgs. 170/2004 e siano sottoposte ad una clausola di *close out netting* conforme alle prescrizioni di tale normativa; iii) in un contratto di *close out netting* che comprende almeno un contratto di garanzia finanziaria come definito al punto ii).

([2]) Non sono pertanto utilizzabili come garanzie tutti gli altri strumenti finanziari e le merci che possono essere ammessi nel portafoglio di negoziazione come invece previsto dalla normativa relativa al rischio di controparte, per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione (cfr. Sezione V del presente Capitolo).

([3]) A tali fini si considerano tra loro omogenee le operazioni di: i) pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito; ii) i finanziamenti con margini.

Per l'applicazione dei primi due metodi di calcolo si rinvia all'allegato G; per il terzo si rinvia alla "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 3.

3. Compensazione delle poste in bilancio

3.1. Requisiti specifici

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali gli intermediari possono riconoscere gli effetti di accordi di compensazione di posizioni in bilancio attive e passive verso la stessa controparte. L'ammissibilità è limitata a saldi reciproci in contante relativi ad attività e passività liquide.

Non rientrano nella presente disciplina gli accordi-quadro di compensazione indicati nel paragrafo precedente.

Oltre ai requisiti di certezza giuridica ([1]) e opponibilità stabiliti in via generale per gli strumenti di attenuazione del rischio di credito (cfr. par. 1 del presente Allegato), il riconoscimento degli effetti della compensazione in bilancio è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti specifici:

a) l'accordo di compensazione deve risultare da un documento scritto, anche quando sussistono i presupposti per la compensazione legale. Al fine di prevenire l'insorgere di contestazioni e, conseguentemente, di ridurre il connesso rischio legale, nell'accordo devono essere precisamente individuati le attività e le passività liquide soggetti alla compensazione;

b) l'intermediario deve essere in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività verso la stessa controparte che rientrano nell'accordo di compensazione;

c) l'intermediario sorveglia e controlla i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito; in particolare, l'intermediario adotta ogni cautela volta a salvaguardare l'effettiva disponibilità delle passività da compensare con le attività; a tal fine, andranno previsti vincoli alla cessione delle passività;

d) l'intermediario sorveglia e controlla le esposizioni rilevanti su base netta.

([1]) A tale fine va verificata, tra l'altro, l'eventuale rilevanza di cause ostative al riconoscimento giuridico della compensazione anche in relazione al fallimento di una delle parti (ad es. art. 1246 c.c., art. 56, comma 2, l. fall.).

3.2. Modalità di calcolo

Le passività verso l'intermediario o il gruppo di appartenenza dell'intermediario che concede il prestito sono trattate come garanzie in contante.

Nel caso in cui le passività rientranti nell'accordo di compensazione abbiano durata inferiore a quella delle attività, si applicano le disposizioni relative al disallineamento di scadenza (cfr. par. 2.2, punto 4, del presente Allegato).

4. Altri tipi di protezione di tipo reale

Possono essere riconosciuti ai fini dell'attenuazione del rischio di credito gli strumenti di seguito illustrati, per i quali il metodo di calcolo è quello della protezione di tipo personale. Detti strumenti sono soggetti ai requisiti generali di cui al par. 1 del presente Allegato e a quelli di seguito indicati.

4.1. Depositi in contante presso terzi

I depositi in contante presso intermediari vigilati o gli strumenti assimilabili detenuti dalle stesse al di fuori di un servizio di custodia idoneo ad assicurare il requisito della separatezza indicato e costituiti in garanzia a favore dell'intermediario che calcola il requisito possono essere considerati come una garanzia rilasciata dall'intermediario che li detiene a condizione che:

a) il credito del debitore verso il soggetto terzo sia esplicitamente vincolato a favore dell'intermediario e tale vincolo sia efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni rilevanti;

b) la costituzione del vincolo sia stata notificata all'intermediario detentore;

c) a seguito della notifica l'intermediario detentore possa effettuare pagamenti solo all'intermediario o ad altre parti, ma in quest'ultimo caso con il consenso della medesima;

d) la costituzione in garanzia sia incondizionata e irrevocabile.

4.2. Polizze di assicurazione vita

Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'intermediario possono essere trattate come una garanzia rilasciata dalla società che emette la polizza a condizione che:

a) la società che fornisce l'assicurazione vita rientri nel novero dei garanti ammessi (cfr. par. 2.2, punto 1.3, del presente Allegato);

b) la polizza di assicurazione vita sia esplicitamente vincolata in garanzia a favore dell'intermediario;

c) la costituzione in garanzia sia stata notificata alla società che fornisce l'assicurazione, la quale di conseguenza non può versare importi esigibili in base al contratto senza il consenso dell'intermediario;

d) il valore dichiarato di riscatto dell'assicurazione non sia riducibile;

e) l'intermediario abbia il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto tempestivamente in caso di inadempimento del debitore;

f) l'intermediario sia informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del detentore di essa;

g) la protezione del credito sia fornita per tutta la durata del prestito; ove la polizza assicurativa scada prima del contratto creditizio, l'intermediario deve garantire che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale fino al termine del contratto di credito;

h) il vincolo sia efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate al momento della conclusione del contratto di credito.

Il valore della protezione del credito è il valore di riscatto della polizza.

4.3 Strumenti finanziari emessi da soggetti terzi

Gli strumenti finanziari emessi da intermediari vigilati che l'emittente si è impegnato a riacquistare su richiesta del portatore possono essere trattati come una garanzia del soggetto emittente.

Il valore di protezione del credito riconosciuto è il seguente:

a) quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;

b) quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento calcolato secondo le regole applicabili ai titoli di debito privi di rating.

2.2. Protezione del credito di tipo personale

1. Garanzie personali e contro-garanzie

1.1. Strumenti ammessi

E' considerato garanzia personale l'impegno giuridico assunto esplicitamente da un soggetto terzo (fornitore di protezione) di adempiere un'obbligazione nei confronti dell'intermediario in caso di mancato adempimento da parte dell'obbligato principale.

Possono rientrare nella fattispecie, tra l'altro, la fideiussione, ivi compresa la "fideiussione omnibus", la polizza fideiussoria, il contratto autonomo di garanzia, l'avallo, l'assicurazione del credito.

Vi possono rientrare gli impegni assunti nell'ambito della delegazione di debito, dell'espromissione e dell'accollo, qualora essi siano coerenti con i requisiti previsti per le garanzie personali ([1]) ([2]).

Non possono dare luogo a forme di garanzia personale il mandato all'incasso, la delegazione di pagamento, gli anticipi su fatture salvo buon fine, in quanto il debitore non assume alcun obbligo verso il creditore.

In linea di massima, non dà luogo ad una garanzia personale la lettera di patronage, salvo che essa si configuri nella sostanza come una vera e propria fideiussione o contratto autonomo di garanzia.

Nel caso di strumenti di protezione dal rischio di credito regolati da ordinamenti stranieri gli intermediari verificano accuratamente, anche sulla base di opinioni legali qualificate, che gli stessi producono effetti analoghi a quelli sopra descritti.

1.2. Requisiti specifici

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dal par. 1 del presente Allegato, il riconoscimento a fini prudenziali degli effetti di attenuazione del rischio di credito delle garanzie personali è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti specifici:

a) la protezione del credito deve essere diretta;

b) l'entità e l'estensione della protezione del credito devono essere chiaramente definite e incontrovertibili;

c) il contratto di protezione del credito non deve contenere alcuna clausola che possa consentire al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la stessa. Qualora il contratto attribuisca al fornitore della protezione la facoltà di recesso, gli accordi tra le parti prevedono la salvaguardia della copertura relativamente agli obblighi sorti prima dell'esercizio del recesso;

([1]) In particolare, nel caso della delegazione, dovranno essere rispettate, in linea di principio, le seguenti condizioni: il delegante appartiene alla pubblica amministrazione o essere comunque non sottoponibile a procedure concorsuali, il delegato assume irrevocabilmente l'obbligo diretto e incondizionato di eseguire il pagamento direttamente all'intermediario finanziatore e tale obbligo risulta astratto e autonomo rispetto ai rapporti sottostanti intercorrenti con il debitore originario.

([2]) I finanziamenti a fronte di cessione di parte della retribuzione dei lavoratori ("cessione del quinto") possono essere trattati come crediti assistiti da garanzia personale, laddove nella struttura complessiva dell'operazione siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per tale forma di protezione del credito.

d) il contratto di protezione del credito non deve contenere alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto del finanziatore ([1]) che possa:

   i) aumentare il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta,

   ii) esonerare il fornitore della protezione dall'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti o

   iii) consentire al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;

e) in caso di inadempimento della controparte, l'intermediario deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme coperte dalla garanzia ([2]). In particolare, il pagamento non può essere subordinato alla condizione che il creditore si rivalga in primo luogo sul debitore (il contratto di garanzia non deve attribuire al garante la facoltà di opporre il beneficio della preventiva escussione del soggetto garantito);

f) la garanzia personale deve coprire la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito. Quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, il valore riconosciuto della garanzia deve essere corretto in modo da tenere conto della limitazione della copertura;

g) la garanzia deve essere un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante.

In caso di disallineamenti di attività, i contratti di garanzia devono prevedere una clausola di "*cross default*", in forza della quale l'inadempimento verificatosi su una specifica esposizione creditizia di un determinato debitore si estende a tutte le esposizioni verso il medesimo soggetto.

1.3. Garanti ammessi

Sono ammesse le garanzie personali prestate da soggetti rientranti nelle categorie di seguito elencate, che corrispondono alle classi di esposizioni del metodo standardizzato:

([1]) La previsione di obblighi in capo al soggetto finanziatore (ad es., di comunicare al garante il primo mancato pagamento del debitore) pertanto non rappresenta a tali fini una condizione. Gli intermediari, tuttavia, prestano attenzione alla predisposizione di clausole troppo generiche e difficilmente verificabili (ad es., obbligo di porre in essere tutte le cautele per evitare il *default* del debitore) che potrebbero essere facilmente eccepite dal garante al momento dell'escussione della garanzia.

([2]) Nel caso di garanzie integrative a copertura di finanziamenti ipotecari su immobili residenziali il contratto può prevedere che il garante sia tenuto a pagare entro un termine di 24 mesi.

a) Stati sovrani e banche centrali ([1]);

b) enti del settore pubblico ed enti territoriali;

c) banche multilaterali di sviluppo;

d) intermediari vigilati;

e) imprese non finanziarie che dispongano di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta associata ad una classe della scala di valutazione del merito di credito non inferiore a 2.

1.4. Metodo di calcolo

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, gli intermediari possono sostituire la ponderazione del soggetto garante a quella del soggetto debitore (cd. principio di sostituzione).

Il valore della protezione del credito fornita da una garanzia personale è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di inadempimento da parte del debitore.

Quando la garanzia personale è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione (disallineamento di valuta) il valore della protezione del credito è ridotto secondo quanto stabilito nell'Allegato H.

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, un'esposizione garantita nei confronti di soggetti appartenenti al portafoglio delle esposizioni al dettaglio può essere valutata come rientrante nel portafoglio del soggetto garante ([2]).

Nel caso di disallineamenti di scadenza, si applica anche la disciplina illustrata al successivo punto 4 del presente paragrafo.

Quando l'importo garantito è inferiore a quello del valore dell'esposizione e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'intermediario e il fornitore della protezione condividono pro quota le perdite), i requisiti patrimoniali sono ridotti in misura proporzionale.

Quando l'importo garantito è inferiore a quello del valore dell'esposizione e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia la banca e il fornitore della protezione rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione), ricorrendo un'ipotesi di segmentazione del rischio ("*operazioni tranched*"), si applicano le disposizioni relative alla cartolarizzazione (cfr. Sezione V del presente Capitolo).

([1]) In tale categoria rientrano le organizzazioni internazionali che ricevono la ponderazione dello 0 per cento.

([2]) Ciò implica che, se un'esposizione *retail* è garantita per il 50% dallo Stato, l'esposizione può essere considerata per il 50% come rientrante nel portafoglio "Stati sovrani" e per il restante 50% come ricompresa nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio; ciascuna quota dell'esposizione sarà assoggettata alla relativa ponderazione.

1.5. Le contro-garanzie o garanzie indirette ([1])

Quando un'esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla contro-garanzia di uno dei soggetti compresi nelle categorie di cui alle lettere da *a)* a *c)* ([2]) del punto 1.3 del presente paragrafo, l'esposizione può essere considerata protetta da una garanzia personale fornita dal contro-garante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la contro-garanzia copre tutti gli elementi di rischio di credito dell'esposizione protetta;

b) la garanzia principale e la contro-garanzia soddisfano tutti i requisiti operativi previsti per le garanzie personali, fatto salvo che la contro-garanzia può non essere riferita in modo diretto all'obbligazione principale;

c) l'intermediario è in grado di dimostrare che la copertura è solida e che non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della contro-garanzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta da parte del contro-garante.

La contro-garanzia da parte di uno dei fornitori di protezione sopra indicati è riconosciuta anche se essa non assiste la garanzia diretta dell'esposizione, ma una contro-garanzia prestata a tale garanzia diretta da un fornitore non rientrante nel novero dei contro-garanti ammessi.

2. Derivati creditizi

2.1. Strumenti e fornitori di protezione ammessi

Ai fini della presente disciplina, sono riconosciute le seguenti tipologie di derivati creditizi e gli strumenti composti da tali derivati ovvero equivalenti ad essi sotto il profilo economico:

a) i *credit default swaps*;

b) i *total return swaps*;

c) le *credit linked notes*.

([1]) La contro-garanzia (tipicamente la fideiussione concessa al fideiussore prevista nell'art. 1940 cod. civ.) rappresenta una garanzia "indiretta", di secondo livello, che consente all'intermediario finanziatore di richiedere il pagamento dell'obbligazione al contro-garante nel caso in cui né il debitore originario né il garante siano in grado di adempiere. La co-garanzia rappresenta invece una garanzia "diretta" di primo livello che concorre con un'altra garanzia al pagamento dell'obbligazione nel caso in cui il debitore originario sia inadempiente. In questo caso non si applicano le norme del presente paragrafo, ma quelle relative alle garanzie.

([2]) Le banche multilaterali di sviluppo riconosciute come contro-garanti sono solo quelle che beneficiano della ponderazione zero secondo quanto previsto dal metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali ai fini del rischio di credito (cfr. Sezione II del presente Capitolo).

Per essere riconosciuta ai fini prudenziali, la protezione deve essere fornita da un soggetto fornitore di protezione appartenente alle categorie elencate al punto 1.3 del presente paragrafo per le garanzie personali.

Nel caso di contratti derivati del tipo "*first-to-default*", va considerata come esposizione oggetto di copertura quella che, in assenza della protezione, presenterebbe il minor importo ponderato per il rischio. L'intermediario acquirente la protezione può applicare a tale esposizione il trattamento prudenziale previsto nel presente paragrafo solo se il valore dell'esposizione è inferiore o pari al valore nozionale della protezione del credito.

Se il derivato creditizio è del tipo "*nth-to-default*", l'effetto di attenuazione del rischio creditizio è riconosciuto solo se la n-1esima protezione ammessa è già stata soddisfatta oppure sono già state dichiarate in *default* n-1 attività incluse nel *basket*. In tale caso, l'intermediario adotta un procedimento analogo a quello previsto per i derivati di tipo "*first-to-default*" ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio.

2.2. Requisiti specifici

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dal par. 1 del presente Allegato, il riconoscimento dei derivati creditizi è subordinato all'osservanza dei requisiti specifici indicati per le garanzie personali al punto 1.2 del presente paragrafo, lettere da *a)* a *d)* e delle condizioni che seguono:

a) fatto salvo il disposto della successiva lettera *b)*, gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti devono includere almeno tutte le fattispecie di seguito elencate, nei termini ivi specificati:

   i) il mancato pagamento degli importi dovuti al termine dell'obbligazione contrattuale sottostante, in essere all'epoca del mancato pagamento (con un periodo di tolleranza strettamente in linea con quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore);

   ii) il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento dei propri debiti in scadenza o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale gli stessi, ed eventi analoghi;

   iii) la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (rettifiche di valore o altri costi analoghi da imputare al conto economico);

b) quando gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera *a)*, punto iii), la protezione del credito può essere comunque ammessa previa una riduzione del valore riconosciuto come previsto al punto 2.3 del presente paragrafo;

Luglio 2007

c) per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante, deve esistere un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile. Deve essere chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;

d) se il regolamento presuppone il diritto e la capacita dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa devono stabilire che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;

e) devono essere chiaramente identificate le parti cui spetta di accertare se si sia determinato un evento creditizio. Tale accertamento non deve competere esclusivamente al fornitore della protezione. L'acquirente della protezione deve avere il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.

Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento di attività solo a condizione che:

a) l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio abbia rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;

b) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscano al medesimo debitore (vale a dire, allo stesso soggetto giuridico), e siano presenti clausole di *cross-default* o di *cross-acceleration* validamente opponibili.

2.3. Metodi di calcolo

Fermo restando quanto specificato al capoverso successivo, il trattamento a fini prudenziali dei *credit default swaps* e dei *total rate of return swaps* è assimilato a quello delle garanzie personali descritto al punto 1.4 del presente paragrafo.

Nel caso di derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti (ad esempio l'imputazione di una rettifica di valore o di costi analoghi al conto economico), il valore della protezione del credito:

a) è ridotto del 40% qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione;

b) non deve superare il 60% del valore dell'esposizione qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione stessa.

Le *credit linked notes* emesse dalla banca che concede il prestito ricevono, nei limiti delle somme incassate, il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie in contante.

3. Garanzie mutualistiche di tipo personale

Nel caso in cui i sistemi di garanzia mutualistica (ad es. i Confidi) forniscano garanzie di tipo personale, il requisito previsto nel punto 1.2, lett. *e)*, del presente paragrafo si ritiene rispettato purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il finanziatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che l'intermediario stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale. Il finanziatore stabilisce la congruità dell'acconto in relazione alle perdite sperimentate;

b) gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano il trattamento prudenziale come garanzia personale.

4. I disallineamenti di scadenza

4.1. Definizione di durata

La durata effettiva dell'attività protetta è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato a adempiere la sua obbligazione. In ogni caso, la durata effettiva dell'esposizione non può superare i 5 anni.

Salvo quanto previsto nel seguente capoverso, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.

Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del fornitore della protezione, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano l'esercizio di tale opzione prima della scadenza contrattuale, la durata della protezione è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti si può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.

Nel caso di derivati su crediti, se è possibile che il derivato si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi

dell'inadempimento sull'obbligazione sottostante, il periodo di tolleranza viene dedotto dalla durata della protezione.

4.2. Effetti sulla valutazione della protezione del credito

Non sono riconosciute protezioni con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella delle esposizioni sottostanti.

In caso di disallineamento di scadenza, la protezione del credito non è riconosciuta qualora la sua durata originaria sia inferiore ad 1 anno.

La protezione del credito di tipo personale è riconosciuta con un valore corretto secondo quanto indicato nell'Allegato I per tutti gli intermediari.

Se l'intermediario utilizza il metodo semplificato per il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie (cfr. Allegato F), la durata residua della garanzia non può essere inferiore a quella dell'esposizione.

3. Metodo standardizzato semplificato

Nella presente Sezione viene riportata in dettaglio la disciplina degli strumenti di CRM per gli intermediari che adottano il metodo semplificato.

1. Requisito generale della certezza giuridica

Ai fini del riconoscimento degli strumenti di CRM, tutta la documentazione impiegata per le transazioni assistite da forme di protezione del credito di tipo reale o personale deve essere vincolante per tutte le parti e legalmente opponibile in ogni giurisdizione interessata.

Gli intermediari effettuano tutti gli adeguati accertamenti di legge al riguardo, di modo che le loro conclusioni poggino su una solida base giuridica, e svolgono, ove necessario, ulteriori verifiche per assicurare che la documentazione mantenga nel tempo la sua validità legale.

2. Protezione del credito di tipo reale

Una transazione è assistita da una protezione del credito di tipo reale quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) l'intermediario presenta un'esposizione creditizia effettiva o potenziale;
2) l'esposizione creditizia effettiva o potenziale è coperta in tutto o in parte da garanzia reale fornita dalla controparte o da terzi per conto della controparte.

Ai fini della determinazione dell'effetto di attenuazione del rischio di credito, gli intermediari utilizzano il "metodo semplificato" (cfr. Allegato F).

Luglio 2007

Nell'ambito del "metodo semplificato" sono riconosciute le garanzie parziali, mentre non sono consentiti disallineamenti di scadenza o di valuta tra esposizione sottostante e garanzia reale.

Ai fini del riconoscimento dell'effetto di attenuazione del rischio di credito, in aggiunta ai requisiti generali di certezza giuridica descritti al par. 1 del presente Allegato, gli intermediari sono tenuti a soddisfare i seguenti requisiti:

1) la protezione del credito di tipo reale deve essere prestata per una durata non inferiore a quella dell'esposizione e valutata ai prezzi di mercato. La sua rivalutazione deve avvenire con frequenza almeno semestrale;
2) non deve sussistere una rilevante correlazione positiva fra la qualità creditizia della controparte e il valore della garanzia (ad esempio, i titoli emessi dalla controparte – o da altra entità collegata del gruppo – non sarebbero considerati idonei);
3) gli intermediari devono disporre di chiare e solide procedure per la tempestiva escussione della garanzia reale.

Se la garanzia reale è depositata presso terzi, gli intermediari devono assumere ogni ragionevole misura per assicurarsi che il depositario tenga distinta tale garanzia dai propri elementi patrimoniali.

Quando un intermediario organizza transazioni di tipo PcT (ossia, PcT attivi/passivi e operazioni attive/passive di prestito titoli) fra un cliente e una parte terza garantendo al cliente che quest'ultima rispetterà i propri obblighi, l'intermediario incorre in un rischio equivalente a quello che avrebbe assunto se fosse stata essa stessa controparte nella transazione. In tali circostanze, gli intermediari saranno tenuti a calcolare i requisiti patrimoniali come se fossero partecipanti dirette all'operazione.

Ai fini del riconoscimento dell'effetto di attenuazione del rischio di credito sono idonei i seguenti strumenti di garanzia reale:

- contante in deposito presso un intermediario appartenente al medesimo gruppo;
- oro;
- titoli di debito emessi da soggetti sovrani il cui merito di credito sia almeno pari alla categoria 4 con riferimento ai punteggi delle ECA (cfr. Tabella 9 della Sezione III del presente Capitolo);
- titoli di debito emessi da enti del settore pubblico o da enti territoriali equiparati dall'autorità nazionale di vigilanza a soggetti sovrani e il cui merito di credito sia almeno pari alla categoria 4 con riferimento ai punteggi delle ECA (cfr. Tabella 9 della Sezione III del presente Capitolo).

3. Protezione del credito di tipo personale

Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito di forme di protezione del credito di tipo personale, occorre che siano rispettati, oltre ai requisiti generali di cui al par. 1 del presente Allegato, i requisiti specifici previsti dal par. 2.1 del presente Allegato.

E' riconosciuta la protezione del credito fornita dai seguenti soggetti: soggetti sovrani e banche centrali; enti territoriali, enti del settore pubblico e altri soggetti con ponderazione di rischio pari al massimo al 20% e inferiore a quella della controparte.

Alla quota protetta dell'esposizione è assegnata la ponderazione di rischio relativa al fornitore della protezione e a quella non protetta la ponderazione della controparte sottostante.

Ove in uno Stato dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci l'autorità di vigilanza applica una ponderazione di rischio preferenziale all'esposizione che un intermediario detiene nei confronti di soggetti sovrani (o banche centrali) del paese in cui ha sede l'intermediario stesso, e che sia denominata e finanziata in moneta locale, tale trattamento può essere applicato anche alle quote di attività assistite da garanzia di quel soggetto sovrano (o banca centrale) nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata in valuta locale e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.

Le poste rientranti nelle soglie di rilevanza al disotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni di tipo "prima perdita" non trasferite ("*retained first loss position*") e devono essere dedotte integralmente dal patrimonio dell'intermediario che acquista la protezione.

4. Altri aspetti relativi al trattamento delle tecniche di CRM

Nel caso in cui un intermediario dispone di più strumenti di attenuazione del rischio a fronte di una singola esposizione (ad esempio, una garanzia reale e una personale a parziale copertura del credito), esso dovrà suddividere l'esposizione fra le varie quote garantite da ciascun tipo di strumento di CRM (la parte coperta da garanzia reale, quella da garanzia personale, ecc.) e per ciascuna quota procedere separatamente al calcolo delle attività ponderate per il rischio.

Analogamente, quando le protezioni del credito fornite da un singolo fornitore di protezione hanno scadenze diverse, esse devono essere ripartite in protezioni separate.

Nel caso in cui la parte garantita dell'esposizione sia inferiore al totale dell'esposizione e le quote garantite e non garantite hanno lo stesso rango, ossia l'intermediario e il garante concorrono pro quota alle perdite, lo sgravio patrimoniale sarà concesso su base proporzionale: la quota protetta dell'esposizione riceverà il trattamento applicabile alla protezione del

credito (di tipo reale o personale) e la quota restante sarà trattata come esposizione non garantita.

4. Metodi basati sui rating interni (IRB)

Gli intermediari che, ai fini del calcolo degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, intendono avvalersi di una delle due metodologie basate sui rating interni (IRB) fanno riferimento alla "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezioni IV e V.

ALLEGATO E

GARANZIE REALI FINANZIARIE. STRUMENTI AMMESSI

Le garanzie reali finanziarie idonee hanno a oggetto i seguenti strumenti:

a) oro;

b) depositi in contante e strumenti assimilabili detenuti presso il gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario che acquista protezione; rientrano le *credit linked notes* emesse dal gruppo bancario di appartenenza dell'intermediario che acquista protezione;

c) titoli di debito emessi da:

i. soggetti sovrani e rispettive banche centrali, per i quali sia disponibile un rating specifico dell'emissione attribuito da un soggetto riconosciuto rientrante nelle classi da 1 a 4 della scala di valutazione del merito creditizio;

ii. organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo alle quali è attribuito un fattore di ponderazione dello zero per cento;

iii. amministrazioni regionali, enti locali e altri enti del settore pubblico le cui esposizioni ricevono il medesimo trattamento dei soggetti sovrani nelle cui giurisdizioni hanno sede;

iv. soggetti le cui esposizioni ricadono nel portafoglio "intermediari vigilati", banche multilaterali di sviluppo diverse da quelle di cui al punto ii), amministrazioni regionali enti locali ed enti del settore pubblico diversi da quelli di cui al punto iii), per i quali sia disponibile un rating specifico dell'emissione attribuito da un soggetto riconosciuto rientrante nelle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio;

v. altri soggetti, per i quali sia disponibile un rating specifico dell'emissione attribuito da un soggetto riconosciuto rientrante nelle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio;

d) titoli di debito di intermediari vigilati e imprese non finanziarie, per i quali sia disponibile un rating specifico dell'emissione attribuito da un soggetto riconosciuto rientrante nelle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio applicabile alle esposizioni a breve termine;

e) titoli di debito privi di rating emessi da soggetti le cui esposizioni ricadono nel portafoglio intermediari vigilati, a condizione che:

- siano quotati in mercati ufficiali;
- siano classificati come debito di primo rango (*senior*);
- tutte le altre emissioni di pari rango dell'ente emittente provviste di rating siano associate alle classi da 1 a 3 della scala di valutazione del merito creditizio;
- l'intermediario non sia a conoscenza di informazioni tali da giustificare che l'emissione possa avere un rating, qualora applicabile, inferiore a quello di cui al precedente alinea;
- l'intermediario sia in grado di dimostrare che lo strumento ha una sufficiente liquidità di mercato;

f) titoli di capitale e obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici di borsa;

Luglio 2007

g) quote di OICR, se hanno una quotazione pubblica giornaliera e il patrimonio dell'OICR è investito in strumenti di cui alle precedenti lettere da *a)* a *f)* ([1]).

Qualora venga utilizzato il metodo integrale (cfr. Allegato F, par. 2) per il trattamento prudenziale delle garanzie finanziarie, queste possono avere a oggetto anche:

h) titoli di capitale e obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici di borsa, ma quotati in mercati ufficiali;

i) quote di OICR, se hanno una quotazione pubblica giornaliera e il patrimonio dell'OICR è investito in strumenti di cui alle precedenti lettere da *a)* a *f)* nonché alla lettera *h)* ([2]).

Con riferimento ai titoli di debito elencati nelle lettere *c)* e *d)*, si precisa che il rating deve essere fornito da un'agenzia esterna di valutazione del merito creditizio (ECAI) o da un'agenzia per il credito all'esportazione (ECA) riconosciute idonee ai fini del calcolo del requisito patrimoniale con il metodo standardizzato.

Nel caso in cui il titolo disponga di due rating, si fa riferimento a quello meno favorevole. Qualora lo strumento abbia più di due rating, si prendono in considerazione le due valutazioni più favorevoli; se difformi, si applica la meno favorevole delle due.

([1]) L'eventuale utilizzo da parte dell'OICR di strumenti derivati a copertura dei rischi connessi con gli investimenti negli strumenti finanziari idonei non pregiudica l'ammissibilità delle relative quote come garanzia finanziaria.

([2]) Cfr. nota precedente.

ALLEGATO F

GARANZIE REALI FINANZIARIE NEL METODO STANDARDIZZATO. METODI DI CALCOLO

1. Metodo semplificato

Alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie finanziarie, si applica, rispettivamente per intero o pro-quota, il fattore di ponderazione previsto per lo strumento fornito come garanzia. La parte di esposizione non garantita riceve la ponderazione propria della controparte (debitore).

Il fattore di ponderazione attribuito alla quota di esposizione garantita non può essere inferiore al 20%, fatta eccezione per i casi espressamente previsti al par. 1.1.

Alla garanzia è assegnato un valore pari al valore equo dello strumento sottostante.

1.1. Fattori di ponderazione: eccezioni alla soglia minima del 20%

Al ricorrere dei presupposti di seguito elencati, la quota garantita delle seguenti operazioni può beneficiare della ponderazione dello 0%.

1. Operazioni di pronti contro termine e concessione e assunzione di titoli in prestito, se:

a) l'esposizione e la garanzia sono rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi dai soggetti indicati nell'allegato E, lettera c), da i) a iii) che ricevono una ponderazione dello 0% ai fini del calcolo del requisito patrimoniale;

b) la posizione coperta e la garanzia sono denominate nella stessa valuta;

c) la durata dell'operazione non supera un giorno ovvero sia l'esposizione sia la garanzia sono soggette a rivalutazione e a adeguamento dei margini su base giornaliera;

d) il lasso di tempo intercorrente tra l'ultima rivalutazione precedente un mancato adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia non è superiore a quattro giorni lavorativi;

e) il regolamento dell'operazione avviene nell'ambito di un sistema di regolamento abilitato a tale tipo di transazioni;

f) la documentazione che disciplina l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per le operazioni della specie;

Luglio 2007

g) le norme contrattuali che disciplinano l'operazione, opportunamente documentate, ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure nel caso di altri inadempimenti della controparte;

h) la controparte rientra nella categoria degli operatori primari ([1]).

2. Operazioni in strumenti derivati *over the counter* elencati nella normativa relativa al rischio di controparte e la cui esposizione è calcolata secondo la normativa medesima, soggette a rivalutazione giornaliera, garantite da contante o da strumenti assimilati, in assenza di disallineamenti di valuta.

3. Operazioni nelle quali l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta, se la garanzia è rappresentata alternativamente da:

- un deposito in contanti o uno strumento assimilabile;
- titoli di debito emessi da uno dai soggetti indicati nell'Allegato E, lettera c), da i) a iii), esclusi gli enti del settore pubblico, qualora detti titoli ricevono una ponderazione dello 0% ai fini del calcolo del requisito patrimoniale e al loro valore equo è stato applicato uno sconto del 20%.

Se un'Autorità di vigilanza di uno Stato comunitario ha consentito l'applicazione di una ponderazione pari allo zero per cento nel caso di operazioni di pronti contro termine o di concessione e assunzione di titoli in prestito effettuate a fronte di titoli emessi dal proprio Stato sovrano, le banche italiane possono applicare il medesimo trattamento di favore.

Gli intermediari sono tenuti ad applicare un fattore di ponderazione del 10% alla parte garantita delle esposizioni connesse con le operazioni indicate al punto 1, qualora la controparte non sia un operatore primario di mercato. Alla medesima ponderazione devono essere assoggettate anche le operazioni indicate al punto 2 se sono garantite da titoli di debito emessi da uno dai soggetti di cui Allegato E, lettera *c)*, da i) a iii), esclusi gli enti del settore pubblico, qualora detti titoli ricevono una ponderazione dello 0% ai fini del calcolo del requisito patrimoniale.

([1]) Ai fini dell'applicazione della presente disciplina la categoria degli operatori primari di mercato comprende:
- i soggetti di cui all'allegato E, lettera c), da i) a iii) che ricevono una ponderazione dello 0% nella determinazione del requisito patrimoniale;
- i soggetti le cui esposizioni ricadono nel portafoglio "intermediari vigilati";
- le altre società finanziarie (comprese le imprese di assicurazione) alle quali si applica un fattore di ponderazione del 20% nel calcolo del requisito patrimoniale nel metodo standardizzato;
- gli organismi di investimento collettivo regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;
- i fondi pensione regolamentati;
- le casse di compensazione e garanzia riconosciute.

2. *Metodo integrale*

Il metodo integrale consente di tenere conto in maniera più diretta dell'effetto di riduzione del rischio di credito indotto dalla presenza della garanzia finanziaria.

Il valore ponderato per il rischio di un'attività coperta da una garanzia finanziaria idonea è ottenuto moltiplicando il fattore di ponderazione proprio della controparte per un importo pari alla differenza tra ammontare dell'esposizione e valore della garanzia.

Al fine di tenere conto della volatilità dei prezzi di mercato, ad entrambi gli importi (valore della garanzia e valore dell'esposizione) devono essere applicate adeguate "rettifiche per volatilità" (*haircuts*). A meno che non si tratti di contante, il valore dell'esposizione corretto per la volatilità sarà maggiore di quello dell'esposizione originaria, viceversa per la garanzia.

Qualora l'esposizione e la garanzia siano denominate in valute differenti, l'importo di quest'ultima deve essere ulteriormente ridotto attraverso un'apposita rettifica che rifletta le possibili oscillazioni del tasso di cambio.

Analiticamente il valore dell'esposizione calcolato secondo il metodo integrale è dato dalla seguente formula:

$$E^* = \max \ \{0; [E \times (1 + H_E) - C (1 - H_C - H_{FX})]\} \qquad (1)$$

dove

- E^* è il valore "corretto" dell'esposizione, che tiene conto degli effetti della riduzione del rischio creditizio indotta dalla garanzia finanziaria nonché della volatilità
- E è il valore dell'esposizione utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale. Nel caso delle posizioni fuori bilancio, l'esposizione va considerata al nominale, cioè applicando un fattore di conversione del credito del 100%
- C è il valore di mercato della garanzia
- H_E è la rettifica per la volatilità appropriata per l'esposizione
- H_C è la rettifica per la volatilità appropriata per la garanzia
- H_{FX} è la rettifica per la volatilità del tasso di cambio

Si precisa che nel caso delle esposizioni rappresentate da prestiti e derivati H_E è pari a 0. Gli intermediari possono applicare una rettifica per volatilità dello zero per cento alle operazioni di pronti contro termine e di concessione assunzione di titoli in prestito solo se esse presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1.1. del presente allegato.

Se un'Autorità di vigilanza di un Paese UE ha consentito l'applicazione di una rettifica per volatilità dello zero per cento nel caso di operazioni di pronti contro termine o di concessione e assunzione di titoli

in prestito effettuate a fronte di titoli emessi dal proprio Stato sovrano, gli intermediari italiani possono applicare il medesimo trattamento di favore.

Se la garanzia reale è costituita da un paniere di strumenti idonei, la rettifica per volatilità è pari a $H = \sum_i a_i H_i$, dove a_i rappresenta la quota del singolo strumento rispetto al totale del valore della garanzia e H_i la pertinente rettifica di volatilità.

Se gli intermediari effettuano rivalutazioni dell'esposizione e della garanzia con frequenza superiore a un giorno, le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera devono essere maggiorate sulla base della seguente formula:

$$\mathbf{H = H_M \sqrt{\{[N_R + (T_M - 1)]/T_M\}}} \qquad \mathbf{(2)}$$

dove

H è la rettifica per volatilità da applicare

H_M è la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera

N_R è il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni ($N_R > 1$)

T_M è il periodo di liquidazione rilevante per la transazione (cfr. infra)

* * *

Per determinare le rettifiche di volatilità, gli intermediari possono utilizzare i parametri indicati nel par. 2.1 (*rettifiche standard di vigilanza*) ovvero stime interne (*rettifiche stimate*) ([1]). Qualora venga prescelta la seconda modalità, essa deve essere utilizzata per l'intera gamma di esposizioni garantite in essere, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali può essere impiegato il metodo delle rettifiche di vigilanza.

2.1 Metodo delle rettifiche standard di vigilanza per volatilità ("rettifiche standard")

In caso di rivalutazione giornaliera, le rettifiche di volatilità da applicare alle esposizioni e alle garanzie costituite da titoli di debito, strumenti di capitale, depositi in contante e oro sono quelle indicate nelle tavole da 1 a 4 sotto riportate. Dette rettifiche sono articolate in funzione della tipologia di strumento e del periodo di liquidazione proprio della transazione nonché della classe di merito di credito, della durata residua e della categoria di emittente nel caso di titoli di debito.

Nel caso di rivalutazione con frequenza superiore a un giorno, le rettifiche per volatilità vanno maggiorate utilizzando la formula (2) del par. 2.

([1]) Cfr. "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Allegato B, par. 2.2.

Il periodo di liquidazione è pari a 20 giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite ([1]), a 5 giorni lavorativi per le operazioni di pronti contro termine e di concessione e assunzione di titoli in prestito (fatta eccezione per le transazioni che implicano il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà delle merci), a 10 giorni lavorativi per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari.

Ai fini della individuazione delle classi di merito di credito, valgono le disposizioni dell'Allegato D relative all'identificazione delle diverse categorie di titoli ammessi.

Con riferimento alle altre tipologie di strumenti, si precisa che:

- alle operazioni di pronti contro termine e alle operazioni di concessione e assunzione in prestito aventi a oggetto titoli o merci non idonei, si applica la rettifica per volatilità prevista per gli strumenti di capitale quotati in un mercato ufficiale e non inclusi nei principali indici;
- la rettifica da impiegare per le quote di OICR ammesse è data dalla media ponderata delle rettifiche di volatilità applicabili alle attività in cui il fondo è investito, tenuto conto del periodo di valutazione previsto per le operazioni correlate ai mercati finanziari. Se la banca non è a conoscenza degli strumenti in cui il fondo è investito, deve utilizzare lo scarto più elevato applicabile a una qualsiasi delle attività in cui il fondo può investire in base al proprio regolamento;
- i titoli di debito privi di rating emessi da soggetti le cui esposizioni ricadono nel portafoglio "intermediari vigilati" che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'Allegato E, punto *e)* ricevono una rettifica per volatilità pari a quella prevista per i titoli emessi dai soggetti medesimi o da imprese con classe di merito di credito ricompresa nelle classi 2 o 3.

[1] Le operazioni di prestito garantite sono operazioni che danno origine a un'esposizione assistita da una garanzia reale finanziaria, diverse dalle operazioni correlate ai mercati finanziari.

TAVOLA 1 – Titoli di debito diversi da quelli con rating a breve termine

Classe di rating	Durata residua	Titoli di debito di cui all'allegato E, lettera c), punti da i a iii			Titoli di debito di cui allegato E, lettera c), punti iv e v		
		Periodo di liquidazione (%)			Periodo di liquidazione (%)		
		20 giorni	10 giorni	5 giorni	20 giorni	10 giorni	5 giorni
1	≤ 1 anno	0,707	0,5	0,354	1,414	1	0,707
	> 1 e ≤ 5 anni	2,828	2	1,414	5,657	4	2,828
	> 5 anni	5,657	4	2,828	11,314	8	5,657
2 – 3	≤ 1 anno	1,414	1	0,707	2,828	2	1,414
	> 1 e ≤ 5 anni	4,243	3	2,121	8,485	6	4,243
	> 5 anni	8,485	6	4,243	16,971	12	8,485
4	≤ 1 anno	21,213	15	10,607	NA	NA	NA
	> 1 e ≤ 5 anni	21,213	15	10,607	NA	NA	NA
	> 5 anni	21,213	15	10,607	NA	NA	NA

TAVOLA 2 – Titoli di debito con rating a breve termine

Classe di rating	Titoli di debito di cui all'allegato E, lettera c), punti da i a iii			Titoli di debito di cui allegato E, lettera c), punti iv e v		
	Periodo di liquidazione (%)			Periodo di liquidazione (%)		
	20 giorni	10 giorni	5 giorni	20 giorni	10 giorni	5 giorni
1	0,707	0,5	0,354	1,414	1	0,707
2 – 3	1,414	1	0,707	2,828	2	1,414

Luglio 2007

TAVOLA 3 – Strumenti di capitale, contante e oro

Tipologie di strumenti o esposizioni	Periodo di liquidazione (%)		
	20 giorni	10 giorni	5 giorni
Strumenti di capitale e obbligazioni convertibili contenuti nei principali indici di borsa	21,213	15	10,607
Altri strumenti di capitale e obbligazioni convertibili quotati in mercati ufficiali	35,355	25	17,678
Contante	0	0	0
Oro	21,213	15	10,607

TAVOLA 4 – Rettifiche di volatilità per disallineamenti di valuta

Periodo di liquidazione (%)		
20 giorni	10 giorni	5 giorni
11,314	8	5,657

Luglio 2007

ALLEGATO G

ACCORDI-QUADRO DI COMPENSAZIONE. METODO INTEGRALE

Il valore corretto integralmente per la volatilità (E*) delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione riconosciuto a fini prudenziali riguardante operazioni SFT può essere calcolato secondo il metodo delle rettifiche di vigilanza, come disciplinato all'Allegato F, par. 2.1 relativamente al trattamento delle garanzie finanziarie in base al metodo integrale.

Il valore dell'esposizione corretto integralmente E* è ottenuto operando la compensazione tra le esposizioni rientranti nell'accordo e le garanzie reali, nonché una maggiorazione che rispecchi le possibili variazioni di prezzo dei titoli sottostanti la transazione e gli eventuali rischi di cambio.

In termini analitici:

$$E^* = \max \{0, [(\sum(E) - \sum(C)) + \sum(|E_{sec}| \times H_{sec}) + (\sum|E_{fx}| \times H_{fx})]\}$$

dove:

E	è il valore che ciascuna distinta esposizione rientrante nell'accordo avrebbe in assenza della protezione del credito
C	è il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni
$\sum(E)$	è la somma di tutte le esposizioni (E) rientranti nell'accordo
$\sum(C)$	è la somma di tutte le forme di *collateral* (C) rientranti nell'accordo
E_{sec}	è la posizione netta (lunga o corta) in ciascun "tipo di titolo" (o merce)
E_{fx}	è la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta, diversa da quella di regolamento dell'accordo
H_{sec}	è la rettifica per volatilità appropriata per un determinato "tipo di titolo" (o merce)
H_{fx}	è la rettifica per la volatilità dovuta al cambio

La posizione netta in ciascun "tipo di titolo" o merce (E_{sec}) è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli o delle merci di tale tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro di un accordo tipo di compensazione il valore totale dei titoli o delle merci del medesimo tipo presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo.

Per "tipo di titolo" si intende l'insieme dei titoli che sono emessi dalla stessa entità, hanno la stessa data di emissione e la stessa durata originaria, sono soggetti agli stessi termini e alle stesse condizioni nonché agli stessi periodi di liquidazione indicati all'allegato F, par. 2.1.

La "posizione netta in ciascuna valuta" diversa da quella di regolamento dell'accordo-quadro di compensazione (E_{fx}) è calcolata sottraendo dal valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nell'ambito dell'accordo-quadro di compensazione, sommato all'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nell'ambito dell'accordo-quadro, il valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nell'ambito dell'accordo-quadro, sommato all'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nell'ambito dell'accordo-quadro.

Luglio 2007

La rettifica per volatilità appropriata per un dato "tipo di titolo" o di posizione in contante (H_{sec}) è applicata al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale tipo.

La rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (H_{fx}) si applica alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo-quadro di compensazione.

Luglio 2007

ALLEGATO H

GARANZIE PERSONALI. TRATTAMENTO DEI DISALLINEAMENTI DI VALUTA

Quando la garanzia personale è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione (disallineamento di valuta) il valore della protezione del credito è ridotto mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità (H_{FX}) secondo la formula seguente:

$$G^* = G \times (1-H_{FX})$$

dove:

G è l'importo nominale della protezione del credito

G* è G corretto per l'eventuale rischio di cambio

H_{FX} è la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante

Le rettifiche per volatilità da applicare in caso di disallineamenti di valuta sono calcolate in base al metodo delle rettifiche di vigilanza (cfr. Allegato F, par. 2.1)

Luglio 2007

ALLEGATO I

DISALLINEAMENTI DI SCADENZA. VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

1. Protezione del credito di tipo reale per gli intermediari che applicano il metodo integrale alle garanzie reali finanziarie

La durata della protezione del credito e quella dell'esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:

$$\mathbf{C_{VAM} = C_{VA} \times (t\text{-}t^*)/(T\text{-}t^*)}$$

dove**:**

C_{VA} è il valore corretto per volatilità della garanzia reale quale specificato all'allegato F, par. 2 ([C (1 – H_C – H_{FX})]) o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;

t è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati secondo le regole di cui all'All. D, par. 2.2, punto 4.1 oppure è pari al valore di T, se quest'ultima è inferiore;

T è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati secondo le regole di cui al paragrafo all'All. D, par. 2.2, punto 4.1 o a 5 anni, se il primo valore è superiore

t* è pari a 0,25

C_{VAM} corrisponde a C_{VA} ulteriormente corretto per disallineamenti di scadenza da includere nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui all'allegato F, par. 2.

2. Protezione del credito di tipo personale per tutti gli intermediari

La durata della protezione del credito e quella dell'esposizione devono essere riflesse nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:

$$\mathbf{G_A = G^* \times (t\text{-}t^*)/(T\text{-}t^*)}$$

dove:

G* è l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta

G_A è G* corretto per eventuali disallineamenti di scadenza

Luglio 2007

t è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati secondo le regole di cui all'All. D, par. 2.2, punto 4.1 oppure e pari al valore di T, se quest'ultima è inferiore

T è pari al numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati secondo le regole di cui all'All. D, par. 2.2, punto 4.1 o a 5 anni, se il primo valore è superiore

t* è pari a 0,25

G_A è considerato come il valore della protezione ai fini del calcolo del valore della protezione.

Luglio 2007

SEZIONE V. CARTOLARIZZAZIONE

1. Premessa

A fini prudenziali per "cartolarizzazioni" si intendono le operazioni che riguardano una o più attività per le quali si realizzi la segmentazione (*tranching*) del profilo di rischio di credito in due o più parti (*tranches*) che hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività cartolarizzate.

Rientrano in tale categoria: (i) la cartolarizzazione c.d. "tradizionale", mediante la quale un soggetto cede un determinato portafoglio di attività a una società veicolo e quest'ultima finanzia l'acquisto tramite l'emissione di titoli (*asset-backed securities*, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d. "sintetica", nella quale il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle attività, ma attraverso l'utilizzo, tipicamente, di contratti derivati su crediti. Rientrano nel novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d. "*tranched*").

Le cartolarizzazioni producono effetti sulla situazione patrimoniale degli intermediari, sia che essi si pongano come cedenti delle attività o dei rischi sia che assumano la veste di acquirenti dei titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito.

In particolare, il cedente (*originator*), al verificarsi di determinate condizioni, può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività cartolarizzate e, nel caso di adozione dei metodi basati sui rating interni, le relative perdite attese. L'intermediario investitore è tenuto a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche della *tranche* acquistata.

La presente Sezione riporta nel paragrafo 3.1 i requisiti minimi per il riconoscimento del trasferimento del rischio di credito derivante da un'operazione di cartolarizzazione. Nel paragrafo 3.2 è descritta la disciplina per il calcolo dei requisiti patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione, vale a dire le posizioni degli intermediari che investono in titoli derivanti da cartolarizzazioni; tali requisiti sono calcolati in maniera diversa a seconda della metodologia che l'intermediario ha scelto per il calcolo del valore delle esposizioni al rischio di credito.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*asset-backed commercial paper (ABCP) programme*": un programma di cartolarizzazione nel quale i titoli emessi dalla società veicolo assumono in prevalenza la forma di *commercial papers* con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;

— *"asset-backed securities (ABS)"*: titoli emessi dalle società di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, aventi gradi di subordinazione differenti nel sopportare le perdite;

— "*attività cartolarizzate*": singole attività o insiemi di attività che hanno formato oggetto di cartolarizzazione. Esse includono, ad esempio, finanziamenti, titoli di debito, titoli di capitale, titoli ABS, impegni a erogare fondi;

— "*attività rotativa*": attività in cui l'importo per cassa può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito);

— "*cartolarizzazione*": un'operazione che suddivide il rischio di credito di un'attività o di un portafoglio di attività in due o più segmenti di rischio (*tranching*) e nella quale:

- i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione dipendono dall'andamento dell'attività o del portafoglio di attività in esame;
- i segmenti di rischio (tranches) hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività o sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione;

— "*cartolarizzazione sintetica*": un'operazione di cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio di credito in due o più segmenti viene realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione; sono considerate cartolarizzazioni sintetiche le operazioni nelle quali è possibile isolare nell'ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme di protezione del credito, una componente di rischio che sopporta le "prime perdite" del portafoglio stesso (*"operazioni tranched"*);

— "*cartolarizzazione tradizionale*": un'operazione di cartolarizzazione mediante la quale il trasferimento del rischio di credito avviene mediante la cessione delle attività cartolarizzate a una società veicolo. Quest'ultima, a fronte di tali attività, emette strumenti finanziari (ABS) che non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente. Sono considerate cartolarizzazioni tradizionali anche i trasferimenti di rischio di credito realizzati mediante l'erogazione di un finanziamento al cedente da parte della società veicolo (*"sub-participation"*);

— *"cedente"* (*originator*): il soggetto che, alternativamente:

- dà origine direttamente o indirettamente alle attività in bilancio e/o "fuori bilancio" cartolarizzate;
- cartolarizza attività acquisite da un terzo soggetto ed iscritte nel proprio stato patrimoniale;

— "*clausola di rimborso anticipato*": una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di eventi prestabiliti, il rimborso delle posizioni

Luglio 2007

degli investitori verso la cartolarizzazione prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;

— "*excess spread*": la differenza tra il flusso di ricavi derivanti dalle attività cartolarizzate e gli oneri e spese connessi con la cartolarizzazione (ad esempio, cedole corrisposte ai detentori dei titoli ABS, commissioni di *servicing*);

— "*investitore*": il soggetto che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, detiene posizioni di rischio verso la cartolarizzazione;

— "*linea di liquidità*": la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale che comporta l'erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa agli investitori;

— "*opzione clean-up call*": un'opzione contrattuale che consente al cedente di riacquistare o di estinguere tutte le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le attività cartolarizzate siano state rimborsate, una volta che l'importo di queste ultime scende al di sotto di una determinata soglia prestabilita. Nelle cartolarizzazioni tradizionali ciò si realizza, di regola, con il riacquisto delle rimanenti posizioni verso la cartolarizzazione. Nelle cartolarizzazioni sintetiche l'opzione assume, di regola, la forma di una clausola che estingue la protezione dal rischio di credito delle attività cartolarizzate;

— "*posizioni verso la cartolarizzazione*": qualunque tipo di attività derivante da una cartolarizzazione, come, ad esempio, titoli emessi da società veicolo, linee di liquidità, prestiti subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute stipulati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;

— *"prime perdite" (first losses)*: le perdite che si verificano sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione, il cui importo riduce il diritto delle posizioni verso la cartolarizzazione a ricevere i pagamenti a partire da quelle caratterizzate dal più elevato grado di subordinazione;

— *"promotore"* (*sponsor)*: il soggetto, diverso dal cedente, che istituisce e gestisce una struttura ABCP o altri schemi di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate sono acquistate da terzi;

— "*segmenti di rischio (tranches)*": quote di rischio di credito riferite a una singola attività o a un portafoglio di attività stabilite contrattualmente, in cui a ciascuna quota è associato un grado di subordinazione maggiore o minore nel sopportare le perdite rispetto a quello di un'altra quota, indipendentemente dalle eventuali protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori di specifiche quote di rischio.

Luglio 2007

In particolare, le esposizioni verso la cartolarizzazione che coprono la "prima perdita" subita dal portafoglio cartolarizzato rappresentano la parte di rischio *junior* (ad esempio: titoli *junior*, prestiti subordinati);

— "*società per la cartolarizzazione" (società veicolo o special purpose vehicle, SPV)*: società o altro soggetto giuridico diverso dalla banca, costituita allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività si limitano alla realizzazione del predetto obiettivo, la cui struttura mira ad isolare le obbligazioni della società veicolo di cartolarizzazione da quelle del cedente, e i cui titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare quegli interessi. Soddisfano tali requisiti le società per la cartolarizzaione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;

— "*supporto di credito*" (*credit enhancement*): meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto a quella che la medesima posizione avrebbe avuto in assenza del supporto medesimo. Il supporto di credito può essere fornito dalle *tranches* più subordinate della cartolarizzazione o da altri tipi di protezione del rischio di credito;

— "*supporto implicito*": supporto di credito fornito dal cedente o dal promotore in misura superiore a quello previsto dalle proprie obbligazioni contrattuali, al fine di ridurre le perdite effettive o potenziali a carico dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione.

3. Disciplina

3.1. Requisiti minimi per il trasferimento del rischio di credito

1. Premessa

Il presente paragrafo stabilisce i requisiti minimi per il riconoscimento del trasferimento del rischio di credito e il trattamento a fini prudenziali che il cedente applica alle attività cartolarizzate. Se la cartolarizzazione rispetta i predetti requisiti, il cedente può:

- nel caso di cartolarizzazione tradizionale, escludere le attività cartolarizzate dal calcolo dell'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le relative perdite attese;
- nel caso di cartolarizzazione sintetica, calcolare l'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate secondo le regole previste nella presente paragrafo.

Ove i predetti requisiti non siano rispettati, la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni non assume rilievo ai fini del riconoscimento delle stesse ai fini prudenziali.

Luglio 2007

2. *Cartolarizzazioni tradizionali*

Le operazioni di cartolarizzazione tradizionale realizzano l'effettivo trasferimento del rischio di credito al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate è stato trasferito in misura significativa a terzi (cfr. successivo par. 4);
2. la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione stessa;
3. le attività cartolarizzate non sono soggette alle pretese del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di sottoposizione del medesimo cedente a procedure concorsuali. L'esistenza di tale condizione deve essere supportata dal parere di studi legali con esperienza specifica nel settore. Essa è soddisfatta nel caso di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge n. 130/99;
4. il cessionario è una società veicolo;
5. i titoli emessi dalla società veicolo non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente;
6. il cedente non mantiene, nemmeno nella sostanza o in via indiretta, il controllo sulle attività cedute. Si presume che il cedente abbia mantenuto nella sostanza il controllo sulle attività cedute qualora esso – fatto salvo quanto stabilito al numero 7) – abbia il diritto di riacquistare dal cessionario tali attività al fine di realizzare i relativi proventi ovvero sia obbligato a riassumersi il rischio trasferito. Il mantenimento da parte del cedente dei diritti o degli obblighi di *servicing* non costituisce di per sé una forma di controllo indiretto sulle attività cedute;
7. sono consentite opzioni del tipo *clean-up call* a condizione che le stesse:
   - siano esercitabili a discrezione del cedente;
   - siano esercitabili soltanto quando l'ammontare residuo delle attività cartolarizzate è pari o inferiore al 10% del minor importo tra il valore nominale delle attività cartolarizzate e il prezzo di cessione;
   - non siano strutturate in maniera tale da evitare che le perdite ricadano sulle posizioni di supporto di credito oppure su altre posizioni detenute dagli investitori, diversi dal cedente o dal promotore;

Luglio 2007

– non siano strutturate in modo da costituire un supporto di credito ([1]);

8. i contratti che disciplinano la cartolarizzazione non contengano clausole, ad eccezione di quella di ammortamento anticipato, che:

   – richiedono al cedente di migliorare la qualità creditizia delle posizioni verso la cartolarizzazione attraverso, ad esempio, modifiche alle attività cartolarizzate oppure l'aumento del rendimento pagabile agli investitori, diversi dal cedente e dal promotore, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;

   – prevedono l'incremento del rendimento riconosciuto ai detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate.

3. Cartolarizzazioni sintetiche

Le operazioni di cartolarizzazione sintetica realizzano l'effettivo trasferimento del rischio di credito qualora, oltre alle condizioni previste al punto 2, siano verificate le seguenti condizioni:

1. gli strumenti di protezione del credito con i quali il rischio di credito viene trasferito sono conformi a quanto prescritto nella sez. IV del presente Capitolo; a tale fine, le società veicolo non sono considerate come soggetti idonei a fornire protezione del credito non finanziata ([2]);
2. gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:

   – impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attiva nonostante il verificarsi di un evento di credito;

   – consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;

   – richiedono al cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione;

   – innalzano il costo della protezione del credito a carico del cedente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a fronte di un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;

([1]) In particolare, le attività cartolarizzate non devono includere esposizioni in *default*, a meno che il prezzo di riacquisto delle attività non sia inferiore o uguale al valore equo delle stesse alla data di esercizio dell'opzione *clean up call*. Nel caso di attività non quotate, il valore equo andrà stabilito da soggetti indipendenti rispetto alla banca cedente (e al relativo gruppo bancario di appartenenza) e agli altri soggetti coinvolti nella cartolarizzazione (*arranger*, *servicer*, ecc.).

([2]) Pertanto, nel caso in cui il trasferimento del rischio di credito avvenga mediante un *credit default swap* sottoscritto da una società veicolo, la protezione delle attività cartolarizzate non verrebbe assicurata dalla natura soggettiva del veicolo, ma dalle attività del veicolo costituite in garanzia.

3. sussista un parere di consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni rilevanti.

3.1 Trattamento delle attività cartolarizzate per il cedente

Quando sono soddisfatte le suddette condizioni, il cedente calcola il requisito patrimoniale nel seguente modo:

a) suddivide l'importo delle attività cartolarizzate in *tranches* (junior, mezzanine e senior) sulla base dei trasferimenti realizzati mediante forme di protezione del credito;

b) per le posizioni verso la cartolarizzazione trattenute (ossia il cui rischio di credito non è stato trasferito), il cedente determina il requisito patrimoniale applicando i criteri previsti nel par. 3.2.1;

c) per le posizioni verso la cartolarizzazione il cui rischio è stato trasferito a terzi, il cedente applica le regole previste nell'All. D, Par. 1, punto 5 ([1]). In tal caso, il cedente deve tenere conto degli eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito ricevuta e le attività cartolarizzate come di seguito indicato.

   La durata delle esposizioni cartolarizzate è pari alla durata dell'esposizione più lunga e non può superare 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente a quanto previsto nell'All. D, par. 2.2, punto 4.1.

   Per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione, ad eccezione di quelle ponderate al 1250% o al 1666,67%, la ponderazione viene modificata per tenere conto dei disallineamenti di scadenza, conformemente alla seguente formula

   RW* = [RW(SP) x (t – 0,25)/(T – 0,25)] + [RW(Ass) x (T – t)/(T – 0,25)]

   dove:

RW*	sono gli importi ponderati per il rischio corretti per tenere conto dei disallineamenti di scadenza
RW(Ass)	sono gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate
RW(SP)	sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati come se non vi fosse disallineamento di scadenza
T	rappresenta la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni
t	rappresenta la durata della protezione del credito, espressa in anni

---

([1]) Le posizioni di rischio che residuassero a carico del cedente dopo aver applicato le tecniche di attenuazione del rischio di credito vengono trattate come posizioni verso la cartolarizzazione di cui al punto b).

4. Significatività del trasferimento del rischio di credito

Nel caso in cui il requisito prudenziale calcolato in base all'applicazione della disciplina della cartolarizzazione (requisito "post cartolarizzazione") sia uguale o superiore a quello calcolato sulle attività cartolarizzate (requisito "ante cartolarizzazione"), tenendo conto dei valori di queste ultime alla data di effettuazione dell'operazione di cartolarizzazione, il rischio di credito si considera non trasferito in misura significativa e, pertanto, la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

Nel caso in cui il requisito prudenziale "post cartolarizzazione" sia inferiore a quello "ante cartolarizzazione", tenendo conto dei valori di queste ultime alla data di effettuazione dell'operazione di cartolarizzazione, si applicano i criteri di seguito indicati:

1) se il cedente detiene posizioni verso la cartolarizzazione di tipo *junior* (soggette a ponderazione al 1250% o del 1666,67%) da sole o insieme a posizioni di tipo *senior* ovvero se detiene esclusivamente posizioni di tipo *senior*, il rischio di credito si considera trasferito in misura significativa e, pertanto, la cartolarizzazione è riconosciuta a fini prudenziali;
2) se il cedente detiene posizioni verso la cartolarizzazione di tipo *mezzanine* non ponderate al 1250% o al 1666,67%, da sole o unitamente a posizioni del tipo *junior* e/o *senior*, si distinguono due casi:
   a) il rapporto tra il requisito patrimoniale "post cartolarizzazione" e il requisito patrimoniale "ante cartolarizzazione" è inferiore al 90%; in tal caso la valutazione sul significativo trasferimento del rischio di credito è rimessa ai cedenti, avendo presente la sostanza economica dell'operazione e i sistemi interni di gestione del rischio di credito;
   b) il rapporto tra il requisito patrimoniale "post cartolarizzazione" e il requisito patrimoniale "ante cartolarizzazione" è pari o superiore al 90%; in tal caso il rischio di credito non si considera trasferito in misura significativa e, pertanto, la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

5. Supporto implicito

Nel caso in cui il cedente fornisca un supporto implicito a una determinata operazione di cartolarizzazione, esso deve calcolare un requisito patrimoniale a fronte di tutte le attività cartolarizzate, come se la cartolarizzazione non fosse avvenuta.

Il cedente dà pubblicamente conto nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico di cui alla Sezione XII del presente Capitolo di aver fornito un supporto implicito e l'impatto di tale supporto sul proprio patrimonio di vigilanza.

3.2. Calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso la cartolarizzazione

Nel caso in cui l'intermediario adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (cfr. par. 3.1. della Sezione III del presente Capitolo) per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da un'agenzia esterna (ECAI) riconosciuta.

Quando un intermediario ha due o più posizioni oppure quote di posizioni verso una cartolarizzazione che insistono sullo stesso rischio, esse vanno considerate come un'unica posizione nei limiti in cui siano sovrapposte ([1]). Nel calcolo degli importi ponderati per il rischio si tiene conto soltanto della posizione o quota di posizione cui corrisponde il valore ponderato per il rischio maggiore.

Quando il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è coperto per il tramite di uno strumento di attenuazione del rischio idoneo, il valore ponderato di tale posizione tiene conto di tale attenuazione del rischio, secondo quanto indicato nella Sezione IV del presente Capitolo.

Gli intermediari che forniscono, mediante tecniche di attenuazione del rischio di credito idonee, protezione dal rischio di credito relativamente a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerate come se detenessero direttamente tali posizioni.

Gli intermediari che forniscono il supporto di credito alle posizioni verso la cartolarizzazione devono dedurre dal patrimonio di base ogni eventuale provento da cessione ([2]).

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione "fuori bilancio" del tipo garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi è pari al valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione creditizio pari al 100%, salvo se diversamente specificato.

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione del tipo strumenti derivati finanziari è determinato secondo quanto indicato nella Sezione VI del presente Capitolo.

Qualora una banca fornisca protezione del credito mediante un derivato del tipo "*nth-to-default*", si distinguono due casi:

– al derivato creditizio è assegnato da una ECAI riconosciuta un rating: in tal caso si applica la disciplina del presente Capitolo;

([1]) Di regola, una tale sovrapposizione di attività di rischio si verifica con le linee di liquidità.

([2]) Si definisce provento da cessione (*gain on sale*) qualunque incremento del patrimonio di vigilanza connesso con i proventi derivanti dalla cessione delle attività cartolarizzate, ad un prezzo superiore a quello nominale, come i proventi collegati al differenziale di "reddito futuro atteso" (*future margin income*).

– al derivato creditizio non è assegnato un rating da parte di una ECAI riconosciuta: in tal caso occorre applicare la disciplina prevista nel par. 3.1 della Sezione III del presente Capitolo.

3.2.1 *Intermediari che applicano il metodo "standardizzato" e il metodo "standardizzato semplificato"*

1. Premessa

Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (*cap*).

Il *cap* va determinato applicando un fattore di ponderazione del 150% a tutte le attività cartolarizzate scadute oppure rientranti nel portafoglio "attività ad alto rischio" (cfr. punto 2 del par. 3.1.4 della Sezione III del presente Capitolo) ([1]).

Il requisito patrimoniale a fronte del complesso delle posizioni verso una medesima cartolarizzazione sarà al massimo pari all'8% o al 6% a seconda della natura dell'intermediario finanziario.

Per i soggetti diversi dal cedente, l'importo non ponderato della posizione verso la cartolarizzazione corrisponde al valore di bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto dei "filtri prudenziali". Nel caso di cedenti per i quali la cartolarizzazione tradizionale soddisfi a fini prudenziali il requisito del significativo trasferimento del rischio di credito, ma non superi a fini di bilancio il test della "derecognition" previsto dallo IAS 39, il valore delle posizioni verso la cartolarizzazione eventualmente detenute dal cedente va determinato come se le attività cedute fossero state cancellate dal bilancio e vi fossero state iscritte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute.

2. Posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating attribuito da una ECAI riconosciuta, l'importo ponderato per il rischio è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione corrispondente alla classe di merito di credito, di cui alle seguenti tabelle 11 e 12.

([1]) Gli eventuali "proventi da cessione" dedotti dal patrimonio di base non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del requisito massimo.

Tabella 11

Posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle aventi un rating a breve termine					
Classe di merito di credito	1	2	3	4	Tutte le altre valutazioni del merito di credito
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	100%	350%	1250% o 1666,67%

Tabella 12

Posizioni verso la cartolarizzazione aventi un rating a breve termine				
Classe di merito di credito	1	2	3	Tutte le altre valutazioni del merito di credito
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	100%	1250% o 1666,67%

Nel caso in cui la valutazione del merito di credito espressa da una ECAI tenga conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito riconosciuto a fini prudenziali fornito all'intera cartolarizzazione, tale valutazione può essere utilizzata per determinare il fattore di ponderazione della posizione. Qualora la valutazione del merito di credito espressa dalla ECAI tiene conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito fornito all'intera cartolarizzazione non ammesso a fini prudenziali, tale valutazione non può essere presa in considerazione ai fini della ponderazione della posizione.

Nel caso in cui la protezione del rischio di credito è fornita direttamente a una singola posizione verso la cartolarizzazione la valutazione della ECAI che riflette tale protezione non va considerata. In questo caso valgono le regole generali sul riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio di credito di cui alla Sezione IV del presente Capitolo.

Non è ammesso l'utilizzo di valutazione di differenti ECAI riconosciute per posizioni in diverse *tranches* della medesima operazione di cartolarizzazione.

3. *Posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating*

Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating l'intermediario applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250% (se l'intermediario è tenuto al mantenimento di un requisito patrimoniale individuale a fronte del rischio di credito pari all'8% delle attività ponderate per il rischio) o al 1666,67% (se l'intermediario è tenuto al mantenimento di un requisito patrimoniale individuale a fronte del rischio di credito pari al 6% delle attività ponderate per il rischio), salvo quanto specificato di seguito.

3.1 *Metodo look-through*

Gli intermediari possono applicare il metodo *look-through* per le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle che coprono la prima perdita, a condizione che la banca sia in grado di conoscere la composizione corrente delle attività cartolarizzate.

In base al metodo *look-through*, l'intermediario applica alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating un fattore di ponderazione pari al prodotto tra:

1. fattore di ponderazione medio ponderato (con pesi pari ai valori delle singole attività) relativo alle attività cartolarizzate, calcolato sulla base del metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. Sezione III del presente Capitolo);
2. coefficiente di concentrazione, dato dal rapporto tra:
   - la somma degli importi nominali di tutte le *tranches* in cui è strutturata la cartolarizzazione;
   - la somma degli importi nominali delle *tranches* aventi un rango *pari passu* o subordinato rispetto alla *tranche* cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta, inclusa quest'ultima *tranche* ([1]).

Il fattore di ponderazione del rischio così ottenuto non può eccedere il 1250% (o il 1666,67%) e non può essere inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile a una *tranche* provvista di rating e caratterizzata da un rango più elevato rispetto a quella cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta.

3.2 *Posizioni connesse con operazioni ABCP*

Alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con operazioni di tipo ABCP, diverse dalle linee di liquidità idonee (secondo quanto indicato nel successivo par. 3.3), può essere applicato un fattore di ponderazione pari al maggiore tra il 100% e il fattore di ponderazione più elevato tra

---

([1]) Ad esempio, si ipotizzi un'operazione di cartolarizzazione avente una tranche *senior* pari a 10, una tranche *mezzanine* pari a 6 e quella *junior* pari a 4: il coefficiente di concentrazione per la tranche *mezzanine* è pari a 2 (20/10), per quella *senior* è pari a 1 (20/20).

quelli relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. Sezione III del presente Capitolo).

Per beneficiare di tale trattamento, la posizione deve soddisfare le seguenti condizioni:

- non deve fronteggiare la prima perdita e la posizione su cui ricade la prima perdita deve fornire un adeguato supporto creditizio alla posizione che fronteggia la seconda perdita;
- deve essere considerata dall'intermediario di qualità creditizia almeno equivalente a quella corrispondente ad un'attività *investment grade*;
- l'intermediario che la detiene non possiede anche una posizione nella medesima cartolarizzazione che partecipa alle prime perdite.

3.3 Linee di liquidità

Il trattamento prudenziale delle linee di liquidità idonee prevede l'applicazione di un fattore di conversione pari al 20% oppure al 50% a seconda che la durata originaria sia pari o inferiore ad un anno, oppure superiore a un anno e di un fattore di ponderazione corrispondente a quello maggiore tra i fattori di ponderazione relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. Sezione III del presente Capitolo).

Le linee di liquidità sono considerate idonee, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a. le clausole contrattuali relative alla linea di liquidità individuano e delimitano con chiarezza le circostanze in presenza delle quali essa può essere utilizzata;

b. la linea di liquidità non può essere utilizzata per fornire un supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo (ad esempio fornendo liquidità per attività che risultano essere in *default* al momento dell'utilizzo o acquistando attività a un valore superiore al loro valore equo);

c. la linea di liquidità non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o in via ordinaria alla cartolarizzazione;

d. i rimborsi degli utilizzi delle linee di liquidità non sono subordinati ai crediti degli altri creditori verso la cartolarizzazione, eccezion fatta per i pagamenti risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo, né sono soggetti a differimento o rinuncia;

e. la linea di liquidità non deve più essere utilizzata dopo che i supporti di credito di cui essa potrebbe beneficiare (specifici o generali) sono stati totalmente esauriti;

f. è esplicitamente prevista una clausola che:

– prevede una riduzione automatica dell'ammontare che può essere utilizzato pari all'importo delle attività in *default*; oppure,

– laddove il portafoglio cartolarizzato sia costituito da attività provviste di rating, pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media delle attività cartolarizzate scende al di sotto di una qualità equivalente a *investment grade*.

Alle linee di liquidità che possono essere utilizzate solo in caso di una generale turbativa dei mercati (*general market disruption*) può essere applicato un fattore di conversione pari allo 0%, purché la linea di liquidità in esame soddisfi le condizioni di cui ai precedenti punti da *a)* a *f)* ([1]).

Alle linee di liquidità revocabili incondizionatamente senza preavviso si applica un fattore di conversione pari allo 0%, purchè risultino soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti da *a)* a *f)* e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto a tutti gli altri soggetti aventi diritto sui flussi finanziari derivanti dalle attività cartolarizzate.

3.4 Cartolarizzazione di attività rotative con clausola di rimborso anticipato

Nel caso di cessione di attività rotative per il tramite di cartolarizzazione che contiene una clausola di rimborso anticipato, il cedente è tenuto a calcolare un ulteriore requisito, oltre a quello relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, a fronte dei rischi sottesi al riacquisto di attività cartolarizzate.

Ai fini del calcolo del requisito aggiuntivo si applica quanto previsto dalla "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III, par. 4.

3.2.2 Intermediari che applicano i metodi basati sui rating interni

Gli intermediari che calcolano i requisiti patrimoniali per le loro posizioni verso la cartolarizzazione mediante i metodi basati sui rating interni applicano le regole definite nella "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione III, Par. 3.

([1]) La generale turbativa dei mercati si ha quando più società veicolo relative ad operazioni di cartolarizzazione differenti non sono in grado di rinnovare le *commercial paper* in scadenza e tale incapacità non deriva da un deterioramento della qualità creditizia della società veicolo o delle attività cartolarizzate.

SEZIONE VI. RISCHIO DI CONTROPARTE

1. Premessa

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

Il rischio di controparte grava su alcune tipologie di transazioni, specificamente individuate, le quali presentano le seguenti caratteristiche: 1) generano una esposizione pari al loro valore equo (*fair value*) positivo; 2) hanno un valore di mercato che evolve nel tempo in funzione delle variabili di mercato sottostanti; 3) generano uno scambio di pagamenti oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro pagamenti.

Si tratta di una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza. A differenza del rischio di credito generato da un finanziamento, dove la probabilità di perdita è unilaterale, in quanto essa è in capo al solo soggetto erogante, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti, il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per entrambe le controparti.

2. Disciplina

1. Determinazione del requisito patrimoniale individuale per il rischio di controparte

La presente disciplina definisce esclusivamente le regole per la quantificazione del valore a rischio, mentre il relativo requisito patrimoniale è determinato utilizzando: (i) per le posizioni del portafoglio immobilizzato, i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di rischio di credito (metodologie standardizzata, standardizzata semplificata, IRB); (ii) per le posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza, i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di rischi di mercato.

Il trattamento del rischio di controparte si applica alle seguenti tre categorie di transazioni:

- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, i finanziamenti connessi con titoli (c.d. operazioni SFT - *securities financing transactions*);
- operazioni con regolamento a lungo termine. Tali transazioni vanno trattate come contratti a termine;
- strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC).

Luglio 2007

2. Metodi per il calcolo del valore delle esposizioni

Per il calcolo del valore dell'esposizione ai fini del rischio di controparte sono applicabili, a seconda delle transazioni, i seguenti metodi:

- metodo del valore corrente;
- metodo standardizzato;
- metodo dei modelli interni di tipo EPE.

A tali metodi si aggiungono, per le sole operazioni SFT, le metodologie di calcolo definite nell'ambito della disciplina CRM :

- metodo semplificato;
- metodo integrale con rettifiche di vigilanza per volatilità;
- metodo integrale con stime interne delle rettifiche per volatilità;
- metodo dei modelli interni di tipo VAR.

I metodi applicabili alle diverse categorie di transazioni soggette al rischio di controparte sono riportati nella seguente tabella:

Categorie di esposizioni	Metodi per il calcolo del valore dell'esposizione
Derivati OTC	1. metodo del valore corrente 2. metodo standardizzato 3. metodo dei modelli interni di tipo EPE
Operazioni SFT	1. CRM - metodo semplificato 2. CRM - metodo integrale con rettifiche di vigilanza per volatilità 3. CRM - metodo integrale con stime interne delle rettifiche per volatilità 4. CRM - metodo dei modelli interni di tipo VAR 5. metodo dei modelli interni di tipo EPE
Operazioni con regolamento a lungo termine	1. metodo del valore corrente 2. metodo standardizzato 3. metodo dei modelli interni di tipo EPE

Per l'utilizzo dei metodi del valore corrente, standardizzato e dei modelli interni di tipo EPE gli intermediari fanno riferimento a quanto previsto in materia nella "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 3.

SEZIONE VII. REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI MERCATO

1. Premessa

I rischi di mercato rappresentano diverse tipologie di rischio, aventi la caratteristica comune di determinare potenziali perdite agli intermediari a causa dell'avverso andamento dei prezzi di mercato (tassi di interesse, corsi azionari ecc.)

Gli intermediari finanziari con un portafoglio di negoziazione di vigilanza significativo sono tenuti a rispettare in via continuativa requisiti patrimoniali per i rischi che vengono generati dalla operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari e le merci.

Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato è costruito come somma dei requisiti calcolati a fronte delle diverse tipologie di rischi di mercato: i) il rischio di posizione su titoli di debito e su titoli di capitale; ii) il rischio di regolamento; iii) il rischio sulle posizioni in merci. Le prime due tipologie di rischio riguardano esclusivamente le posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza, l'ultima si riferisce all'intero bilancio dell'intermediario.

I requisiti patrimoniali possono essere determinati secondo una metodologia di calcolo standardizzata oppure secondo una metodologia basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

La metodologia standardizzata permette di calcolare il requisito patrimoniale complessivo, sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo viene ottenuto come somma dei requisiti di capitale a fronte dei rischi precedentemente indicati.

Il metodo dei modelli interni può essere utilizzato con riferimento al rischio di posizione su titoli di debito e su titoli di capitale, al rischio di cambio (cfr. Sezione VIII del presente Capitolo) e rischio di posizione su merci.

2. Disciplina

Gli intermediari finanziari applicano le regole per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato secondo quanto stabilito dalla "Circolare 263" Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezioni II (rischio di posizione), III (rischio di regolamento), IV (rischio di concentrazione sul portafoglio di negoziazione di vigilanza); VI (rischio sulle posizioni in merci), VII (trattamento delle opzioni) e Titolo II, Capitolo 4, Parte Terza (metodologia dei modelli interni).

3. Ambito di applicazione

Non sono tenuti al rispetto dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, con riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza, gli intermediari per i quali, di norma, il portafoglio di negoziazione di vigilanza risulti inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e comunque non superi i 15 milioni di euro.

Ogni qualvolta il portafoglio di negoziazione di vigilanza risulti superiore al 6 per cento del totale dell'attivo dell'intermediario oppure abbia superato i 20 milioni di euro, gli intermediari sono tenuti comunque al rispetto dei requisiti fino alla fine del trimestre in corso al momento del supero.

SEZIONE VIII. REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEL RISCHIO DI CAMBIO

1. Premessa

Il rischio di cambio esprime il rischio di incorrere in perdite a causa delle oscillazioni dei corsi delle valute e del prezzo dell'oro.

Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta e le posizioni in oro e strumenti derivati sull'oro.

Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale per il rischio di cambio rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta, esclusa quella nazionale, e della posizione netta in oro ("*posizione netta aperta in cambi*").

Sono esclusi dalla presente disciplina gli intermediari finanziari la cui "posizione netta aperta in cambi" è contenuta entro il due per cento del patrimonio di vigilanza.

2. Disciplina

2.1. Posizione netta aperta in cambi

La "posizione netta aperta in cambi" è determinata:

1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta ([1]);
2) convertendo in valuta nazionale le posizioni nette sulla base del tasso di cambio a pronti corrente;
3) sommando separatamente tutte le posizioni nette creditorie e tutte le posizioni nette debitorie relative a ciascuna valuta.

Il maggior valore tra la somma delle posizioni nette creditorie e la somma delle posizioni nette debitorie costituisce la "posizione netta aperta in cambi".

Nel calcolo della posizione netta aperta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività, comprese le operazioni «fuori bilancio», non supera il 2 per cento del complesso delle attività e delle passività in valuta dell'intermediario, comprese le operazioni «fuori bilancio», sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta ("valute residuali").

Non devono essere computate nel calcolo della posizione netta aperta in cambi:

([1]) Le posizioni in oro sono prese in considerazione come se fossero una valuta a sé stante.

Luglio 2007

a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;

b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza;

c) le attività materiali e le partecipazioni

Le esclusioni di cui alle lettere *b)* e *c)* non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attività e di tutte le passività espresse in valuta, ivi comprese le operazioni "fuori bilancio".

Gli acquisti di futures su valuta sono considerati posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie.

L'acquisto di una opzione *call* e la vendita di una opzione *put* sono equiparate a posizioni creditorie su valuta. La vendita di una opzione *call* e l'acquisto di una opzione *put* sono equiparate a posizioni debitorie su valuta.

I contratti a termine che prevedono lo scambio di valuta contro valuta sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare.

La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta è determinata dalla differenza tra la posizione lorda creditoria e debitoria.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

2.2. *Copertura patrimoniale per il rischio di cambio*

La copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio è determinata applicando alla posizione netta aperta in cambi il coefficiente dell'8 per cento.

Per uno schema di sintesi relativo alla determinazione della copertura patrimoniale per il rischio di cambio si veda la Tavola 5.

2.3. *Calcolo del requisito prudenziale a fronte del rischio di cambio per le quote di OICR*

Le posizioni in valuta derivanti dalle quote di OICR entrano a far parte del calcolo della posizione netta generale in cambi assunta dagli intermediari.

Ai fini del calcolo del requisito gli intermediari suddividono gli OICR in due categorie: *a)* fondi di cui l'intermediario conosce le differenti posizioni in valuta estera; *b)* altri fondi.

Le quote di OICR di cui al punto *a)* devono essere computate ai fini del calcolo in base alle posizioni effettive in valuta estera.

Le quote di OICR di cui al punto *b)* devono essere considerate in base al seguente metodo di calcolo:

- si presume che l'OICR sia investito in valuta fino al limite massimo consentito dal regolamento del fondo. Deve essere considerata anche l'esposizione che si potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OICR. A tal fine si aumenta proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OICR fino all'esposizione massima relativa agli investimenti sottostanti che è prevista dal regolamento del fondo;
- la posizione ipotetica dell'OICR in valuta estera così determinata va trattata come una "valuta distinta" e aggiunta alle altre posizioni in valuta nel seguente modo:
  - per gli OICR per i quali si conoscono distintamente le posizioni lunghe e quelle corte, la posizione lunga complessiva va sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva va sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta, non consentendo alcuna compensazione tra le posizioni lunghe e corte;
  - per gli altri OICR, la posizione sintetica va aggiunta alla somma delle posizioni nette lunghe e corte nelle diverse valute e alla posizione in oro.

Successivamente, le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella di notifica e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite in euro ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni corte nette e il totale delle posizioni lunghe nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'intermediario.

In ogni caso il requisito complessivo per il rischio di posizione e rischio di cambio su quote di OICR non può essere superiore al 40%.

2.4. Modelli interni

Gli intermediari che calcolano i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di cambio mediante modelli interni applicano le regole definite nella "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 4, Parte Terza.

TAVOLA 5 - RISCHIO DI CAMBIO

POSIZIONE COMPLESSIVA		DOLLARO ($)	YEN	.....	ORO			
TITOLI	corte lunghe							
CONTRATTI A TERMINE IN VALUTA	corte lunghe							
CURRENCY FUTURES	corte lunghe							
OPZIONI E CONTRATTI A PREMIO SU VALUTE	corte lunghe							
SWAPS	corte lunghe							
QUOTE DI OICR	corte lunghe							
ALTRI	corte lunghe							
POSIZIONE NETTA GENERALE (a)	corte lunghe					TOTALI	COEFF.	COPERTURA PATRIMONIALE
TASSO DI CAMBIO (b)						(d) = $\Sigma(c_i)$corte (e) = $\Sigma(c_i)$lunghe	(f)	(g) = max(d,e) x (f)
TOTALE IN EURO (c) = (a) x (b)	corte lunghe						0,08	

Luglio 2007

SEZIONE IX. REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI OPERATIVI

1. Premessa

Il rischio operativo esprime il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Allo scopo di fronteggiare i rischi operativi gli intermediari devono dotarsi di:

- adeguati meccanismi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa, con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
- processi efficaci per l'identificazione, il monitoraggio, l'attenuazione e la valutazione dei rischi operativi ai quali sono o potrebbero essere esposti e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.

I processi e i meccanismi di cui sopra devono tenere conto delle dimensioni aziendali nonché della natura e della complessità delle attività svolte e dei connessi profili di rischio operativo.

Gli intermediari appartenenti a gruppi bancari o a gruppi di SIM calcolano il requisito per il rischio operativo individuale al lordo delle rettifiche intragruppo.

Gli intermediari prestano attenzione ai nessi esistenti tra le diverse tipologie di rischio, individuando le possibili ricadute in termini di rischi operativi. Un puntuale e sostanziale rispetto delle disposizioni di vigilanza in tema di conformità alle norme (*compliance*) assume rilievo anche per la prevenzione e il contenimento dei rischi.

Sono previsti tre metodi di calcolo del requisito patrimoniale, caratterizzati da livelli crescenti di complessità nella misurazione dell'esposizione al rischio e da più stringenti presidi organizzativi in termini di meccanismi di governo societario e di processi per l'identificazione, la gestione e il controllo del rischio:

- metodo Base (BIA – *Basic Indicator Approach*);
- metodo Standardizzato (TSA – *Traditional Standardised Approach*);
- metodi Avanzati (AMA – *Advanced Measurement Approaches*).

E' anche ammesso, nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina, l'uso combinato dei tre metodi.

Nel metodo Base, il requisito patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente regolamentare ad un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione.

Luglio 2007

Nel metodo Standardizzato, il requisito si determina applicando al margine di intermediazione coefficienti regolamentari distinti per ciascuna delle linee di business in cui è suddivisa l'attività aziendale.

Nei metodi Avanzati, l'ammontare del requisito patrimoniale è misurato dall'intermediario finanziario attraverso modelli di calcolo basati su dati di perdita operativa ed altri elementi di valutazione dalla stessa raccolti ed elaborati.

Gli intermediari finanziari adottano, in linea generale il metodo Base. Resta ferma la possibilità di applicare gli altri metodi nel rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti dalla regolamentazione (cfr. "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 5).

La previsione di una pluralità di metodologie è volta: (i) ad assicurare proporzionalità tra il grado di precisione del metodo e il livello di esposizione al rischio di ciascun intermediario; (ii) a contenere l'onere della regolamentazione; (iii) a recepire a livello prudenziale i miglioramenti nelle prassi di gestione dei rischi operativi.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definisce:

— *"perdita operativa"*, gli effetti economici negativi derivanti da eventi di natura operativa, rilevati nella contabilità aziendale e tali da avere impatto sul conto economico.

3. Disciplina

3.1. Metodo Base

Secondo il metodo Base il requisito patrimoniale è determinato applicando un coefficiente del 15 per cento alla media triennale dell' "indicatore rilevante" ([1]). Quest'ultimo è rappresentato dal "margine di intermediazione" (somma algebrica delle voci da 10 a 100 dello schema di conto economico del bilancio degli Intermediari Finanziari di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006 [2]).

Qualora il "margine di intermediazione" in un dato anno risulti negativo o nullo, tale dato non viene preso in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale. In tale caso, il requisito viene determinato come media delle osservazioni annuali aventi risultato positivo.

([1]) Ai fini del calcolo del requisito relativo a periodi infrannuali, ciascuna osservazione dovrà essere determinata in base ai valori dell'"indicatore rilevante" riferito ai 12 mesi precedenti. Ad esempio, il requisito al 31 marzo dell'anno T viene determinato come media dei valori dell'"indicatore rilevante" riferito ai periodi dal 1° aprile T-3 al 31 marzo T-2, dal 1° aprile T-2 al 31 marzo T-1, dal 1° aprile T-1 al 31 marzo T.

([2]) Il requisito va calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell'"indicatore rilevante" determinato in base ai principi contabili IAS/IFRS.

Nel primo esercizio di attività l'"indicatore rilevante" è rappresentato dal "margine di intermediazione" risultante dal bilancio di previsione annuale.

La Banca d'Italia ha facoltà di impartire disposizioni particolari agli intermediari in caso di modifica sostanziale dell'attività rispetto all'anno precedente, risultante, ad esempio, dalla modifica delle attività esercitate o dalla realizzazione di operazioni strutturali (fusioni, scissioni, ecc.).

3.2. Metodo Standardizzato e Metodi Avanzati

Gli intermediari che intendono utilizzare il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi operativi ne danno comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria - Divisione Analisi e Interventi II.

Gli intermediari possono accedere al metodo Standardizzato se dispongono di un patrimonio di vigilanza non inferiore a € 25 milioni ([1]).

Gli intermediari che intendono essere autorizzati a utilizzare i metodi avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi operativi presentano apposita istanza alla Banca d'Italia - Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria - Divisione Analisi e Interventi II.

Per l'utilizzo del metodo Standardizzato o di metodi Avanzati per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi gli intermediari si attengono a quanto previsto nella "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 5.

([1]) Tale soglia non si applica agli intermediari finanziari appartenenti a un gruppo che utilizza il "metodo standardizzato" su base consolidata.

SEZIONE X. CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

1. Premessa

La presente disciplina è diretta a limitare i rischi di instabilità degli intermediari connessi a esposizioni di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza.

Sono stabiliti limiti con riferimento sia all'entità dei rischi nei confronti della singola controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo: la disciplina sulla concentrazione dei rischi si propone, sotto il primo profilo, di limitare la potenziale perdita massima che gli intermediari potrebbero subire in caso di insolvenza di una singola controparte; sotto il secondo, di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio di natura creditizia.

I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano i rischi assunti a qualunque titolo nei confronti della medesima controparte (titoli emessi detenuti in portafoglio, esposizione per operazioni su strumenti derivati, finanziamenti erogati, ecc.).

La disciplina prevede, inoltre, che i rischi nei confronti di singoli clienti del medesimo intermediario siano considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico.

Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale degli intermediari. È quindi importante procedere con particolare cautela nell'assunzione di esposizioni di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti.

In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela, la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti più stringenti di quelli previsti in via generale.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"cliente"*, il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti l'intermediario assuma rischi, inclusi le banche, gli organismi internazionali, gli Stati.

Sono considerati "gruppo di clienti connessi" due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto:

a) uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica") ([1]);

ovvero:

b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di cui alla precedente lettera *a*), esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in difficoltà finanziarie, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficoltà di rimborso dei debiti (connessione "economica").

L'esercizio del controllo o comunque il possesso di azioni da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato non costituisce di per sé elemento idoneo per l'individuazione di un gruppo di clienti connessi ([2]);

— *"esposizione"*, la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente, così come definite dalla disciplina sui rischi di credito e di controparte;

— *"grandi rischi"*, le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza;

— *"posizione di rischio"*, l'esposizione ponderata secondo le regole specificamente previste dalla presente disciplina in considerazione della natura della controparte debitrice o delle eventuali garanzie acquisite ([3]).

3. Disciplina

3.1. Calcolo dell'esposizione totale e della posizione di rischio

Nella determinazione dell'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, le attività a rischio sono valorizzate con i seguenti criteri:

— le esposizioni relative ai crediti per cassa, alle attività diverse da quelle di negoziazione per conto proprio e di collocamento, al portafoglio immobilizzato (ivi comprese le componenti reddituali connesse) nonché

([1]) Ferma restando la responsabilità dell'intermediario in ordine alla corretta individuazione del gruppo di clienti connessi, occorre fare come minimo riferimento, per i rapporti tra società, alle ipotesi di controllo rilevanti in materia di bilanci consolidati, così come definite dall'art. 26 del d.lgs. n. 127/91 e, per le società bancarie e finanziarie, dall'art. 59, comma 1, lett. a) del T.U.

([2]) Quanto previsto per l'Amministrazione centrale dello Stato non si estende agli enti pubblici territoriali ovvero agli enti e società posseduti dall'Amministrazione centrale dello Stato. Per questi soggetti, singolarmente considerati, valgono i criteri generali per l'individuazione del gruppo di clienti connessi.

([3]) La posizione di rischio è calcolata al netto degli elementi rettificativi del patrimonio di vigilanza specificamente riferibili alla controparte: da essa si deducono le rettifiche di tipo analitico e le minusvalenze nette riferite a titoli emessi dall'affidato.

alle garanzie rilasciate e agli impegni sono computate al valore contabile;

- le esposizioni relative ai contratti derivati (ivi compresi quelli riconducibili al portafoglio immobilizzato) sono computate al valore dato dall'equivalente creditizio, secondo quanto previsto in materia di rischio di credito (cfr. All. B del presente Capitolo);
- le posizioni nette relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza sono determinate seguendo le modalità indicate nella "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione II. A tal fine:
  a) alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione ivi previsti;
  b) le posizioni nette sono valorizzate applicando i criteri di valutazione di ivi indicati;
- le esposizioni relative ai rischi di controparte e regolamento sono determinate con le modalità indicate nella "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 3 e Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione III.

L'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente (gruppo di clienti connessi) va intestata sulla base di quanto previsto dalla disciplina in materia di rischio di credito (cfr. Sezione III del presente Capitolo) e ponderata coerentemente con le medesime disposizioni o, alternativamente, secondo quanto indicato nell'Allegato J.

L'esposizione ponderata rappresenta la posizione di rischio verso il singolo cliente (gruppo di clienti connessi).

3.2. Limiti alla concentrazione dei rischi

L'ammontare complessivo dei grandi rischi va contenuto entro il limite globale di otto volte il patrimonio di vigilanza.

Ciascuna posizione di rischio va contenuta entro il limite individuale del 25 per cento del patrimonio di vigilanza ([1]).

Gli intermediari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata da parte della Banca d'Italia non sono soggette ai limiti sopra indicati ma unicamente ad un limite individuale pari al 40% del patrimonio di vigilanza.

I limiti non si applicano ai rapporti intercorrenti tra intermediari appartenenti al medesimo gruppo sottoposto a vigilanza consolidata da parte della Banca d'Italia.

([1]) I limiti di concentrazione possono essere superati per le esposizioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza. In questo caso si applicano le disposizioni di cui alla "Circolare 263", Titolo II, Capitolo 4, Parte Seconda, Sezione IV.

I limiti di cui sopra sono calcolati utilizzando come denominatore il patrimonio di vigilanza (cfr. Sezione II del presente Capitolo [1]).

3.3. Disposizioni transitorie

Fino al 31.12.2011 gli intermediari applicano un limite individuale del 40 per cento del patrimonio di vigilanza e considerano "grandi rischi" le posizioni di rischio pari o superiori al 15 per cento del patrimonio di vigilanza.

Gli intermediari che, durante il periodo transitorio, superano la soglia del limite individuale ne informano tempestivamente la Banca d'Italia, con la quale verrà concordato un piano di rientro graduale che tenga conto della tipologia di attività svolta, delle peculiarità operative dell'intermediario e della rilevanza delle posizioni eccedenti il limite.

([1]) Ai fini del rispetto della disciplina sulla concentrazione dei rischi non vengono dedotte le voci e) ed f) di cui alla Sezione II, par. 3.3 del presente Capitolo.

ALLEGATO J

FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

A) Attività di rischio a ponderazione 0:

A.1) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti del settore pubblico ed enti territoriali ponderate allo zero per cento ai sensi delle disposizioni della Sezione III del presente Capitolo, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo personale degli stessi soggetti;

A.2) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da protezione del credito di tipo reale da parte di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, enti del settore pubblico ed enti territoriali quando tale protezione è ponderata allo zero per cento ai sensi delle disposizioni della Sezione III del presente Capitolo;

A.3) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di amministrazioni centrali o banche centrali diverse da quelle di cui al punto A.1, se denominate nella valuta del paese debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;

A.4) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di amministrazioni centrali o banche centrali diverse da quelle di cui al punto A.1, se espresse nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziate con provvista nella medesima valuta;

A.5) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su depositi di contante presso un soggetto del gruppo di appartenenza;

A.6) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio garantite da pegno su titoli emessi da un soggetto del gruppo di appartenenza e depositati presso il medesimo soggetto;

A.7) le attività di rischio fuori bilancio classificate come garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso" ([1]);

A.8) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua non superiore a un anno nei confronti di o assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di intermediari vigilati;

A.9) gli effetti commerciali di durata non superiore a un anno recanti l'accettazione, la girata o l'avallo di intermediari vigilati;

([1]) Cfr. Allegato C del presente Capitolo.

Luglio 2007

A.10) le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi ed i prestiti subordinati nei confronti di intermediari vigilati, ove dedotti dal patrimonio di vigilanza dell'intermediario finanziario o del gruppo di appartenenza.

B) Attività di rischio da considerare al 10% del loro valore nominale:

B.1) le attività di rischio per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 10 per cento ([1]).

C) Attività di rischio da considerare al 20% del loro valore nominale:

C.1) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio di durata residua superiore a un anno ma non superiore a tre anni nei confronti di o assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di intermediari vigilati;

C.2) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio nei confronti di enti territoriali degli Stati comunitari ponderate al 20 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nella Sezione III del presente Capitolo nonché quelle assistite da pro protezione del credito di tipo reale o personale di detti enti;

C.3) le attività di rischio per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 20 per cento ([2]).

D) Attività di rischio da considerare al 35% del loro valore nominale:

D.1) le attività di rischio per cassa rappresentate da crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili residenziali, conformi alle disposizioni contenute nella Sezione III del presente Capitolo;

D.2) le attività di rischio fuori bilancio rappresentate da finanziamenti, stipulati in forma irrevocabile, finalizzati all'acquisto di immobili residenziali conformi alle disposizioni contenute nella Sezione III del presente Capitolo;

D.3) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio relative a contratti di leasing immobiliare aventi per oggetto immobili residenziali conformi alle disposizioni contenute nella Sezione III del presente Capitolo;

E) Attività di rischio da considerare al 50% del loro valore nominale:

E.1) le attività di rischio per cassa rappresentate da crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili non residenziali conformi alle disposizioni contenute nella Sezione III del presente Capitolo;

E.2) le attività di rischio fuori bilancio rappresentate da finanziamenti, stipulati in forma irrevocabile, finalizzati all'acquisto di immobili non residenziali conformi alle disposizioni contenute nella Sezione III del presente Capitolo;

([1]) Cfr. Sezione III del presente Capitolo.

([2]) Cfr. Sezione III del presente Capitolo.

Luglio 2007

E.3) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio relative a contratti di leasing immobiliare aventi per oggetto immobili non residenziali conformi alle disposizioni contenute nella Sezione III del presente Capitolo;

E.4) le attività di rischio per cassa e le operazioni fuori bilancio rappresentate ovvero garantite da titoli (diversi dagli strumenti innovativi di capitale, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da intermediari vigilati anni, a condizione che tali titoli siano negoziati in mercati regolamentati e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione sia stata autorizzata dalle competenti autorità;

E.5) le attività di rischio fuori bilancio classificate come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso" ([1]);

E.6) le attività di rischio per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 50 per cento ([2]).

Con riferimento alla protezione del credito di tipo reale, le ponderazioni sopra indicate si applicano a un importo che non eccede il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

— 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito;

— 50 per cento per i titoli emessi da banche multilaterali di sviluppo;

— 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i casi di cui ai punti A.5, A.6 e C.1, ai quali non si applica alcun scarto prudenziale qualora la garanzia sia rappresentata da pegno su depositi di contante.

([1]) Cfr. Allegato C del presente Capitolo.

([2]) Cfr. Sezione III del presente Capitolo.

SEZIONE XI. PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

1. Premessa

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process* - SRP) si articola in due fasi integrate. La prima è rappresentata dal processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process* - ICAAP) e fa capo agli intermediari, i quali effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process* - SREP) ed è di competenza dell'Autorità di vigilanza, che riesamina l'ICAAP, formula un giudizio complessivo sull'intermediario e attiva, ove necessario, misure correttive.

Lo SREP si basa in primo luogo sul confronto tra la Vigilanza e gli intermediari; ciò consente alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Gli intermediari definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per determinare il capitale che essi ritengono adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali.

Il processo ICAAP è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno. Il processo ICAAP deve essere documentato, conosciuto e condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

Gli intermediari illustrano alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP è il processo con cui la Banca d'Italia riesamina e valuta l'ICAAP; analizza il profilo di rischio dell'intermediario; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole prudenziali.

Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione dell'intermediario (Sistema di analisi aziendale). Tale sistema consente alla Banca d'Italia di individuare i rischi rilevanti assunti dagli intermediari e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno effettuata dalle stesse.

Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca d'Italia richiede l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa e patrimoniale. Gli interventi si commisurano alla rilevanza delle carenze riscontrate: l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se l'applicazione di misure organizzative non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato.

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

- i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dall'intermediario;
- la frequenza e l'intensità dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, delle caratteristiche, delle dimensioni e della complessità dell'intermediario.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato: in caso di intermediari appartenenti a gruppi la responsabilità dell'ICAAP fa capo all'impresa al vertice del gruppo, la quale determina il capitale adeguato per l'intero gruppo su base consolidata. Nel caso di intermediari controllati da un'impresa madre europea si richiede la predisposizione di un processo ICAAP a livello individuale.

* * *

Con le presenti disposizioni la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza previsti dalla normativa, fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalità e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

A tal fine vengono:

- fornite indicazioni in ordine agli ambiti del processo ICAAP per la concreta applicazione del suddetto principio di proporzionalità da parte degli operatori;
- illustrate alcune metodologie semplificate utilizzabili per il calcolo di taluni rischi quantificabili diversi dal rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo;

– descritti i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalità di analisi dei rischi e dell'operatività degli intermediari.

2. Definizioni

Ai fini delle disposizioni della presente Sezione, si intende per:

— *"capitale interno"*, il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che l'intermediario finanziario ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso. Tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette – specifiche e di portafoglio – di pari entità; ove queste ultime siano inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza;

— *"capitale interno complessivo"*, il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla SIM, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico;

— *"capitale"* e *"capitale complessivo"*, indicano gli elementi patrimoniali che l'intermediario finanziario ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del "capitale interno complessivo".

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano su base individuale, agli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli appartenenti a un gruppo bancario italiano o ad un gruppo di SIM sottoposto a vigilanza su base consolidata e ad eccezione delle società veicolo di cartolarizzazione.

4. Valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)

Gli intermediari definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato in termini attuali e prospettici a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi cui gli intermediari sono o potrebbero essere esposti, sia di quelli considerati ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sia di quelli in esso non contemplati.

Gli intermediari definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato e operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono condurre alla determinazione di

capitale interno, e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Essi devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi fronteggiati dal requisito patrimoniale, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

4.1. La proporzionalità nell'ICAAP

Il principio di proporzionalità si applica ai seguenti aspetti:

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno;
- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;
- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
- livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca d'Italia.

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, gli intermediari finanziari sono ripartiti in tre classi, che identificano, in linea di massima, gli intermediari di diverse dimensioni e complessità operativa.

<u>Classe 1</u>: Intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d'Italia a adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali.

Ai fini dell'applicazione della presente normativa, gli intermediari finanziari appartenenti alla Classe 1 fanno riferimento a quanto previsto dalla "Circolare 263", Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.

<u>Classe 2</u>: Intermediari finanziari, diversi da quelli appartenenti della Classe 1, con attivo ([1]) superiore a 3,5 miliardi di euro.

<u>Classe 3</u>: Intermediari finanziari diversi da quelli appartenenti alle Classi 1 e 2.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per gli intermediari finanziari appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni

([1]) Si fa riferimento alla somma delle seguenti voci delle Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari Finanziari (Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006): 1) "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale; 2) "Totale Garanzie e Impegni" di cui alle Tabelle D.1 e D.2 della Nota Integrativa.

più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta ([1]).

Gli intermediari finanziari operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del primo pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca d'Italia valuta il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.

4.2. Le fasi dell'ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con il patrimonio di vigilanza.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare gli intermediari nella concreta applicazione del principio di proporzionalità.

4.2.1 L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

Gli intermediari effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato K. Detto elenco non ha carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni intermediario l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività.

4.2.2 La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi

Ai fini della determinazione del capitale interno, gli intermediari misurano ovvero – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

([1]) Ciò potrebbe rendersi necessario, ad esempio, per adottare un approccio adeguato al profilo di rischio soprattutto nei casi di intermediari in forte evoluzione, ovvero con operatività specializzata e rilevante su segmenti di mercato caratterizzati da elevata complessità.

Per determinare l'esposizione e l'eventuale capitale interno relativi al rischio di concentrazione (per singoli prenditori o gruppi di clienti connessi) e al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio immobilizzato gli intermediari utilizzano come riferimento le metodologie semplificate illustrate rispettivamente negli Allegati L e M.

Gli intermediari fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione e di valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

Classe 3. Gli intermediari utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel primo pilastro. Relativamente ai rischi non inclusi nel primo pilastro, gli intermediari possono misurare tali rischi secondo metodologie proprie ovvero predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

Classe 2. Analogamente a quanto previsto per la classe 3, gli intermediari finanziari possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel primo pilastro; in relazione alla propria complessità operativa e vocazione strategica, gli intermediari finanziari valutano l'opportunità di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del primo pilastro più evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari, anche in vista di un futuro eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari. Relativamente ai rischi non inclusi nel primo pilastro gli intermediari finanziari possono misurare tali rischi secondo metodologie proprie ovvero predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

4.2.3 Lo stress testing

Gli intermediari effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali gli intermediari valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi degli intermediari di eventi specifici (analisi di sensibilità).

La conduzione di prove di stress consente, tra l'altro, agli intermediari di utilizzare analisi di tipo "*what if*" per valutare l'esposizione al rischio in circostanze avverse e il capitale interno necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o attenuare il rischio.

In linea di principio gli intermediari dovrebbero effettuare prove di stress appropriate in relazione alla natura di ciascuno dei fattori di rischio rilevanti per la propria operatività.

4.2.4 La determinazione del capitale interno complessivo

Gli intermediari determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio "*building block*" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Nella determinazione del capitale interno complessivo gli intermediari possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) ovvero di mantenere un adeguato *standing* sui mercati.

4.2.5 Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con il patrimonio di vigilanza

Gli intermediari devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione del patrimonio di vigilanza: in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nel patrimonio di vigilanza.

4.3. Periodicità dell'ICAAP

Ai fini del confronto con la Banca d'Italia gli intermediari determinano con cadenza annuale:

– il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso;

– il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

Nella pianificazione annuale gli intermediari devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza più ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli scenari di *stress test* può avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunità di dare stabilità ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di *stress*.

4.4. Governo societario dell'ICAAP

La responsabilità del processo ICAAP è rimessa agli organi societari.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è frutto di un processo organizzativo complesso, che costituisce parte integrante della gestione aziendale e contribuisce a determinare le strategie e l'operatività corrente degli intermediari.

L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete la elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi del processo ICAAP spetta agli intermediari, che tengono conto delle proprie caratteristiche organizzative.

4.5. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia

Il resoconto sul processo ICAAP è volto a consentire alla Banca d'Italia di svolgere una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo.

Il resoconto viene inviato alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sul processo ICAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni.

Il resoconto ICAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo; esso deve infatti consentire alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

- articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, del processo di determinazione del capitale interno, con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte al processo ICAAP; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e attenuazione dei rischi più rilevanti; scenari strategici e competitivi nei quali l'intermediario ha collocato la propria pianificazione patrimoniale;
- auto-valutazione dell'intermediario in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:

1) linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
2) governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno connessi con l'ICAAP;
3) metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;

4) stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;

5) raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e patrimonio di vigilanza;

6) auto-valutazione dell'ICAAP.

Si forniscono nell'Allegato O maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree informative. Tale dettaglio rappresenta il livello massimo di informativa da fornire alla Banca d'Italia; gli intermediari possono presentare un resoconto con un'articolazione più contenuta.

Le scelte relative a profondità ed estensione del resoconto, così come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio degli intermediari.

Qualora l'intermediario disponga già di documenti che forniscono le informazioni relative a una o più parti delle aree informative, è sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP. Per alcune sezioni informative non è obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), è possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Nel caso in cui la documentazione si dimostrasse inadeguata, insufficiente o fossero necessari chiarimenti, la Banca d'Italia si riserva di chiedere le necessarie integrazioni.

Gli intermediari controllati da un'impresa madre europea, che effettuano un ICAAP su base individuale, forniscono un raccordo sintetico con l'ICAAP condotto a livello consolidato dall'impresa madre europea.

Gli intermediari trasmettono annualmente alla Banca d'Italia la rendicontazione ICAAP, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 31 marzo

A partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

5. Processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)

5.1. Disposizioni di carattere generale

Lo SREP è condotto annualmente sugli intermediari allo scopo di accertare che questi si dotino di presìdi di natura patrimoniale e

Luglio 2007

organizzativa appropriati rispetto ai rischi assunti, assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

- analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei relativi sistemi di controllo;
- verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali;
- valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo e dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio dell'intermediario;
- attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
- individuazione degli eventuali interventi di vigilanza da porre in essere.

La Banca d'Italia utilizza un sistema di analisi degli intermediari ("Sistema di analisi aziendale") che consente di effettuare le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. Il sistema analizza – attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i rischi rilevanti assunti dagli intermediari, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalità di analisi sono comunque adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie più appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di intermediario.

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con gli intermediari, che si articola in varie fasi e può prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca d'Italia richiede all'intermediario i conseguenti interventi.

5.2. Il sistema di analisi aziendale

Il sistema di analisi aziendale utilizza controlli a distanza e controlli ispettivi: essi consentono di pervenire, in modo integrato, alla valutazione della complessiva situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, le informazioni fornite dagli intermediari in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale, la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Il sistema di analisi aziendale prevede un "percorso di analisi" strutturato attraverso il quale sono svolte le varie fasi previste dallo SREP.

I "modelli di analisi" sono il principale strumento a supporto del percorso di analisi. Essi si riferiscono ai principali profili connessi con l'attività degli intermediari, quali l'adeguatezza patrimoniale, la redditività, la rischiosità creditizia, l'organizzazione e la liquidità. Essendo costituiti da un insieme di indicazioni metodologiche e di schemi standardizzati di rappresentazione dei dati, i modelli delineano un iter logico di interpretazione delle informazioni e forniscono una guida per la formulazione sia dei giudizi relativi ai singoli profili considerati, sia della valutazione complessiva sulla situazione aziendale. Quest'ultima è basata sui punteggi parziali assegnati ai profili sopra indicati e tiene conto anche di tutte le altre informazioni disponibili sull'azienda, acquisite anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP.

I controlli ispettivi – espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell'attività di vigilanza – prevedono l'accesso di addetti alla Vigilanza direttamente presso gli intermediari.

5.3. Il confronto con gli intermediari

Il confronto con gli intermediari costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP, che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze sia dell'ICAAP, sia, più in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca d'Italia individua gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali.

5.4. Gli interventi correttivi

La Banca d'Italia può richiedere agli intermediari gli interventi correttivi di seguito indicati, aventi diverso grado di incisività, in relazione alla rilevanza delle carenze riscontrate:

- rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo ed alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale;
- contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate categorie di operazioni;
- riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale;

Luglio 2007

- non distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
- detenzione di patrimonio di vigilanza in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi, anche attraverso l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali.

Gli interventi aventi effetti patrimoniali sono richiesti, di norma, qualora l'applicazione delle altre misure non sia in grado di esplicare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile. In particolare, la Banca d'Italia può disporre l'applicazione di un più elevato requisito patrimoniale specifico quando:

- vengono accertate rilevanti carenze nella struttura organizzativa, nei controlli interni e nei sistemi di gestione dei rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi;
- vi sono divergenze rilevanti tra le valutazioni della Banca d'Italia e quelle dell'intermediario in materia di livello e composizione del capitale complessivo posto dall'azienda a presidio di tutti i rischi assunti, ovvero quando le valutazioni coincidono, ma l'intermediario non consegua nei tempi stabiliti o non mantenga i livelli patrimoniali concordati.

Nel provvedimento con il quale si dispone l'applicazione del requisito patrimoniale specifico la Banca d'Italia indica anche la durata della misura adottata e le condizioni per la sua rimozione.

ALLEGATO K

I RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

1. *Rischi del Primo pilastro*

— rischio di credito (comprende il rischio di controparte);

— rischio di mercato;

— rischio operativo.

2. *Altri Rischi*

— rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica (per il rischio di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse si veda l'Allegato L);

— rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse (Allegato M);

— rischio di liquidità: il rischio che l'intermediario non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza (Allegato N);

— rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dall'intermediario risultino meno efficaci del previsto;

— rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;

— rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;

— rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'intermediario da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza.

Luglio 2007

ALLEGATO L

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si fonda sull'ipotesi che l'intermediario sia esposto a un numero molto elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso.

Nel caso in cui il numero delle posizioni risulti ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente ([1]).

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

([1]) Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale minimo ai sensi del primo pilastro determinano infatti, a parità di altre condizioni, lo stesso requisito per un portafoglio (A) costituito da cento esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta l'1% dell'esposizione totale e per un portafoglio (B) costituito da mille esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta lo 0,1% dell'esposizione totale. Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per (A) e (B), benché il portafoglio (B) sia evidentemente meno rischioso del portafoglio (A), in quanto la perdita causata dall'insolvenza di un solo cliente (o di un gruppo di clienti connessi) nel portafoglio (A) corrisponde alla perdita causata dall'insolvenza di 10 clienti (o gruppi di clienti connessi) nel portafoglio (B).

Luglio 2007

ALLEGATO M

RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO

Gli intermediari si dotano di norme, processi e strumenti efficaci per la gestione del rischio tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività comprese nel portafoglio immobilizzato.

1) Determinazione delle "valute rilevanti"

Si considerano "valute rilevanti" le valute il cui peso — misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio immobilizzato — sia superiore al 5 per cento. Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse, le posizioni denominate in "valute rilevanti" sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in "valute non rilevanti" vengono aggregate.

2) Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali

Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 14 fasce temporali (cfr. tavola 6) in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse.

Le sofferenze (al netto delle rettifiche) sono collocate nella fascia "5 - 7 anni".

Le operazioni pronti contro termine su titoli sono trattate come operazioni di finanziamento e di raccolta.

I c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista".

I derivati sono assegnati alle fasce di vita residua sulla base dei criteri indicati nell'ambito dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Per le quote di OICR si applica quanto previsto per il requisito patrimoniale sui rischi di mercato.

3) Ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia

All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione indicati nella tavola 6 ([1]).

([1]) Questi fattori sono ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi – 200 punti base per tutte le scadenze – e una approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce.

Luglio 2007

4) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

I valori assoluti delle esposizioni relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommati tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

6) Determinazione dell'indicatore di rischiosità

L'importo ottenuto al punto 5) viene rapportato al patrimonio di vigilanza ottenendo in questo modo l'indice di rischiosità, la cui soglia di attenzione è fissata al 20 %.

Tavola 6 - Fattori di ponderazione per la metodologia semplificata

Fascia temporale	Scadenza mediana per fascia	*Duration* modificata approssimata (A)	Shock di tasso ipotizzato (B)	Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B)
A vista e revoca	0	0	200 punti base	0,00 %
fino a 1 mese	0,5 mesi	0,04 anni	200 punti base	0,08 %
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	0,16 anni	200 punti base	0,32 %
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	0,36 anni	200 punti base	0,72 %
da oltre 6 mesi a 1 anno	9 mesi	0,71 anni	200 punti base	1,43 %
da oltre 1 anno a 2 anni	1,5 anni	1,38 anni	200 punti base	2,77 %
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	2,25 anni	200 punti base	4,49 %
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	3,07 anni	200 punti base	6,14 %
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	3,85 anni	200 punti base	7,71 %
da oltre 5 anni a 7 anni	6 anni	5,08 anni	200 punti base	10,15 %
da oltre 7 anni a 10 anni	8,5 anni	6,63 anni	200 punti base	13,26 %
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	8,92 anni	200 punti base	17,84 %
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	11,21 anni	200 punti base	22,43 %
oltre 20 anni	22,5 anni	13,01 anni	200 punti base	26,03 %

Luglio 2007

ALLEGATO N

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Il rischio di liquidità si manifesta in genere sotto forma di inadempimento ai propri impegni di pagamento, che può essere causato da incapacità di reperire fondi (*funding liquidity risk*) ovvero dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (*market liquidity risk*).

Nell'ambito dei rischi di liquidità si ricomprende anche il rischio di fronteggiare i propri impegni di pagamento a costi non di mercato, ossia sostenendo un elevato costo della provvista ovvero (e talora in modo concomitante) incorrendo in perdite in conto capitale in caso di smobilizzo di attività.

La valutazione della posizione finanziaria netta

Gli elementi che consentono la predisposizione di un sistema di sorveglianza della posizione finanziaria netta sono i seguenti:

- costruzione di una struttura delle scadenze (*maturity ladder*), che consente di valutare l'equilibrio dei flussi di cassa attesi, attraverso la contrapposizione di attività e passività la cui scadenza è all'interno di ogni singola fascia temporale. La *maturity ladder* consente di evidenziare i saldi e pertanto gli sbilanci tra flussi e deflussi attesi per ciascuna fascia temporale e, attraverso la costruzione di sbilanci cumulati, il calcolo del saldo netto del fabbisogno (o del surplus) finanziario nell'orizzonte temporale considerato ([1]);
- ricorso alla "tecnica degli scenari", che ipotizza il verificarsi di eventi modificativi di talune poste nelle varie fasce di cui si compone la *maturity ladder*. L'analisi dell'impatto di tali scenari sulla liquidità consente di avviare transazioni compensative degli eventuali sbilanci e la definizione in via preventiva di limiti operativi in funzione delle proprie dimensioni e della propria complessità;
- considerazione delle problematiche specifiche di gestione del rischio di liquidità in un contesto multivalutario.

Gli strumenti di attenuazione del rischio di liquidità

Alla sorveglianza della posizione netta di liquidità si deve affiancare l'adozione di strumenti di attenuazione del rischio, quale è, tipicamente, il piano di emergenza. Quest'ultimo considera generalmente le proiezioni dei *cash flows* e delle fonti di finanziamento di un'istituzione finanziaria a date future: tali proiezioni vengono generate da vari tipi di scenario

---

([1]) Le principali scelte metodologiche preventive all'adozione di uno schema di *maturity ladder* si riferiscono a: (i) orizzonte temporale di riferimento della posizione finanziaria netta; (ii) definizione delle poste altamente liquide (e dei relativi *haircuts*) che possono essere smobilizzate in breve tempo per fronteggiare gli sbilanci attesi in relazione ai vari scenari; (iii) modellizzazione dei flussi di cassa delle poste fuori bilancio, ovvero caratterizzate da opzionalità, ovvero a vista.

Luglio 2007

caratterizzati da aumenti degli impegni e degli esborsi di cassa e dalla pressione sulle attività prontamente liquidabili ([1]).

([1]) Gli elementi tipici di un piano di emergenza sono:

- definizione e formalizzazione di una strategia di intervento – che deve essere approvata dagli organi aziendali – che definisca specifiche politiche su determinati aspetti nella gestione del rischio di liquidità, quali (a) la composizione delle attività e delle passività; (b) la diversificazione e la stabilità delle fonti di finanziamento; (c) i limiti e le condizioni per l'accesso al mercato interbancario;
- catalogazione delle diverse tipologie di tensione di liquidità per identificarne la natura (sistemica o idiosincratica) e le voci di bilancio (attivo e/o passivo) maggiormente interessate nelle diverse ipotesi;
- legittimazione delle azioni di emergenza da parte del *management*. La strategia di gestione da adottare in caso di tensioni di liquidità deve delineare chiaramente responsabilità e relativi compiti durante una situazione di crisi: deve essere documentata, soggetta periodicamente a revisione, comunicata opportunamente a tutte le strutture potenzialmente coinvolte;
- stime di *back-up liquidity* che, in presenza di scenari alternativi, siano in grado di determinare con sufficiente attendibilità l'ammontare massimo drenabile dalle diverse fonti di finanziamento.

Luglio 2007

ALLEGATO O

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP

1) LINEE STRATEGICHE E ORIZZONTE PREVISIVO CONSIDERATO

a) piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione;

b) riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico e del piano patrimoniale;

c) fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale.

2) GOVERNO SOCIETARIO, ASSETTI ORGANIZZATIVI E SISTEMI DI CONTROLLO CONNESSI CON L'ICAAP

a) descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP;

b) descrizione del processo di revisione dell'ICAAP;

c) definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP agli organi aziendali;

d) definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: *internal auditing*; *compliance*; pianificazione; *risk management*; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile);

e) descrizione dei presidi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti del processo ICAAP oggetto di *outsourcing*;

f) indicazione della normativa interna rilevante per il processo ICAAP.

3) ESPOSIZIONE AI RISCHI, METODOLOGIE DI MISURAZIONE E DI AGGREGAZIONE, STRESS TESTING

a) mappa dei rischi: illustrazione della posizione relativa dell'intermediario rispetto ai rischi di primo e di secondo pilastro;

b) tecniche di misurazione dei rischi, di quantificazione del capitale interno, di conduzione dello *stress testing*;

c) descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti;

Luglio 2007

d) descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.

4) COMPONENTI, STIMA E ALLOCAZIONE DEL CAPITALE INTERNO

a) quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo;

b) eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).

5) RACCORDO TRA CAPITALE INTERNO, REQUISITI REGOLAMENTARI E PATRIMONIO DI VIGILANZA

a) raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari;

b) elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno;

c) computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili;

d) stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

6) AUTOVALUTAZIONE DELL'ICAAP

a) identificazione delle aree del processo suscettibili di miglioramento;

b) pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale od organizzativo.

Luglio 2007

SEZIONE XII. INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Premessa

Per tutti gli intermediari vengono previsti obblighi di pubblicazione di informazioni inerenti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

Gli intermediari devono formalizzare le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di informativa. E' responsabilità degli intermediari assicurare la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate e, quindi, porre in atto presidi organizzativi idonei a garantire l'affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni al fine di rispettare i requisiti di trasparenza informativa richiesti.

2. Ambito di applicazione

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB che non appartengono a gruppi soggetti agli obblighi di informativa su base consolidata ovvero controllati da una capogruppo extra comunitaria, sono tenuti, su base individuale, al rispetto delle disposizioni previste dalla presente disciplina.

Tenuto conto degli ambiti di operatività e della complessità organizzativa, i suddetti intermediari devono pubblicare solo le informazioni previste nelle allegate Tavole da 1 a 6; le società che esercitano attività di *merchant banking* sono tenute anche all'informativa di cui alla tavola 7.

Se controllati da un soggetto comunitario sottoposto ai medesimi obblighi di informativa al pubblico, gli intermediari finanziari, qualora presentino i requisiti di rilevanza stabiliti dalla Banca d'Italia, devono pubblicare, sempre su base individuale, soltanto le informazioni concernenti all'adeguatezza patrimoniale (tavola 1).

Gli intermediari autorizzati al calcolo dei requisiti patrimoniali mediante uno dei metodi avanzati (IRB per il rischio di credito, modelli interni di tipo EPE per il rischio di controparte, modelli interni per i rischi mercato e di cambio, modelli avanzati per il rischio operativo) applicano le disposizioni previste dalla "Circolare 263", Titolo IV, Capitolo 1.

3. Schemi e contenuti delle informazioni da pubblicare

1. L'organizzazione delle informazioni da pubblicare

Le informazioni da pubblicare, sia qualitative che quantitative, sono organizzate in apposite tavole, allegate alla presente Sezione, ciascuna inerente ad una particolare area informativa. Gli intermediari sono tenuti a pubblicare le informazioni di loro competenza seguendo e rispettando l'ordine e i contenuti delle suddette tavole.

In ossequio al principio di proporzionalità, il livello di dettaglio informativo va commisurato alla complessità organizzativa e al tipo di operatività aziendale; informazioni già presenti in altri documenti diffusi dagli intermediari (es. bilancio) per finalità diverse vanno comunque incluse nell'ambito dell'informativa prevista dalle tavole allegate, al fine di rendere più agevole ed immediata la consultazione delle informazioni.

2. Deroghe agli obblighi informativi

Gli intermediari possono omettere la pubblicazione delle informazioni che esse reputino non rilevanti, ad eccezione di quelle che costituiscono requisiti informativi di idoneità ([1]).

In casi eccezionali, gli intermediari possono non pubblicare le informazioni esclusive o riservate (incluse quelle che costituiscono requisiti di idoneità), a condizione che l'intermediario precisi quali non sono pubblicate, motivandone l'omissione, e pubblichi informazioni di carattere più generale sul medesimo argomento ([2]).

4. Modalità e frequenza della pubblicazione

La pubblicazione delle informazioni deve avvenire mediante il sito internet dell'intermediario.

Gli intermediari per i quali la diffusione telematica diretta risulti difficoltosa o onerosa potranno pubblicare le informazioni nel sito internet della rispettiva associazione di categoria oppure a stampa.

Gli intermediari devono indicare nel bilancio quale supporto utilizzano per pubblicare le informazioni.

([1]) Un'informazione è da considerarsi *rilevante* se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

([2]) Sono considerate *esclusive* di un intermediario quelle informazioni che, se rese note al pubblico, intaccherebbero la sua posizione competitiva. Possono considerarsi tali le informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti degli intermediari.

Le informazioni devono essere pubblicate almeno una volta all'anno; gli intermediari potranno tuttavia decidere di pubblicare con una frequenza maggiore, in considerazione della:

– rilevanza delle operazioni;
– gamma di attività svolte;
– possibilità di rapidi cambiamenti nel valore delle esposizioni.

5. Verifica delle informazioni pubblicate

Gli intermediari adottano in materia di informativa al pubblico adeguati strumenti di verifica, con lo scopo di garantire l'effettiva conformità ai requisiti stabiliti dalla presente disciplina.

E' rimessa all'autonomia degli organi aziendali la scelta dei presidi adottati per garantire il pieno rispetto degli obblighi di informativa al pubblico e, in particolare, per la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni da pubblicare. Le soluzioni organizzative e procedurali adottate vanno inserite nel sistema dei controlli interni dell'intermediario, in linea con i principi stabiliti a riguardo dalle disposizioni di vigilanza.

ALLEGATO P

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Tavola 1

Adeguatezza patrimoniale

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Sintetica descrizione del metodo adottato dall'intermediario nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche.
Informativa quantitativa	(b)	Requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.
	(c)	Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato separatamente per: - le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: i) rischio di posizione; ii) rischio di regolamento; iii) rischio di controparte; iv) rischio di concentrazione; - le altre attività: v) rischio di cambio; vi) rischio di posizione in merci.
	(d)	Requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi.
	(e)	Ammontare del patrimonio di vigilanza suddiviso in: i) Patrimonio di base; ii) Patrimonio supplementare iii) Patrimonio di vigilanza complessivo
	(f)	Coefficienti patrimoniali totale e di base (*Tier-1 ratio*).
	(g)	Ammontare del patrimonio di vigilanza di 3° livello

Luglio 2007

Tavola 2

Rischio di credito: informazioni generali

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) le definizioni di crediti "scaduti" e "deteriorati" utilizzate a fini contabili ([1]); ii) la descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore.
Informativa quantitativa	(b)	Esposizioni creditizie lorde relative al periodo di riferimento, distinte per principali tipologie di esposizione e di controparte ([2]).
	(c)	Distribuzione per aree geografiche significative delle esposizioni, ripartite per principali tipologie di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(d)	Distribuzione per settore economico o per tipo di controparte delle esposizioni, ripartite per tipologia di esposizione, e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(e)	Distribuzione per vita residua contrattuale dell'intero portafoglio, ripartito per tipologia di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(f)	Per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di: i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; ii) rettifiche di valore complessive; iii) rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento.
	(g)	Per aree geografiche significative, l'ammontare: 1) delle esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; 2) delle rettifiche di valore relative a ciascuna area geografica, laddove possibile.
	(h)	Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate, separatamente per le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio. Le informazioni comprendono: i) la descrizione delle modalità di determinazione delle rettifiche di valore; ii) il saldo iniziale delle rettifiche di valore totali; iii) le cancellazioni effettuate nel periodo; iv) le rettifiche di valore effettuate nel periodo; v) le riprese di valore effettuate nel periodo; vi) ogni altro aggiustamento, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra tipi di rettifiche di valore; vii) il saldo finale delle rettifiche di valore totali. Le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente.

([1]) Gli intermediari indicheranno che la definizione utilizzata coincide con quella di vigilanza.

([2]) L'ammontare è al netto delle compensazioni contabili ammesse, ma non tiene conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

Luglio 2007

Tavola 3

Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) denominazione delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche; ii) portafogli regolamentari per i quali ogni agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito all'esportazione viene utilizzata; iii) descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
Informativa quantitativa	(b)	Per ciascun portafoglio regolamentare, i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito creditizio nonché i valori delle esposizioni dedotti dal patrimonio di vigilanza.

Luglio 2007

Tavola 4

Tecniche di attenuazione del rischio (*) ([1])

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e "fuori bilancio" con l'indicazione della misura in cui l'intermediario ricorre alla compensazione.
	(b)	Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.
	(c)	Descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'intermediario.
	(d)	Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.
	(e)	Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.
Informativa quantitativa	(f)	Per ciascun portafoglio regolamentare, il valore dell'esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) che è coperto da garanzie reali finanziarie e da altre garanzie reali ammesse, dopo l'applicazione delle rettifiche per volatilità ([2]).
	(g)	Per ciascun portafoglio regolamentare, l'esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti.

(*) Requisiti di informativa per gli intermediari che utilizzano tecniche di attenuazione del rischio di credito.

([1]) I derivati su crediti che sono trattati nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione sintetiche, vanno escluse dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

([2]) Nel caso di adozione del metodo integrale, l'esposizione totale coperta da garanzie reali al netto degli scarti deve essere ulteriormente ridotta, se del caso, allo scopo di eliminare gli eventuali aggiustamenti positivi applicati all'esposizione.

Luglio 2007

Tavola 5

Operazioni di cartolarizzazione

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) Descrizione degli obiettivi dell'intermediario relativamente all'attività di cartolarizzazione; ii) ruoli svolti nel processo di cartolarizzazione ([1]) per ciascuno di essi, l'indicazione della misura del coinvolgimento dell'intermediario;
	(b)	Sintesi delle politiche contabili che l'intermediario segue con riferimento all'attività di cartolarizzazione, specificando: i) se le operazioni sono trattate come cessioni o come finanziamenti; ii) il riconoscimento dei ricavi da cessione; iii) le ipotesi di base per la valutazione delle esposizioni verso la cartolarizzazione; iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili (ad esempio, sui derivati).
	(c)	Denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata.
Informativa quantitativa	(d)	Ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'intermediario e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni (suddivise fra tradizionali e sintetiche), per tipologia di esposizione ([2]) ([3]).
	(e)	Per le esposizioni cartolarizzate dall'intermediario e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni, la ripartizione, per tipologia di esposizione: i) dell'importo delle esposizioni deteriorate e scadute e ii) delle perdite riconosciute nel periodo ([4]).
	(f)	Ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione proprie o di terzi ([5]), ripartito per tipologia di esposizione.
	(g)	Ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione proprie o di terzi, ripartito in funzione di un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio. Le posizioni alle quali è stata applicata una ponderazione del rischio del 1250% o che sono state dedotte vengono indicate separatamente.
	(h)	Sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo, compreso l'ammontare delle esposizioni cartolarizzate (per tipologia di esposizione), nonché i ricavi o le perdite da cessione, ripartiti per tipologia di esposizione.

([1]) A esempio, cedente, investitore, *servicer*, fornitore di supporto del credito, fornitore di liquidità, controparte *swap*.

([2]) Ad esempio, carte di credito, operazioni di leasing per acquisito di immobili o autoveicoli, ecc.

([3]) Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali il cedente non mantiene alcuna esposizione derivante dalle cartolarizzazioni stesse vanno rilevate unicamente nell'anno di realizzazione e devono essere indicate separatamente.

([4]) Per esempio, cancellazioni/rettifiche (se le attività restano nel bilancio dell'intermediario).

([5]) Tra le esposizioni derivanti da cartolarizzazioni figurano, tra l'altro, titoli di debito, linee di liquidità, altri impegni e supporti di credito quali depositi in contanti in garanzia e altre attività subordinate.

Luglio 2007

Tavola 6

Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio immobilizzato

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) Natura del rischio di tasso di interesse; ii) ipotesi di fondo utilizzate nella misurazione e gestione del rischio, in particolare relative ai finanziamenti con opzione di rimborso anticipato e alla dinamica dei depositi non vincolati; iii) frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio.
Informativa quantitativa	(b)	Coerentemente con il metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse, l'aumento/diminuzione degli utili o del capitale economico (o di altri indicatori rilevanti) – ripartito per principali valute ([1]) – nell'ipotesi di uno *shock* dei tassi verso l'alto o verso il basso.

([1]) Quelle non significative vanno raggruppate come se fossero un'unica valuta.

Luglio 2007

Tavola 7

Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio immobilizzato

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti (es. realizzazione di guadagni in linea capitale, relazioni con le controparti, motivazioni strategiche); ii) descrizione delle tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate, incluse le ipotesi di fondo e le prassi che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali prassi.
Informativa quantitativa	(b)	Valore di bilancio e *fair value* e, per i titoli quotati, raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal relativo *fair value*.
	(c)	Tipologia, natura e importi delle esposizioni, distinguendole tra: i) esposizioni negoziate sul mercato; ii) esposizioni in strumenti di *private equity* detenute nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati; iii) altre esposizioni.
	(d) (e)	Utili e perdite complessivamente realizzati nel periodo di riferimento a seguito di cessioni e liquidazioni. i) Plus/minusvalenze totali non realizzate (registrate nello stato patrimoniale ma non a conto economico); ii) ammontare delle plus/minusvalenze di cui sopra incluso nel patrimonio di base ovvero in quello supplementare.

Luglio 2007

07A07760

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G703181/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 7 0 9 1 0 *

€ **10,00**